

# L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

## Sindacale Sicurezza sul lavoro

Incentivo  
occupazione giovani



## Bandi e finanziamenti

Incentivi sicurezza  
Inail: Bando ISI



## Ambiente Politiche energetiche

Proroghe per Mud  
e Sistri



## Commercio estero

Ue: Codice  
doganale



## Tributario

Milleproroghe  
Disposizioni varie



## Formazione e studi

L'economia nella Città  
Metropolitana di Milano



## Legale

Milleproroghe  
Provvedimenti vari



Unione  
**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESSE PER L'ITALIA

MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

Organo di Informazione e Documentazione  
di Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza  
N° 284 - Aprile 2017 - Anno LVIII Una copia € 0,568

## Indice

### LEGGI DECRETI CIRCOLARI

#### Rapporti di lavoro

▶ Incentivo occupazione giovani .....	Pag. 1
▶ Donazione sangue. Inidoneità .....	Pag. 24
▶ Ebcm. Codice versamento .....	Pag. 28
▶ Congedo obbligatorio per i padri lavoratori .....	Pag. 30
▶ Ebiter. Dimissioni on-line .....	Pag. 30
▶ Collocamento obbligatorio lavoratori disabili .....	Pag. 31
▶ Libro unico del lavoro .....	Pag. 33

### GIURISPRUDENZA

#### Estinzione del rapporto di lavoro

▶ Risoluzione per mutuo consenso .....	Pag. 36
--	---------

## In primo piano

### RAPPORTI DI LAVORO

#### Incentivo occupazione giovani

L'Inps, con circolare n. 40 del 28 febbraio 2017, fornisce indicazioni sulla disciplina relativa all'Incentivo occupazione giovani.

L'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono, senza esservi tenuti, giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (cosiddetti Neet), che si registrano al "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani".

L'incentivo spetta per le assunzioni con:

- contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nella misura massima annua di euro 8.060,00;
- contratto di apprendistato professionalizzante;
- contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore a 6 mesi, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro nella misura massima annua di euro 4.030,00.

Il datore di lavoro, per fruire di tale incentivo, dovrà inoltrare all'Inps telematicamente una domanda preliminare di ammissione. ▶

- CIRCOLARE Inps n. 40 del 28/2/2017. **Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 394 del 2 dicembre 2016. Incentivo occupazione giovani. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

### Sommario

Il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 394 del 2 dicembre 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016, prevede un nuovo incentivo per l'assunzione di lavoratori registrati al "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani". L'incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse specificamente stanziato.

### Indice

1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio.
2. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo.
3. Ambito territoriale di applicazione dell'incentivo e importi stanziati.
4. Rapporti incentivati.
  - 4.1 Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato.
5. Assetto e misura dell'incentivo.
6. Condizioni di spettanza dell'incentivo.
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.
  - 7.1 L'incremento occupazionale netto.
8. Coordinamento con altri incentivi.
9. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro.
10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze.
11. Fruizione dell'incentivo.
  - 11.1 Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.
  - 11.2 Datori di lavoro agricolo che operano con il sistema Dmag.
12. Istruzioni contabili.

### Premessa

Al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, con il decreto direttoriale n. 394 del 2 dicembre 2016 (all. n. 1), rettificato dal decreto direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016 (all. n. 2), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha disciplinato un nuovo incentivo, prevedendo – tra l'altro – che sia gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La nuova agevolazione trova applicazione per le assunzioni effettuate nell'intero territorio nazionale, ad esclusione delle assunzioni effettuate nella Provincia autonoma di Bolzano.

Con la presente circolare si provvede ad illustrare la disciplina contenuta nei citati decreti direttoriali e si forniscono le indicazioni operative per la fruizione dell'incentivo.

### 1. Datori di lavoro che possono accedere all'incentivo

L'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

Il decreto direttoriale, nel disciplinare l'incentivo, fissa il principio generale per cui non è possibile riconoscere l'agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. Ciò al fine di riaffermare quanto già previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 150/2015, laddove si prevede che le agevolazioni non spettano nel caso in cui l'assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale (cfr. sul punto paragrafo 6).

## 2. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo

L'incentivo spetta per l'assunzione di giovani che si registrano al "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani" (in breve "Programma Garanzia giovani").

Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti Neet - *Not [engaged in] Education, Employment or Training*, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione - in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del regolamento (Ue) 1304/13 - e che risultano essere disoccupati ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 150/2015.

## 3. Ambito territoriale di applicazione dell'incentivo e importi stanziati

La nuova agevolazione trova applicazione per le assunzioni effettuate nell'intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia autonoma di Bolzano ed è riconoscibile nei limiti delle risorse specificamente stanziare, pari ad euro 200.000.000,00 (cfr. articolo 1 del decreto direttoriale n. 394/2016).

## 4. Rapporti incentivati

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato - anche a scopo di somministrazione - di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni - anche a scopo di somministrazione - a tempo indeterminato.

Rientrano nel campo di applicazione dell'agevolazione anche i rapporti di apprendistato professionalizzante.

Parimenti, l'incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L'agevolazione, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto direttoriale 394/2016, può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'effettiva fruizione del beneficio.

In deroga al suddetto principio, nelle ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato, pari ad euro 4.030,00.

Non ha, invece, diritto ad un ulteriore incentivo il datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto a termine.

### 4.1. Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante

Come è noto, l'art. 44 del Dlgs 81/2015 disciplina i rapporti di apprendistato professionalizzante, prevedendo che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Al riguardo, si fa presente che, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

Il bonus massimo riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi.

Nell'ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a 12 mesi, l'importo massimo complessivo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto in base all'effettivo decorso della formazione.

## 5. Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:

- il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
- la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

Allo scopo di agevolare l'applicazione dell'incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari - per i rapporti a tempo determinato - ad euro 335,83 (euro 4.030,00/12), mentre per i rapporti a tempo indeterminato la soglia massima di incentivo congruabile è pari ad euro 671,66 (euro 8.060,00/12).

Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, dette soglie devono essere riproporzionate, assumendo a riferimento - per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo - la misura di euro 11,04 (euro 4.030,00/365 giorni) per i rapporti a tempo determinato e di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 giorni) per i rapporti a tempo indeterminato.

La contribuzione eccedente le predette soglie mensili potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso dell'anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 4.030,00 per i rapporti a termine e ad euro 8.060,00 per i rapporti a tempo indeterminato.

Il suddetto esonero, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari alla contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

- dei premi e i contributi dovuti all'Inail, come espressamente previsto dall'art. 4 del decreto direttoriale n. 394/2016;
- del contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del cc" di cui all'art. 1 comma 755 della legge n. 296/2006, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'art. 1 comma 756, ultimo periodo della medesima legge;
- del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento di cui all'art. 40 del Dlgs n. 148/2015.

Vanno inoltre escluse dall'applicazione dell'incentivo le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Pertanto, si precisa che non sono oggetto di incentivazione le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:

- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Quir, di cui all'art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014;
- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato - o comunque destinabile - in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 118 della legge n. 388/2000;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 1, commi 8 e 14, del Dlgs n. 182/1997;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all'art. 1, commi 3 e 4 del Dlgs n. 166/1997.

Si precisa, inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo Ivs, previsto dall'articolo 3, comma 15, della legge 297/1982, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione dell'agevolazione. Al riguardo, si fa presente che il successivo comma 16 della sopra citata disposizione di legge prevede contestualmente l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l'esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo Ivs, il datore di lavoro

## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo di euro 4.030,00 ovvero di euro 8.060,00, dalla fruizione dell'esonero contributivo.

Poiché, inoltre, l'incentivo opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del Dlgs n. 252/2005 - destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del cc, nonché erogazione in busta paga della Quir - l'agevolazione è calcolata sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

Si fa, infine, presente che, nei casi di stabilizzazione dei rapporti a termine entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% previsto per i contratti a tempo determinato.

Considerata la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all'occupazione, dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo compiuta con il decreto legislativo n. 150 del 2015, in caso di assunzione a scopo di somministrazione, l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 12 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale della fruizione del beneficio. Tuttavia, è bene sottolineare che, anche nelle suddette ipotesi, come espressamente previsto dall'art. 4, comma 7, del decreto direttoriale n. 394/2016, l'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2019.

Pertanto, non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto, e l'ultimo mese in cui si potrà fruire dell'incentivo è quello di competenza gennaio 2019.

## 6. Condizioni di spettanza dell'incentivo

L'incentivo è subordinato:

- alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
  - all'adempimento degli obblighi contributivi;
  - all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  - al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  - all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

Con riferimento alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, si rinvia alle circolari ed ai messaggi già pubblicati e si ribadisce che, in caso di somministrazione, la condizione di regolarità contributiva riguarda l'agenzia di somministrazione, in quanto l'agenzia è in via principale gravata degli obblighi contributivi; diversamente, la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l'agenzia di somministrazione che l'utilizzatore, in quanto su entrambi incombono gli obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato.

Con riferimento, invece, ai principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 si precisa quanto segue:

- 1) l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (art. 31, comma 1, lettera a);
- 2) l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto - entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà a essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a ter-

mine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell'interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere (art. 31, comma 1, lettera b);

- 3) l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
- 4) l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);
- 5) ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2);
- 6) l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).

Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al punto 1), si evidenziano, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell'incentivo in quanto l'assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:

- l'articolo 15 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell'ex dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto – negli ultimi sei mesi – di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa o di licenziamento collettivo per riduzione di personale;
- l'articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone inoltre il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;
- l'articolo 47, comma 6, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, in forza della quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita, negli ultimi dodici mesi (o nel periodo più lungo previsto dall'accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), un'azienda (o un suo ramo) in crisi.

Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l'azienda che subentra ad un'altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.

## 7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (Ue) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" – o, in alternativa, oltre tali limiti nell'ipotesi in cui l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto, come definito all'art. 2, paragrafo 32, del regolamento (Ue) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Con riferimento agli aiuti "de minimis", si precisa che, a partire dall'entrata in vigore del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 234/2012, l'Inps provvederà al riconoscimento dell'incentivo solo dopo aver consultato il suddetto registro e accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime "de minimis", dell'intero importo massimo concedibile dell'agevolazione.

Più in particolare, il bonus può essere fruito oltre i limiti del regime "de minimis" solo al verificarsi di determinate condizioni, che, conformemente a quanto previsto dal regolamento (Ue) n. 651/2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al Programma.

Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma "Garanzia giovani", abbiano un'età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti oltre il limite previsto per gli aiuti "de minimis" qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Diversamente, per l'assunzione di giovani che, al momento della registrazione al Programma "Garanzia giovani", abbiano un'età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell'incentivo anche oltre i limiti del regime degli aiuti "de minimis", è previsto (cfr. art. 6 comma 6, decreto direttoriale 394/2016), in aggiunta alla realizzazione dell'incremento occupazionale netto, il rispetto in capo al lavoratore, alternativamente, di una delle sotto elencate condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Dm 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013). Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione. La nozione di impiego regolarmente retribuito deve essere, pertanto, riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo) [1];
- b) non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- c) avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat ed appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del Dm 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013) [2].

#### 7.1. L'incremento occupazionale netto

Come sopra precisato, l'incentivo può essere legittimamente fruito anche dalle aziende che abbiano superato l'importo massimo degli aiuti in regime "de minimis" concedibili nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che l'assunzione determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in unità di lavoro annuo (Ula), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 32, del regolamento (Ue) n. 651/2014, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come "l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno".

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia Ue, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell'operare la valutazione dell'incremento dell'occupazione "si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno successivo all'assunzione".

Il principio espresso dalla sentenza della Corte di giustizia sopra citata, come già chiarito nell'interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, deve essere inteso nel senso che l'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi all'assunzione agevolata e non una occupazione "stimata". Pertanto, l'incremento occupazionale dei dodici mesi successivi all'assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione.

Per tale motivo, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di Ula, l'incentivo deve essere riconosciuto legittimo per l'intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto.

Si precisa, sul punto, che l'incentivo, in forza del disposto dell'articolo 32, del regolamento (Ue) n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;



## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Come espressamente previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013.

L'incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.

Per la valutazione dell'incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell'incentivo oltre i limiti del "de minimis" – deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende fruire del bonus occupazionale.

Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

## 8. Coordinamento con altri incentivi

L'incentivo, come previsto dall'articolo 7 del decreto direttoriale n. 394/2016, non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Con specifico riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, si precisa che, ai fini della legittima fruizione dell'incentivo, l'esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro: per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro usufruirà delle aliquote contributive già previste per la specifica tipologia di rapporto.

## 9. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l'eventuale assunzione, il decreto direttoriale prevede un particolare procedimento per la presentazione dell'istanza, di seguito illustrato (cfr. art. 8, decreto direttoriale citato).

Il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "OCC.GIOV.", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) - una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione;
- la Regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l'importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
- l'aliquota contributiva datoriale.

Il modulo telematico di richiesta dell'incentivo sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare. Sarà dato atto della possibilità di inviare le istanze mediante pubblicazione di apposito messaggio da parte dell'Istituto.

Il modulo sarà accessibile seguendo il percorso "accedi ai servizi", "altre tipologie di utente", "aziende, consulenti e professionisti", "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin), "dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

Si illustra il processo di elaborazione delle richieste telematiche che sarà seguito dall'Istituto dal momento in cui saranno resi disponibili i moduli telematici.

## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Generalmente, entro il giorno successivo all'invio dell'istanza e salve le precisazioni di cui al successivo paragrafo, l'Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali:

- consulterà gli archivi informatici dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal), al fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l'incentivo sia registrato al "Programma Garanzia giovani" e sia profilato;
- calcolerà l'importo dell'incentivo spettante;
- verificherà la disponibilità residua della risorsa;
- informerà – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all'interno del medesimo modulo - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo massimo dell'incentivo spettante per il tipo di rapporto instaurato o da instaurare con il lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimarrà valida per 30 giorni decorrenti dalla data di elaborazione, mantenendo la priorità di prenotazione in base all'originaria data dell'invio; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; dopo 30 giorni l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Nell'ipotesi in cui il giovane sia registrato al Programma "Garanzia giovani", ma non gli sia ancora stata attribuita la classe di profilazione, l'Inps sospenderà l'iter di definizione dell'istanza di prenotazione dell'incentivo; l'istanza che dovesse essere inizialmente rigettata per mancata profilazione del giovane rimarrà valida per 30 giorni; se entro tale termine il giovane verrà profilato, l'istanza, se sussisteranno tutti gli altri presupposti legittimanti, verrà automaticamente accolta; dopo 30 giorni l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Nell'ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all'incentivo – entro sette giorni di calendario dall'elaborazione positiva della richiesta da parte dell'Istituto - dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

Entro dieci giorni di calendario dalla elaborazione positiva della richiesta da parte dell'Istituto, il datore di lavoro, inoltre, avrà l'onere di comunicare – a pena di decadenza - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'inosservanza del termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.

L'elaborazione dell'istanza di conferma in senso positivo da parte dell'Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio.

Si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli Inps e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell'istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.

Più specificamente, è necessario che corrispondano:

- il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell'Inps);
- la tipologia dell'evento per cui spetterebbero i benefici;
- il codice fiscale del lavoratore.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le procedure informatiche, all'atto dell'elaborazione dell'istanza telematica, calcoleranno l'importo del beneficio in base alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro ed incrementeranno tale importo del 5%, allo scopo di tenere conto di possibili variazioni in aumento della retribuzione lorda nel corso del periodo di incentivo. Si ribadisce, al riguardo, che l'importo massimo dell'incentivo riconoscibile per ogni rapporto di lavoro non può superare l'ammontare di 8.060,00 euro, nel caso si tratti di assunzioni a tempo indeterminato, e l'importo di euro 4.030,00 nel caso in cui si tratti di assunzioni a tempo determinato.

Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, il datore di lavoro potrà fruire dell'importo calcolato, avendo cura di non imputare l'agevolazione alle quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in

corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno –, il beneficio fruibile non può superare il tetto massimo già autorizzato ed appositamente incrementato del 5%. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, l'onere di riparametrare l'incentivo spettante e di fruire dell'importo ridotto sarà a carico del datore di lavoro.

## 10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze

L'incentivo sarà autorizzato dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Si precisa, al riguardo, che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo non verranno elaborate entro il giorno successivo all'inoltro ma saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata.

In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico – pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus - saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza (cfr. art. 9, commi 2 e 3, del decreto direttoriale).

Fino alla data dell'elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall'Inps - contrassegnate dallo stato di "Aperta" - e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso interessato; se l'interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l'istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Contestualmente all'elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Si precisa, al riguardo, che per le istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa cui sopra, per l'elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.

## 11. Fruizione dell'incentivo

Il datore di lavoro la cui istanza di conferma verrà accolta riceverà l'indicazione – all'interno dello stesso modulo di conferma dell'istanza – della misura massima complessiva dell'incentivo spettante che dovrà essere fruito durante la vigenza del rapporto nel caso di assunzioni a termine e nel caso di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi, mentre, nel caso dei rapporti a tempo indeterminato, la fruizione dovrà essere effettuata in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

L'incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o Dmag, per gli operai agricoli).

Si precisa, al riguardo, che, ai fini della verifica della legittima fruizione dell'agevolazione, l'Istituto, l'Anpal e gli organi ispettivi in materia di lavoro effettueranno gli ulteriori controlli in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo di cui si tratta.

### 11.1. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti "de minimis", esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2017, i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <Denuncia Individuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <Tipo Incentivo> dovrà essere inserito il valore "OCGI" avente il significato di "Incentivo occupazione giovani di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 394/2016 (nel rispetto degli aiuti "de minimis").

## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2017. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e maggio 2017.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L466" avente il significato di "conguaglio incentivo occupazione giovani di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 394/2016 (nel rispetto degli aiuti "de minimis");
- con il codice "L467" avente il significato di "arretrati gennaio/febbraio/marzo 2017 incentivo occupazione giovani di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 394/2016 (nel rispetto degli aiuti "de minimis").

Nell'ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di euro 335,83 nel caso di rapporti a tempo determinato o di euro 671,66 per i rapporti a tempo indeterminato, l'eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi, fermo restando il rispetto della soglia massima di incentivo massimo annuale fruibile.

L'esposizione dell'agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:

- <CausaleACredito>, con l'indicazione del codice causale "L706" avente il significato di "conguaglio residuo incentivo occupazione giovani di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 394/2016 (nel rispetto degli aiuti "de minimis");
- <ImportoACredito>, con l'indicazione dell'importo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale "M314" avente il significato di "Restituzione incentivo occupazione giovani di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 394/2016 (nel rispetto degli aiuti "de minimis");
- nell'elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l'importo da restituire.

Diversamente, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti "de minimis" e che rispettino il requisito dell'incremento occupazionale netto, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2017, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "D394" avente il significato di "Incentivo occupazione giovani di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 394/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis");
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2017. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e maggio 2017.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L468" avente il significato di "conguaglio incentivo occupazione giovani di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 394/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis");
- con il codice "L469" avente il significato di "arretrati gennaio/febbraio/marzo 2017 incentivo occupazione giovani di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 394/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis").

Nell'ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di euro 335,83 nel

## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

caso di rapporti a tempo determinato o di euro 671,66 per i rapporti a tempo indeterminato, l'eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi, fermo restando il rispetto della soglia massima di incentivo massimo annuale fruibile.

L'esposizione dell'agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:

- <CausaleACredito>, con l'indicazione del codice causale "L708" avente il significato di "conguaglio residuo incentivo occupazione giovani di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 394/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis");
- <ImportoACredito>, con l'indicazione dell'importo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale "M315" avente il significato di "Restituzione incentivo occupazione giovani di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 394/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis");
- nell'elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l'importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno fruito del beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dell'incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Si fa, infine, presente che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già fruendo dell'incentivo, ad un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ex art. 1406 cc o di trasferimento di azienda ex art. 2112 cc, dopo la preventiva verifica di fattibilità dell'operazione effettuata da parte della sede competente (la quale terrà nota dell'eventuale autorizzazione alla fruizione nella sezione "Annotazioni" della procedura Iscrizione e variazione azienda) all'atto della compilazione del flusso ed al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante deve:

- indicare il lavoratore in questione, nell'elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione 2T (avente il significato di "Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un'altra azienda ovvero di passaggio diretto nell'ambito di gruppo d'impresе che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico");
- valorizzare contemporaneamente l'elemento <MatricolaProvenienza> con l'indicazione della posizione contributiva Inps presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell'elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 2T senza la contemporanea valorizzazione dell'elemento <MatricolaProvenienza>.

### 11.2 Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema Dmag

A seguito dell'ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell'incentivo a decorrere dalla denuncia Dmag di competenza II trimestre 2017.

A tal fine sono istituiti i seguenti nuovi codici di autorizzazione (Ca):

- "G1" avente il significato di: "Incentivo Occupazione giovani – decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 394 del 2 dicembre 2016 – per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato (OTI) e rapporti di apprendistato professionalizzante";
- "G2" avente il significato di: "Incentivo Occupazione giovani – decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 394 del 2 dicembre 2016 – per le assunzioni a tempo determinato (Otd) con una durata minima di sei mesi".

Il codice di autorizzazione sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all'attribuzione dell'esito positivo al modulo di conferma, in considerazione del tipo di rapporto di lavoro istaurato (rapporto a tempo determinato, a tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante).

I datori di lavoro agricoli potranno verificare la corretta attribuzione del Ca (G1 o G2) consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" della propria posizione aziendale presente nel Cassetto previdenziale aziende agricole.

Il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.

Nelle denunce Dmag principali (P) o sostitutive (S), con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:

- per il tipo retribuzione, il valore Y;

## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

- nel campo CODAGIO il Ca, a seconda del rapporto di lavoro istaurato, G1 o G2;
- nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante.

Qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con Dmag relativo al I trimestre 2017, la fruizione dello stesso potrà avvenire attraverso la presentazione di un Dmag di variazione (V), con le medesime modalità sopra descritte.

La denuncia Dmag contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all'incentivo.

La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice Cida (cfr. circolare Inps n. 46/2011) e, pertanto, l'eventuale "scarto" della denuncia sarà motivato con opportuno messaggio d'errore.

L'importo indicato a titolo d'incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione dovuta complessivamente dall'azienda. Eventuali eccedenze derivanti dall'operazione suddetta potranno essere portate in compensazione su contributi anche futuri. In tal caso il datore di lavoro ammesso all'incentivo dovrà, pertanto, presentare istanza telematica di compensazione specificando, nel campo "Note", che si tratta di "Incentivo Occupazione giovani ex decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 394 del 2 dicembre 2016".

## 12. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile della misura di fruizione degli incentivi a favore dei datori di lavoro, finalizzati a favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età, in applicazione del decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 394 del 2 dicembre 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016, si istituiscono nuovi conti nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, contabilità separata – Gestione sgravi degli oneri sociali e altre agevolazioni contributive (GAW):

- GAW32150 -Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani disoccupati ammessi al "Programma nazionale iniziativa occupazione giovani" nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis" - decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 394 del 2 dicembre 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016.
- GAW32151 -Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani disoccupati ammessi al "Programma nazionale iniziativa occupazione giovani" oltre i limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis" - decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 394 del 2 dicembre 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016.

Al conto GAW32150, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM, verranno imputate le somme evidenziate nel flusso UniEms con i codici "L466", "L467" e "L706". Similmente, al conto GAW32151 verranno rilevati gli importi evidenziati ai codici "L468", "469" e "L708".

Inoltre, per la rilevazione contabile delle restituzioni di incentivi, nei limiti e oltre i limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis", che risultino non spettanti ai datori di lavoro, si istituiscono i nuovi conti GAW24150 da abbinare al codice "M314" e GAW24151 da associare al codice "M315".

Per la rilevazione dell'onere, a carico dello Stato, per l'incentivo riconosciuto ai datori di lavoro agricoli, che si avvalgono delle dichiarazioni contributive Dmag, le istruzioni contabili verranno fornite direttamente alla procedura conferente per i necessari adeguamenti.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui all'incentivo in argomento.

### Note

- [1] Ai fini dell'accertamento della presenza del requisito occorrerà considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione (o altra prestazione di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir) la cui remunerazione annua sia superiore a euro 8.000,00 o, ancora, una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a euro 4.800,00.
- [2] Per l'anno 2017 si veda il decreto interministeriale 27 ottobre 2016 del Ministero del Lavoro e dell'Economia, con il quale vengono individuati i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.

## ► DECRETO DIRETTORIALE del Ministero del Lavoro del 2 dicembre 2016.

Il direttore generale

della Direzione generale per le Politiche attive e i Servizi per il Lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro

Visto il Rd n. 2440 del 18/11/1923, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con Rd n. 827 del 23/5/1924, e smi;

Vista la legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 5 della legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il Dpr n. 568/88 e smi che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di rotazione e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella legge n. 236 del 17/7/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

Visto l'articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 che prevede i casi di controllo preventivi di legittimità della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/3/97 n. 59;

Visto il regolamento (Ce) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato Ce e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e smi;

Visto il regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (Ce) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato Ce e smi;

Viste le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, recante la definizione di "lavoratori svantaggiati" in applicazione dei principi stabiliti dal regolamento (Ue) n. 800/2008 del 6 agosto 2008;

Visto il regolamento (Ue - Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento comunitario n. 1303/2013 del 17/12/2013 art. 84, "termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione" che prescrive la chiusura annuale dei conti;

Visto il regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla Gue del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (Ue) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla Gue del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il regolamento (Ce) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

Visto il regolamento (Ue) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

Visto il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

Visto il comma 243 dell'art. 1 della legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il Feasr e il Feamp, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

Visto il comma 247 dell'art. 1 della legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio centrale del bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui decreti riguardanti interventi a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione Ue, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della L n.183/1987;

Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 288/2014 del 25/2/2014 della Commissione (Guue L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Visto il regolamento (Ue) n. 215/2014 della Commissione del 7/3/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

Visto il decreto direttoriale n. Dd 237/Segr Dg\2014 del 4/4/2014 con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani" tra le Regioni e la Provincia autonoma di Trento;

Visto l'Accordo di partenariato, trasmesso in data 22.4.2014, che individua il Programma operativo nazionale per l'attuazione della Iniziativa europea per l'occupazione dei giovani e il Programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" tra i Programmi operativi nazionali finanziati dal Fse;

Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto l'Accordo di partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione", adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;

Visto il "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani" approvato con decisione C(2014)4969 del 11/7/2014;

Visto il Programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione giovani", approvato con decisione C(2014)4969 del 11/7/2014, che ha individuato tra le misure da adottare per fronteggiare l'inattività e la disoccupazione dei giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni la misura "Bonus occupazionale", che è volta a favorire le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con durata superiore a 6 mesi, dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, attraverso il riconoscimento ai datori di lavoro di un incentivo economico fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti;

Visto il Programma operativo nazionale Pon Spao "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" approvato con decisione della Commissione europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

Visto il paragrafo n. 7.2 del Programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione giovani", approvato con decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, e del Programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione", approvato



## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

con decisione della Commissione europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, nel quale viene inserito tra gli organismi intermedi del programma l'Istituto nazionale della previdenza sociale (nps);

Visto il decreto direttoriale n. 1709/Segr Dg\2014 del 8 agosto 2014 concernente il "Bonus occupazionale" del "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani", registrato dalla Corte dei conti italiana in data 18 settembre 2014 al n. 4164;

Visto il decreto direttoriale n. 63/Segr Dg\2014 del 2 dicembre 2014, di rettifica al decreto direttoriale n. 1709/Segr Dg\2014, che rende retroattivo l'incentivo "bonus occupazionale" alle assunzioni effettuate dal primo maggio 2014, data dalla quale è stato possibile per i giovani Neet registrarsi al portale "garanziegiovani.it";

Visto il decreto direttoriale n. 11/Segr Dg\2015 del 23 gennaio 2015, che ammette all'incentivo i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi e che rende cumulabile, secondo una specifica disciplina, il bonus con altri incentivi all'assunzioni di natura economica o contributiva;

Visto il decreto direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015, che riconosce la possibilità di usufruire degli incentivi della misura "Bonus occupazione" anche oltre i limiti di cui agli aiuti "de minimis", qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.

Visto il Dpcm n. 121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gu n. 196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'art. 9 relativo alla Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

Visto il Dpcm 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2014 al foglio n. 4896, adottato in esito all'entrata in vigore del Dpcm 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il dott. Salvatore Pirrone, nato a Catania il 1° ottobre 1969, è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017 – ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 bis, del Dlgs 165/2001 e successive modificazioni – della titolarità della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

Considerato che il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, costituisce una delle forme di lavoro più rilevanti per l'inserimento occupazionale dei giovani;

Considerato che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile rende necessario, in presenza di incentivi generali per l'assunzione, introdurre incentivi aggiuntivi in relazione alle fasce di lavoratori più giovani;

Visto, pertanto, l'atto di indirizzo prot. n. 13 del 1 dicembre 2016 dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro con il quale si richiede alla Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di introdurre, con finanziamento a carico del Programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione giovani" (Pon log), un incentivo che favorisca il miglioramento dei livelli occupazionali giovanili, con particolare riferimento ai giovani dai 16 ai 29 anni di età (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), che non sono inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del regolamento (Ue) 1304/13, e che risultano essere disoccupate, ai sensi dell'art. 19 del Dlgs n. 150/2015

decreta

#### Articolo 1

##### *Principi generali*

1. Nell'ambito del Programma "Iniziativa Occupazione giovani" è istituito l'incentivo denominato "Incentivo Occupazione Giovani".

2. Nelle more della conclusione della procedura di rifinanziamento del Programma "Iniziativa occupazione giovani", avviata con la proposta del 2015 della Commissione europea, l'incentivo, in anticipazione, graverà sul Programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" (Pon Spao), priorità di investimento 8ii "L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (Fse), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani".

3. L'Inps è competente della completa gestione dell'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo, da effettuarsi mediante le risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

4. L'Inps riconosce gli incentivi ai datori di lavoro identificati dal successivo articolo 2 nel limite complessivo di spesa pari a euro 200.000.000,00, nell'ambito del territorio nazionale, ad esclusione della Provincia autonoma di Bolzano.

#### **Articolo 2**

##### *Destinatari dell'incentivo*

1. Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano giovani registrati al "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani", spetta un incentivo il cui importo è definito dall'articolo 4 del presente decreto.

2. Sono ammessi al "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani" i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del regolamento (Ue) 1304/13, e che risultano essere disoccupati, ai sensi dell'art. 19 del Dlgs n. 150/2015 e successive modifiche e integrazioni.

3. Qualora, al momento dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo di cui all'articolo 9, comma 1, il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, il Ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesione ovvero, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione in tal modo individuata procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico. Decorso inutilmente i 15 giorni il Ministero del Lavoro procede alla presa in carico centralizzata acquisendo le informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane. È fatto salvo l'obbligo della regione competente di verificare, su base campionaria, la veridicità dei dati dichiarati.

4. L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3.

#### **Articolo 3**

##### *Tipologie contrattuali incentivate*

1. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano i giovani di cui all'articolo 2 con una delle seguenti tipologie contrattuali:

- a. contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- b. contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
- c. contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del presente decreto.

2. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.

3. Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

4. L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico e accessorio.

#### **Articolo 4**

##### *Importo dell'incentivo*

1. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), l'importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto.

2. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'importo dell'incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto.

3. I giovani di cui al comma 1 devono essere ammessi al "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani".

4. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

5. Per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è riconosciuto l'importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato.

6. L'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto nei limiti dell'intensità massima di aiuto previsti dall'articolo 32 del regolamento Ue n. 651/2014.

7. L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.

#### Articolo 5

##### *Fruizione dell'incentivo nei limiti del regime "de minimis"*

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (Ue) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

#### Articolo 6

##### *Fruizione dell'incentivo oltre i limiti del regime "de minimis"*

1. Gli incentivi di cui al presente decreto possono essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis di cui al regolamento (Ue) n. 1407 del 18 dicembre 2013, alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla disciplina del regolamento (Ue) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

2. L'incentivo può essere fruito qualora l'assunzione del giovane aderente al Programma comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 4.

3. Ai fini di cui al comma 2, ed ai sensi dell'art. 2, paragrafo 32, del regolamento (Ue) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l'incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

4. Il requisito dell'incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 651/2014.

5. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps). L'Inps provvede all'inserimento nel registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012, dell'aiuto individuale concesso esclusivamente in caso di accertata disponibilità dell'intero importo richiesto nel limite "de minimis".

6. Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito di cui al comma 2, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Dm 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
- b. il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- c. il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d. il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartenga al genere sottorappresentato, ai sensi del Dm 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).

#### Articolo 7

##### *Cumulabilità con altri incentivi*

1. L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

**Articolo 8***Procedimento di ammissione all'incentivo*

1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'Inps esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'Inps ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall'Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto.

2. L'Inps determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto; verifica, mediante procedure telematiche, la registrazione del lavoratore assunto al programma Garanzia giovani e, accertata la disponibilità residua delle risorse, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.

3. Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Inps, il datore di lavoro – per accedere all'incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

4. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

5. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

**Articolo 9***Autorizzazione dell'incentivo e limiti di spesa*

1. L'Inps autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili previste dall'art. 1, comma 3, del presente decreto, sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata.

2. Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.

3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell'istanza preliminare, l'Inps autorizza il beneficio secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

► DECRETO DIRETTORIALE del Ministero del Lavoro del 19 dicembre 2016.

Il direttore generale

della Direzione generale per le Politiche attive e i Servizi per il Lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro

Visto il Rd n. 2440 del 18/11/1923, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con Rd n. 827 del 23/5/1924, e smi;

Vista la legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 5 della legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il Dpr n. 568/88 e smi che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di rotazione e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella legge n. 236 del 17/7/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

Visto l'articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 che prevede i casi di controllo preventivi di legittimità della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/3/97 n. 59;

Visto il regolamento (Ce) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato Ce e successive modifiche e integrazioni;

## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e smi;

Visto il regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (Ce) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato Ce e smi;

Viste le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, recante la definizione di "lavoratori svantaggiati" in applicazione dei principi stabiliti dal regolamento (Ue) n. 800/2008 del 6 agosto 2008;

Visto il regolamento (Ue - Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento comunitario n. 1303/2013 del 17/12/2013 art. 84, "termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione" che prescrive la chiusura annuale dei conti;

Visto il regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla Gue del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (Ue) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla Gue del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il regolamento (Ce) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

Visto il regolamento (Ue) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

Visto il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

Visto il comma 243 dell'art. 1 della legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il Feasr e il Feamp, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

Visto il comma 247 dell'art. 1 della legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio centrale del bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui decreti riguardanti interventi a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione Ue, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della L n.183/1987;

Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 288/2014 del 25/2/2014 della Commissione (Guue L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Visto il regolamento (Ue) n. 215/2014 della Commissione del 7/3/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo

## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimenti dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

Visto il decreto direttoriale n. Dd 237/Segr Dg\2014 del 4/4/2014 con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani" tra le Regioni e la Provincia autonoma di Trento;

Visto l'Accordo di partenariato, trasmesso in data 22.4.2014, che individua il Programma operativo nazionale per l'attuazione della Iniziativa europea per l'occupazione dei giovani e il Programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" tra i Programmi operativi nazionali finanziati dal Fse;

Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto l'Accordo di partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione", adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;

Visto il "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani" approvato con decisione C(2014)4969 del 11/7/2014;

Visto il Programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione giovani", approvato con decisione C(2014)4969 del 11/7/2014, che ha individuato tra le misure da adottare per fronteggiare l'inattività e la disoccupazione dei giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni la misura "Bonus occupazionale", che è volta a favorire le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con durata superiore a 6 mesi, dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, attraverso il riconoscimento ai datori di lavoro di un incentivo economico fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti;

Visto il Programma operativo nazionale Pon Spao "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" approvato con decisione della Commissione europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

Visto il paragrafo n. 7.2 del Programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione giovani", approvato con decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, e del Programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione", approvato con decisione della Commissione europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, nel quale viene inserito tra gli organismi intermedi del programma l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

Visto il decreto direttoriale n. 1709\Segr Dg\2014 del 8 agosto 2014 concernente il "Bonus occupazionale" del "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani", registrato dalla Corte dei conti italiana in data 18 settembre 2014 al n. 4164;

Visto il decreto direttoriale n. 63\Segr Dg\2014 del 2 dicembre 2014, di rettifica al decreto direttoriale n. 1709\Segr Dg\2014, che rende retroattivo l'incentivo "bonus occupazionale" alle assunzioni effettuate dal primo maggio 2014, data dalla quale è stato possibile per i giovani Neet registrarsi al portale "garanziegiovani.it";

Visto il decreto direttoriale n. 11\Segr Dg\2015 del 23 gennaio 2015, che ammette all'incentivo i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi e che rende cumulabile, secondo una specifica disciplina, il bonus con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva;

Visto il decreto direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015, che riconosce la possibilità di usufruire degli incentivi della misura "Bonus occupazione" anche oltre i limiti di cui agli aiuti "de minimis", qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.

Visto il Dpcm n. 121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gu n. 196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'art. 9 relativo alla Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

Visto il Dpcm 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2014 al foglio n. 4896, adottato in esito all'entrata in vigore del Dpcm 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il dott. Salvatore Pirrone, nato a Catania il 1° ottobre 1969, è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017 – ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 bis, del Dlgs

165/2001 e successive modificazioni – della titolarità della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

Considerato che il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, costituisce una delle forme di lavoro più rilevanti per l'inserimento occupazionale dei giovani;

Considerato che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile rende necessario, in presenza di incentivi generali per l'assunzione, introdurre incentivi aggiuntivi in relazione alle fasce di lavoratori più giovani;

Visto, pertanto, l'atto di indirizzo prot. n. 13 del 1 dicembre 2016 dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro con il quale si richiede alla Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di introdurre, con finanziamento a carico del Programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione giovani" (Pon log), un incentivo che favorisca il miglioramento dei livelli occupazionali giovanili, con particolare riferimento ai giovani dai 16 ai 29 anni di età (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), che non sono inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del regolamento (Ue) 1304/13, e che risultano essere disoccupate, ai sensi dell'art. 19 del Dlgs n. 150/2015.

Visto il decreto direttoriale n. 394/II/2016 del 2 dicembre 2016 con il quale è stata istituita la misura "Incentivo Occupazione giovani" del Programma operativo nazionale "Iniziativa occupazione giovani" (Pon log)

decreta

#### Articolo unico

1. L'articolo 3, comma 4 del decreto direttoriale n. 394/II/2016 del 2 dicembre 2016 è sostituito dal seguente comma: "L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente".

Allegato n. 3

#### VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI

Tipo di variazione	I
Codice conto	GAW32150
Denominazione completa	Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani disoccupati ammessi al "Programma nazionale iniziativa occupazione giovani" nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis" – decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 394 del 2 dicembre 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016.
Denominazione abbreviata	INC.DAT.LAV.ASS.GIOV. NEI LIMITI DD394/2016

Tipo di variazione	I
Codice conto	GAW32151
Denominazione completa	Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani disoccupati ammessi al "Programma nazionale iniziativa occupazione giovani" oltre i limiti degli importi in materia di aiuti " <i>de minimis</i> " – decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 394 del 2 dicembre 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016.
Denominazione abbreviata	INC.DAT.LAV.ASS.GIOV. OLTRE I LIMITI DD394/2016

Tipo di variazione	I
Codice conto	GAW24150
Denominazione completa	Entrate varie – Recupero e reintroito dell'incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani disoccupati ammessi al "Programma nazionale iniziativa occupazione giovani" nei limiti degli importi in materia di aiuti " <i>de minimis</i> " – decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 394 del 2 dicembre 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016.
Denominazione abbreviata	E.V. – REC. INC.DAT.LAV.ASS.GIOV. NEI LIMITI DD394/2016

Tipo di variazione	I
Codice conto	GAW24151
Denominazione completa	Entrate varie – Recupero e reintroito dell'incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani disoccupati ammessi al "Programma nazionale iniziativa occupazione giovani" oltre i limiti degli importi in materia di aiuti " <i>de minimis</i> " – decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 394 del 2 dicembre 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016.
Denominazione abbreviata	E.V. – REC. INC.DAT.LAV.ASS.GIOV. OLTRE I LIMITI DD394/2016



## Inidoneità del lavoratore alla donazione di sangue

L'Inps, con circolare n. 29 del 7 febbraio 2016, fornisce indicazioni in merito al contributo previsto dal decreto 18 novembre 2015 il quale dispone che il lavoratore dipendente che sia stato accertato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti ha diritto alla retribuzione limitatamente al tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità.

Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia a quello di spostamento dallo stesso alla sede di servizio.

- **CIRCOLARE Inps n. 29 del 7 febbraio 2016. Decreto 18 novembre 2015. Indicazioni per l'erogazione del contributo previsto per garantire la retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato in caso di inidoneità alla donazione di sangue. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 1. Quadro normativo 2. Requisiti e misura del rimborso 3. Documentazione 4. Istruzioni operative per la compilazione del flusso UniEmens da parte dei datori di lavoro privati 4.1 Istruzioni operative per il conguaglio delle indennità anticipate 5. Compensazione delle somme corrisposte dai datori di lavoro agricoli agli Oti a titolo di anticipazione 6. Pagamento diretto ai datori di lavoro 7. Contribuzione figurativa 8. Finanziamento degli oneri e monitoraggio della spesa 9. Istruzioni contabili.**

### Sommario

Il decreto interministeriale 18 novembre 2015 ha disciplinato le modalità di erogazione del contributo previsto, dall'art.8, comma 2, della legge n. 219/2005, al fine di garantire la retribuzione dei lavoratori dipendenti in caso di inidoneità alla donazione di sangue limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure.

Il decreto ha disciplinato, altresì, l'erogazione delle risorse necessarie al finanziamento delle disposizioni in esso contenute, prevedendo il monitoraggio degli effetti finanziari da essi derivanti.

### 1. Quadro normativo

La legge 13 luglio 1967, n. 584 prevede che il lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente ha diritto ad una giornata di riposo ed alla corresponsione della normale retribuzione.

Il decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ha posto a carico dell'Inps l'onere dei rimborsi al datore di lavoro del settore privato per tali emolumenti (circolari Inps n. 25 e n. 115 del 1981).

Successivamente, l'art. 8, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale", ha garantito la retribuzione anche ai lavoratori dipendenti giudicati inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti, "limitatamente al tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità e alle relative procedure". Lo stesso articolo 8, al comma 3, ha demandato a un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute, le relative disposizioni attuative.

Nella Gazzetta ufficiale 7 marzo 2016, n. 55, è stato pubblicato il decreto 18 novembre 2015 "modalità di erogazione del contributo in caso di inidoneità alla donazione", attuativo dell'articolo citato.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative relative all'attuazione delle disposizioni in argomento per i lavoratori dipendenti del settore privato, con particolare riferimento al finanziamento degli oneri e al monitoraggio degli effetti finanziari da essi derivanti.

Per quanto di seguito non espressamente indicato, troveranno applicazione le istruzioni fornite nel tempo con riferimento al rimborso ai datori di lavoro della retribuzione corrisposta per le giornate di riposo fruita dal lavoratore che ha effettuato la donazione del sangue.

### 2. Requisiti e misura del rimborso

L'Inps è tenuto a rimborsare il datore di lavoro per le retribuzioni in argomento corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, i sensi dell'art. 1 del decreto 18 novembre 2015 il lavoratore dipendente che sia stato accertato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti ha diritto alla retribuzione limitatamente al tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità nei seguenti casi previsti al comma 1:

- a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;
- b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;
- c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.

Pertanto, qualora il lavoratore che si sia assentato dal lavoro per effettuare la donazione di sangue o di emocomponenti venga giudicato inidoneo alla donazione medesima a seguito delle motivazioni sopra delineate, il dipendente stesso avrà diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell'intervallo di tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità.

Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia a quello di spostamento dallo stesso alla sede di servizio.

La retribuzione in argomento andrà determinata applicando i criteri delineati nelle circolari Inps nn. 25 e 115 del 1981 relativamente al rimborso delle giornate di riposo fruiti dal lavoratore che ha effettuato la cessione gratuita del sangue.

### 3. Documentazione

Come previsto all'art. 1 co. 2 del decreto in oggetto "La non idoneità del donatore è certificata dal medico, responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale o relativa articolazione organizzativa o dell'unità di raccolta, gestita dalle associazioni e federazioni di donatori di sangue" che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente, l'autorizzazione e l'accreditamento secondo le modalità previste dalle regioni e dalle province autonome.

Al riguardo si evidenzia che, ai fini del diritto alla retribuzione delineata nel paragrafo precedente, il lavoratore sarà tenuto ad inoltrare al datore di lavoro, unitamente alla domanda, il certificato di cui sopra attestante:

- i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento di riconoscimento dal quale sono stati rilevati;
- la mancata donazione, la motivazione, il giorno e l'ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale.

### 4. Istruzioni operative per la compilazione del flusso UniEmens da parte dei datori di lavoro privati

Le nuove funzionalità saranno operative a partire dalle denunce con competenza gennaio 2017.

A tal fine, i datori di lavoro devono conservare la documentazione di cui al paragrafo 3 per un periodo di 10 anni.

Il datore di lavoro dovrà valorizzare l'assenza, mediante l'utilizzo del nuovo <CodiceEvento> "IDS" avente il significato di "assenza oraria riferita al tempo necessario all'accertamento di inidoneità alla donazione di sangue e relative procedure". Dovranno, altresì, essere valorizzati, gli altri elementi del flusso volti a caratterizzare il verificarsi di eventi tutelati figurativamente.

In particolare, la settimana in cui si colloca l'evento orario "IDS" sarà valorizzata con "tipo copertura" "2" "parzialmente retribuita".

La valorizzazione sarà "1" qualora il permesso IDS sia abbinato a permesso non retribuito nella medesima giornata e detta giornata si collochi in settimana con valorizzazione "1" per altro evento, oppure costituisca l'unica giornata componente la settimana.

L'elemento <DiffAccredito> conterrà la "retribuzione persa" nel mese riferita alle ore "IDS" fruiti.

Trattandosi di assenza oraria dovrà, inoltre, essere valorizzato l'elemento <Giorno> secondo le presenti indicazioni:

Elemento <Lavorato> = S

Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2

Elemento <CodiceEventoGiorn> = IDS

Elemento <NumOreEvento> = Numero ore IDS fruiti

Qualora il lavoratore abbinì l'evento IDS a permesso di altro tipo nella medesima giornata in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l'elemento <Lavorato> sarà = N; l'elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro tipo è non retribuito.

Nel caso di lavoratore iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o al Fondo pensioni sportivi professionisti non dovrà essere compilato l'elemento <Settimana>.

Per gli iscritti al Fondo Fs ed ex Ipost nulla deve essere precisato nella sezione Fondo perché trattandosi di giornata parzialmente retribuita rientra nei 30 giorni mensili di copertura obbligatoria. Diversamente, qualora il lavoratore abbinì l'evento IDS ad altro permesso non retribuito in modo da non effettuare affatto la prestazione, l'assenza giornaliera dovrà essere dichiarata nella sottosezione <Figurativi> della sezione fondo avendo cura di precisare la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DiffAccredito>.

#### 4.1 Istruzioni operative per il conguaglio delle indennità anticipate

I datori di lavoro tenuti alla compilazione della denuncia contributiva UniEmens, devono porre a conguaglio le retribuzioni corrisposte al lavoratore risultato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti, con i contributi o altre somme dovuti all'Inps.

A tal fine, i datori di lavoro devono conservare la documentazione di cui al paragrafo 3 per un periodo di dieci anni.

Per il conguaglio della indennità da parte del datore di lavoro che ha anticipato la stessa al lavoratore, relativa al periodo di assenza in oggetto, dovrà essere valorizzato nell'elemento <MalACredAltre>, <CausaleRecMa>, il nuovo codice causale "S114" avente il significato di "Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all'accertamento di inidoneità alla donazione sangue"; nell'elemento <ImportoRecMa> il relativo importo. Rimane ferma la necessità di valorizzare i consueti codici causale, per il conguaglio delle eventuali ulteriori indennità anticipate dal datore di lavoro.

Per il recupero delle indennità per i periodi "scaduti", e in caso di restituzione dell'indennità anticipata dal datore di lavoro per conto dell'Inps e già posta a conguaglio, il datore di lavoro, dovrà procedere con la regolarizzazione contributiva.

### 5. Compensazione delle somme corrisposte dai datori di lavoro agricoli agli O.T.I. a titolo di anticipazione

I datori di lavoro tenuti ad anticipare agli operai agricoli a tempo indeterminato le indennità per donazione sangue possono portare in compensazione le retribuzioni corrisposte al lavoratore risultato inidoneo alla donazione, con i contributi dovuti all'Inps.

Pertanto, i datori di lavoro sono tenuti a conservare la documentazione di cui al paragrafo 3 per un periodo di dieci anni e possono effettuare le compensazioni di cui trattasi mediante la presentazione della dichiarazione trimestrale Dmag relativa al periodo in cui si colloca l'evento.

Nel caso di lavoratore risultato inidoneo alla donazione, la precisazione contenuta nel paragrafo 9 della circolare Inps n. 118 del 5 ottobre 2007, secondo la quale "Nel caso in cui il permesso sia orario nel campo "ore" bisognerà anche indicare il numero delle ore", riferita alle lettere T (donazione midollo) e R (maternità), è da considerarsi applicabile anche alla lettera S (donazione sangue).

### 6. Pagamento diretto ai datori di lavoro

I datori di lavoro che non sono tenuti alla denuncia contributiva, possono richiedere il rimborso, tramite pagamento diretto, delle somme anticipate al lavoratore tramite presentazione telematica della domanda secondo le indicazioni fornite con la circolare Inps n. 5 del 16 gennaio 2012 allegando la documentazione di cui al paragrafo 2 (dichiarazione del lavoratore e il certificato medico).

Il rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte per donazione sangue dovrà essere effettuato con la collezione della procedura "Pagamenti Vari", già utilizzata attualmente, DON.SANGUE.xx. Si ribadiscono le operazioni da eseguire per creare la collezione:

- creare una collezione di pagamenti denominata "DON.SANGUE.xx" (dove xx 00 per la sede e 01, 02, ..... per i centri operativi) che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:
- causale: "RIMB. DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA AI DONATORI DI SANGUE"

## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

- campi "Importi Vari" impostati con le sigle: PTP30006, GAU30230
- accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento per prelevare i dati anagrafici. I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell'indirizzo, che può essere modificato dall'operatore
- acquisire l'importo della retribuzione rimborsata nel campo "Importo"
- scegliere nel campo "Tipo pagamento" la modalità di pagamento
- acquisire nel campo "Altro": il "Codice di verifica" di 6 caratteri alfanumerici presente sulla prima pagina della domanda telematica il cui primo carattere può assumere i seguenti valori: 'P' se all'interno della domanda è presente almeno una donazione non completa (parziale), 'C' se la domanda contiene solo donazioni complete;
- inserire nella sezione "Importi Vari": nel campo PTP30006 l'importo della retribuzione completa rimborsata; nel campo GAU30230 l'importo della retribuzione parziale rimborsata;
- eseguire la quadratura della collezione e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l'IP6bis da trasmettere all'ufficio di contabilità della sede.

Se nella stessa domanda sono presenti sia richieste di rimborsi parziali che richieste di rimborsi completi dovranno essere acquisiti due pagamenti, uno per i rimborsi parziali e uno per i rimborsi completi.

## 7. Contribuzione figurativa (art. 2 Dm 18.11.2015)

In base all'art. 1, co. 4 del Dm 18 novembre 2015, "Il datore di lavoro procederà al conguaglio, o negli specifici casi previsti dalla norma alla richiesta di pagamento diretto, dell'importo della retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti non idonei, ai sensi del comma 2 dell'art. 8, della legge 219 del 2005, secondo le specifiche modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale".

Ai sensi dell'art. 2 del Dm in parola, "nei casi di cui all'art. 1 del medesimo decreto, è riconosciuta la contribuzione figurativa limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure".

Stante il rinvio all'art. 1, la contribuzione figurativa può essere riconosciuta solo nei casi in cui sia dovuto il conguaglio o il pagamento diretto di cui al comma 4 dell'art. 1 richiamato.

Nello specifico il datore di lavoro provvede ad inviare i dati necessari a determinare la collocazione e il valore della contribuzione figurativa.

La valorizzazione della contribuzione figurativa avviene sulla base della retribuzione persa, cioè in base all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Il beneficio della contribuzione figurativa è riconosciuto anche per i periodi antecedenti all'emanazione del Dm 18.11.2015 (art. 2, comma 4, del decreto in parola). La previsione in parola deve essere limitata ai periodi intercorrenti fra la data di entrata in vigore della legge n. 219 del 2005 (11 novembre 2005) e quella di entrata in vigore del Dm 18.11.2015 (8 marzo 2016).

Nel periodo in esame la contribuzione figurativa può essere riconosciuta nei limiti e alle medesime condizioni previste dallo stesso art. 1.

Nei casi in cui l'Istituto abbia necessità di integrazioni istruttorie, ne fa richiesta al datore di lavoro che provvede ad inviare i dati necessari a determinare l'accredito e la valorizzazione della contribuzione figurativa anche per il periodo 11 novembre 2005 – 8 marzo 2016 (art. 2, comma 4, Dm 18.11.2015)

La contribuzione figurativa in parola è posta a carico della gestione previdenziale in cui è accreditata (art. 2, comma 3, Dm in esame).

## 8. Finanziamento degli oneri e monitoraggio della spesa

Ai sensi dell'art. 3 del decreto 18 novembre 2015, l'attuazione della disposizione in oggetto è finanziata mediante il contributo previsto dall'art. 8, comma 2 della legge 219/2005, stanziato sul capitolo di spesa n. 4389, denominato "Somme occorrenti a garantire la retribuzione ai donatori di sangue ed emocomponenti lavoratori dipendenti dichiarati idonei alla donazione", dello stato di previsione del Ministero della Salute.

Tale contributo è annualmente erogato all'Inps per l'attuazione del disposto normativo e delle attività a essa connesse.

L'Inps fornirà al Ministero della Salute, l'anno successivo all'erogazione del contributo, relazione comprensiva anche del numero di donatori che usufruiscono dei benefici di cui all'art. 8, commi 1 e 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

### 9. Istruzioni contabili

Il decreto interministeriale 18 novembre 2015 ha definito le modalità di erogazione dell'indennità prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 219/2015 per garantire la retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato in caso di inidoneità alla donazione di sangue limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure.

La norma ha posto a carico dello Stato gli oneri derivanti dal rimborso ai datori di lavoro, pertanto, per rilevare le indennità anticipate ai lavoratori dipendenti, sono stati istituiti nuovi i conti nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile "Gestione degli oneri per il mantenimento del salario" – GAU.

Le indennità in argomento possono essere rimborsate ai datori di lavoro tramite il conguaglio, se tenuti alla denuncia contributiva UniEmens ovvero, se non tenuti alla denuncia, tramite il pagamento diretto delle somme anticipate al lavoratore a seguito di presentazione telematica della domanda.

La procedura di ripartizione "Gestione contributiva – DM" attribuirà quanto valorizzato al codice causale "S114" ("Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all'accertamento di inidoneità alla donazione sangue") al nuovo conto:

- GAU30220 Rimborso ai datori di lavoro delle indennità parziali anticipate al personale dipendente per assenza oraria riferita al tempo necessario all'accertamento di inidoneità alla donazione sangue tramite conguaglio con il sistema di denuncia di cui al Dm 5 febbraio 1969.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso diretto, ai datori di lavoro di aziende private, non tenuti alla denuncia contributiva, con l'utilizzo dell'apposita "collezione", della procedura "Pagamenti vari" indicata al paragrafo 6) l'onere è rilevato al conto di nuova istituzione:

- GAU30230 Rimborso diretto ai datori di lavoro delle indennità parziali anticipate al personale dipendente per assenza oraria riferita al tempo necessario all'accertamento di inidoneità alla donazione sangue.

Si coglie l'occasione per chiarire che il rimborso al datore di lavoro dell'indennità in argomento, poiché anticipata al lavoratore in caso di inidoneità alla donazione sangue, non è soggetto a ritenuta erariale da parte dell'Istituto (rif.to circ. n. 25 del 5 febbraio 1981).

Le compensazioni delle somme corrisposte dai datori di lavoro agricoli agli operai a tempo indeterminato Oti a titoli di anticipazione dovranno essere rilevate dalla procedura gestionale, opportunamente adeguata, al conto di nuova istituzione:

- GAU30240 Rimborso ai datori di lavoro di aziende agricole delle indennità anticipate al personale dipendente per assenza oraria riferita al tempo necessario all'accertamento di inidoneità alla donazione sangue tramite compensazione.

Infine, il finanziamento del contributo a carico dello Stato per la copertura degli oneri in applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 219/2015 sarà rilevato contabilmente a cura della Direzione generale.

## Ebcm: questo è l'unico codice corretto per il versamento del contributo per gli Enti bilaterali del Terziario

Su alcuni siti internet è riportata la notizia relativa all'istituzione di una causale per il versamento, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento di un ente bilaterale che riporta nella propria denominazione il termine "Terziario".

Riteniamo opportuno ricordare che la contribuzione in favore di Ebiter Milano, così come previsto dall'articolo 21 del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilucs-Uil, deve essere evidenziata nel modello F24 attraverso il consueto codice Ebcm.



Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario  
della Provincia di Milano

### MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE

- 0,10 % a carico azienda
- 0,05 % a carico del lavoratore

Calcolati su paga base e contingenza per 14 mensilità

- I versamenti devono essere effettuati con cadenza o mensile o trimestrale, coincidente con le scadenze previste per i pagamenti tramite F24.
- Le Aziende possono versare il contributo a loro carico e quello a carico dei lavoratori con le seguenti due modalità:

#### **1. A MEZZO BONIFICO BANCARIO intestato ad EBiTer Milano**

Riportando obbligatoriamente il proprio numero di partita IVA e il periodo cui il versamento si riferisce

Intesa SanPaolo					
INDIRIZZO BENEFICIARIO		BANCA		INDIRIZZO BANCA	
Corso Buenos Aires, 77- 20124 Milano		Banca Intesa Spa – Ag. 52		Corso Venezia, 47/49 - 20121 Milano	
COORDINATE BANCARIE					
ABI	03069	CAB	01798	CIN	M
CODICE IBAN		IT85 M030 6901 7980 0000 5253 175			
NUMERO DI C/C 000005253175					

Unicredit Banca					
INDIRIZZO BENEFICIARIO		BANCA		INDIRIZZO BANCA	
Corso Buenos Aires, 77- 20124 Milano		Unicredit Banca – Ag Milano Meda		Piazza Meda, 1 – 20121 Milano	
COORDINATE BANCARIE					
ABI	02008	CAB	01760	CIN	E
CODICE IBAN		IT24 E020 0801 7600 0002 0170 380			
NUMERO DI C/C 000020170380					

#### **2. TRAMITE F24, inserendo:**

- Nel campo "codice sede", il codice sede INPS territorialmente competente;
- Nel campo "causale contributo", il codice: EBCM;
- Nel campo "matricola INPS", la matricola dell'azienda interessata,
- Quindi il periodo di riferimento e infine l'importo del contributo.

*Si rammenta che qualora l'Azienda non versi la contribuzione all'Ente Bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,30% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.*

## Proroga per l'anno 2017 del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti

L'Inps, con messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, informa che il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, introdotto dalla legge n. 92/12 e prorogato per l'anno 2017 dalla legge di bilancio 2017, è pari a 2 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

L'Istituto precisa invece che il congedo facoltativo per i padri non è stato prorogato per l'anno 2017.

► **MESSAGGIO Inps n. 828 del 24-2-2017. Nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2017 - Proroga del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti di cui all'art.4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012.**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cosiddetta legge di bilancio 2017) si rappresenta che i congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2017.

Il congedo obbligatorio è pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Al citato congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si richiama quanto già precisato nella circolare 40 del 14 marzo 2013; sono tenuti a presentare domanda all'Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'Inps, mentre tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.

In questi casi, infatti, i datori di lavoro comunicano all'Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens, secondo le disposizioni fornite con messaggio Hermes n. 6499 del 18 aprile 2013.

Il congedo facoltativo per i padri non è prorogato per l'anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell'Istituto.

A tal proposito si precisa quindi che non potranno essere presentate domande all'Istituto e, per tutto l'anno solare 2017, non dovranno essere esposte in UniEmens né giornate di assenza con causale MA9 né importi da porre a conguaglio con causale L061.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla citata circolare Inps n.40/2013.

## EbiTer Milano: attivato il servizio di assistenza per l'invio delle dimissioni telematiche

Il Dlgs n. 151/2015 ha stabilito, a far data dal 12 marzo 2016, che le dimissioni dei lavoratori subordinati debbano essere comunicate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche.

EbiTer Milano, in qualità di Ente bilaterale è tra i soggetti autorizzati ad assistere i lavoratori nelle procedure di dimissioni.

Ottenuto l'accreditamento ministeriale è stato predisposto un servizio rivolto esclusivamente ai dipendenti delle aziende che applicano il Ccnl Terziario ed in regola con il versamento delle quote contributive all'EbiTer, per assistere i lavoratori nella compilazione e nell'invio del modello di dimissioni.

I lavoratori che intendono utilizzare tale servizio devono fissare un appuntamento attraverso il sito di EbiTer.

Restano escluse dal servizio di assistenza le ipotesi di convalida presso le l'Ispettorato territoriale del lavoro.

## Lavoratori disabili - Collocamento obbligatorio

L'articolo 3, comma 1, del Dlgs n. 151/2015 – decreto attuativo del Jobs Act – ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2017, l'articolo 3, comma 2, della legge n. 68/99, che stabiliva l'obbligo, per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, di assumere un lavoratore con disabilità solo in caso di nuove assunzioni.

Tale abrogazione, a seguito della conversione in legge n. 19/2017 del DI n. 244/16 (cosiddetto decreto Milleproroghe), è stata rinviata al 1° gennaio 2018.

Pertanto, i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, non devono assumere un lavoratore disabile entro il 1° marzo 2017, ma continuerà ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2017, la normativa previgente, in base alla quale tali aziende hanno l'obbligo di effettuare l'assunzione di un lavoratore disabile entro un anno di tempo dal momento in cui viene effettuata una nuova assunzione, ossia la sedicesima.

- ▶ **LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. Testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, recante: «Proroga e definizione di termini».**

### Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con Dpr 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(Omissis)



**Articolo 3***Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali*

1. All'articolo 44, comma 11 -bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», sono inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»;
- b) il terzo periodo è sostituito dal seguente periodo:  
«All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui.»;
- c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere le seguenti: «e 117 milioni di euro per l'anno 2017».

2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi».

*2 -bis. Il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso in favore dei lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e delle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, può essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.*

*2 -ter. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, è differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012.*

3. All'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «gennaio 2016»; sono sostituite dalla seguente: «gennaio»;
- b) al secondo periodo le parole: «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018».

*3-bis. All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «termine di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «termine di dodici mesi».*

*3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: «2017», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2018».*

*3-quater. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».*

*3-quinquies. All'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al primo periodo, dopo le parole: «nel corso dell'anno 2015» sono inserite le seguenti: «e dell'anno 2016» e le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2017»;
- b) al secondo periodo, dopo le parole: «in favore degli aventi diritto per l'anno 2015» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2016».

*3-sexies. All'articolo 1, comma 288, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: «in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2017».*

3-septies. All'onere derivante dal comma -sexies, valutato in 208 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

- a) quanto a 60 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- b) quanto a 47 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; è corrispondentemente ridotta di 47 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- c) quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- d) quanto a 41 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-sexies;
- e) quanto a 107 milioni di euro, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata Dis-Coll, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 19,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-novies. Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l'hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto).

(Omissis)

## Libro unico del lavoro

La legge n. 19/2017, di conversione del DL n. 244/16 (cosiddetto decreto Milleproroghe), ha differito dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 la decorrenza dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro.

Tale sistema telematico deve essere allestito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione definite con decreto del medesimo ministro.

- **LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. Testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, recante: «Proroga e definizione di termini».**

**Avvertenza**

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con Dpr 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(Omissis)

**Articolo 3***Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali*

1. All'articolo 44, comma 11 -bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», sono inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»;
- b) il terzo periodo è sostituito dal seguente periodo:  
«All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui.»;
- c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere le seguenti: «e 117 milioni di euro per l'anno 2017».

2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi».

*2 -bis. Il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso in favore dei lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e delle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, può essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.*

*2 -ter. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, è differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012.*

3. All'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «gennaio 2016»; sono sostituite dalla seguente: «gennaio»;
- b) al secondo periodo le parole: «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018».

*3-bis. All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «termine di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «termine di dodici mesi».*

3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: «2017», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2018».

3-quater. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».

3-quinquies. All'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «nel corso dell'anno 2015» sono inserite le seguenti: «e dell'anno 2016» e le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2017»;
- b) al secondo periodo, dopo le parole: «in favore degli aventi diritto per l'anno 2015» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2016».

3-sexies. All'articolo 1, comma 288, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: «in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti:  
«in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2017».

3-septies. All'onere derivante dal comma -sexies, valutato in 208 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

- a) quanto a 60 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- b) quanto a 47 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; è corrispondentemente ridotta di 47 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- c) quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- d) quanto a 41 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-sexies;
- e) quanto a 107 milioni di euro, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata Dis-Coll, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 19,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-novies. Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l'hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto).

(Omissis)

**ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO****Risoluzione per mutuo consenso**

- Cass. sez. lav. 14 ottobre 2015, n. 20685 (da Dir.&Prat.Lav. n. 15/16, pag. 972). **Affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata una chiara e comune volontà delle parti di porre fine a ogni rapporto lavorativo, con la precisazione che la valutazione del significato e della portata del complesso dei predetti elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità, in assenza di vizi logici o errori di diritto (escluso nella specie il valore risolutivo della sottoscrizione da parte della lavoratrice – per ricevuta e conoscenza – della missiva con cui il datore di lavoro le comunicava la cessazione anticipata del rapporto, in quanto il solo fatto di aver sottoscritto tale lettera di cessazione anticipata del contratto a termine, soltanto rispetto alla data di scadenza massima possibile, non consentiva di desumere una chiara e inequivoca volontà della ricorrente di porre definitivamente fine a ogni rapporto di lavoro).**

**l'Informatore**

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 284 -aprile 2017  
anno LVIII**Organo d'informazione  
e documentazione  
di Unione Confcommercio Milano, Lodi,  
Monza e Brianza****DIRETTORE RESPONSABILE  
Marco Barbieri****REDAZIONE  
Federico Sozzani  
Corso Venezia 47/49  
20121 Milano****PROPRIETA'  
Unione Confcommercio Milano, Lodi,  
Monza e Brianza****EDITRICE  
Promo.Ter Unione  
sede e amministrazione  
Corso Venezia 47/49  
20121 Milano****PER LA PUBBLICITA'  
marketing@unione.milano.it  
Tel. 02 7750 372****AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Milano  
n. 4255 del 26-2-1957**

Una copia euro 0,568

## TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

## Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

## Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/11/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1827,19+260,76*	540,37	25,46
I	1645,94	537,52	24,84
II	1423,72	532,54	22,83
III	1216,89	527,90	21,95
IV	1052,46	524,22	20,66
V	950,86	521,94	20,30
VI	853,68	519,76	19,73
VII	730,86+5,16	517,51	19,47

\* Dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. L'importo passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.

## APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

## Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

## Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/11/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	993,48	530,04	15,49
II	832,49	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

## Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.542,04	542,70	5,18	2.089,92
Q.B	1.392,49	537,59	5,18	1.935,26
I	1.261,54	536,71	4,18	1.802,43
II	1.112,00	531,59	7,43	1.651,52
III	1.021,85	528,26	3,36	1.553,47
IV	937,75	524,94	3,72	1.466,41
V	849,38	522,37	3,63 *	1.375,38
VI S	798,37	520,64	5,97	1.324,98
VI	779,81	520,51	5,97	1.306,29
VII	700,05	518,45	6,87	1.225,37

## Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.536,36	542,19	5,18	2.083,73
Q.B	1.387,33	537,12	5,18	1.929,63
I	1.256,38	536,24	4,18	1.796,80
II	1.107,61	531,20	7,43	1.646,24
III	1.017,98	527,91	3,36	1.549,25
IV	934,39	524,64	3,72	1.462,75
V	846,28	522,09	3,63 *	1.372,00
VI S	795,53	520,38	5,97	1.321,88
VI	776,97	520,25	5,97	1.303,19
VII	697,47	518,22	6,87	1.222,56

\* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

**N.B.** La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

**Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi Faita - Lavoratori qualificati assunti dal 14/11/2016**

Livello	Paga base (1/11/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.159,15		2.159,15
B	1.999,42		1.999,42
1	1.863,27		1.863,27
2	1.703,52		1.703,52
3	1.606,97		1.606,97
4	1.516,59		1.516,59
5	1.422,77		1.422,77
6 s	1.368,29		1.368,29
6	1.342,89		1.342,89
7	1.264,50		1.264,50

**Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghi e da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati assunti dal 14/11/2016**

Livello	Paga base (1/11/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.146,79		2.146,79
B	1.988,18		1.988,18
1	1.852,04		1.852,04
2	1.693,98		1.693,98
3	1.598,54		1.598,54
4	1.509,29		1.509,29
5	1.416,02		1.416,02
6 s	1.362,10		1.362,10
6	1.336,66		1.336,66
7	1.258,88		1.258,88



### Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit - Lavoratori qualificati

Livello	Retribuzione nazionale conglobata (22/12/2015)	Elemento distinto della retribuzione	Maggiorazione retribuzione lavoratori assunti ante 23/12/2015	Scatti di anzianità (1/7/1992)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Quadro	1.716,37 + 60 (*)	4	70,6	28,92
I	1.635,12	4	65,9	27,89
II	1.488,04	3,5	57,3	26,34
III	1.341,30	3,5	48,8	24,79
IV	1.229,82	3,5	42,3	23,24
V	1.158,94	3	38,2	22,72
VI	1.093,06	3	34,4	21,69
VII	1.007,51	3	29,4	20,66

(\*) Indennità di funzione

**Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi****Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
<b>Totale</b>	<b>4.449,43</b>

**Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
<b>Totale</b>	<b>4.333,43</b>

**Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.7.2004	185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
<b>Totale</b>	<b>4.230,14</b>

**Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2005	103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
<b>Totale</b>	<b>4.023,56</b>

**Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2008	155,00
<b>Totale</b>	<b>3.755,00</b>

**Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
<b>Totale</b>	<b>3.600,00</b>

**Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012**

Minimo contrattuale dall'1.4.2012	3.735
<b>Totale</b>	<b>3.735,00</b>

**Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013**

Minimo contrattuale dall'1.7.2013	3.890
<b>Totale</b>	<b>3.890,00</b>

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013<sup>1</sup>Tabella 2: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAFF ridotta<sup>5</sup>  
(CSC 7.01.XX, 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAFF		0,11	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>17,45</b>	<b>36,12</b>	<b>36,12</b>	<b>33,68</b>	<b>33,68</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>5,84</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013<sup>1</sup>Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera  
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti  
(CSC 7.04.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>17,45</b>	<b>38,17</b>	<b>38,17</b>	<b>35,73</b>	<b>35,73</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>5,84</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2017<sup>1</sup>

**Tabella 3: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera  
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX )  
Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti  
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
<b>NASPI</b>	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	<b>1,31</b>	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		<b>0,90</b>	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA' <sup>6</sup>		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>18,35</b>	<b>39,07</b>	<b>39,07</b>	<b>36,63</b>	<b>35,73</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>6,44</b>	<b>9,49</b>	<b>9,49</b>	<b>9,49</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2017<sup>1</sup>Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta<sup>5</sup>  
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX )

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA' <sup>6</sup>		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>18,35</b>	<b>37,02</b>	<b>37,02</b>	<b>34,58</b>	<b>33,68</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>6,44</b>	<b>9,49</b>	<b>9,49</b>	<b>9,49</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013<sup>1</sup>Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera  
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>17,45</b>	<b>38,94</b>	<b>38,94</b>	<b>35,73</b>	<b>35,73</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>5,84</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013<sup>1</sup>Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAF ridotta<sup>5</sup>  
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>17,45</b>	<b>36,89</b>	<b>36,89</b>	<b>33,68</b>	<b>33,68</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>5,84</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-



## ALIQUOTE CONTRIBUTIVE (note)

1) Per i lavoratori non a tempo indeterminato, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, è dovuto un contributo addizionale NASPI pari all'1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale.

2) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, l'aliquota a loro carico è ridotta di  
 - 8,5 punti nel primo anno  
 - 7 punti nel secondo anno.  
 Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1.1.2012 - 31.12.2016 lo sgravio è totale nei primi tre anni (è dovuto unicamente il contributo dell'1.61% per finanziare l'ASPI).

3) A decorrere dal 1.2.2001 l'esonero dall'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). L'esonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali.

A decorrere dal 1.1.2006 l'esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989 è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005).

CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68

CUAF ridotta	0,43 – 0,43 = 0
MATERNITA'	0,24 – 0,24 = 0
DISOCCUPAZIONE	1,31 – <u>1,13</u> = 0,18
	1,80

4) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per l'anno 2016 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992).

5) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974).

6) Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 71, della legge n. 92/2012, a decorrere dall' 1/1/2017 è abrogato il contributo previsto all'art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991.

## TABELLE CONTRIBUTI

Minimali Inail - Anno 2016 <sup>1,2</sup>

	Tempo pieno		Tempo parziale	
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile		€ 7,15 orario	
Dirigente (retribuzione convenzionale)	Fino al 30 giugno 2016	Dal 1° luglio 2016	Fino al 30 giugno 2016	Dal 1° luglio 2016
	€ 106,20 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 100,26 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 12,53	€ 12,53

Minimali Inps - Anno 2017 <sup>2</sup>

	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile	€ 7,15 orario
Dirigenti	€ 131,89 giornaliero € 3.429,14 mensile	€ 19,74 orario

<sup>1</sup> Circolare Inail n. 36 dell'11 ottobre 2016<sup>2</sup> Circolare Inps n. 19 del 31 gennaio 2017

## Cassa integrazione Guadagni Straordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2017)	Limite massimo	Riduzione contributiva
Fino a € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 971,71 mensili	5,84%
Oltre € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1.167,91 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

## Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.965,60 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,80%	1%	14,45%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 7.965,60 t. 1.991,42 m. 663,80	592,25 148,06 49,35	8.557,85 2.139,46 713,15
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,84%	1%	14,49%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 7.989,36 t. 1.997,34 m. 665,78	592,20 148,05 49,35	8.581,56 2.145,39 715,13
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,87%	1%	14,52%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 8.007,12 t. 2.001,78 m. 667,26	592,25 148,06 49,35	8.599,37 2.149,84 716,61
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,91%	1%	14,56%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 8.030,85 t. 2.007,71 m. 669,23	592,25 148,06 49,35	8.623,09 2.155,77 718,59
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,95%	1%	14,60%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 8.054,53 t. 2.013,63 m. 671,21	592,25 148,06 49,35	8.646,78 2.161,69 720,56
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,99%	1%	14,64%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 8.078,28 t. 2.019,57 m. 673,19	592,20 148,05 49,35	8.670,48 2.167,62 722,54
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,88% Agg. 2,03%	1%	14,91%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 8.238,12 t. 2.059,53 m. 686,51	592,20 148,05 49,35	8.830,32 2.207,58 735,86
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52

## Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,80%	1%	6,70%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 3.375,79 t. 843,94 m. 281,31	592,25 148,06 49,35	3.968,04 992,01 330,67
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,84%	1%	6,74%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 3.399,48 t. 849,87 m. 283,29	592,20 148,05 49,35	3.991,68 997,92 332,64
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,87%	1%	6,77%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 3.417,24 t. 854,31 m. 284,77	592,25 148,06 49,35	4.009,49 1.002,37 334,12
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,91%	1%	6,81%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 3.440,94 t. 860,23 m. 286,74	592,25 148,06 49,35	4.033,19 1.008,29 336,09
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,95%	1%	6,85%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 3.464,63 t. 866,16 m. 288,72	592,25 148,06 49,35	4.056,88 1.014,22 338,07
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,90% Agg. 1,99%	1%	6,89%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 3.488,28 t. 872,07 m. 290,69	592,20 148,05 49,35	4.080,48 1.020,12 340,04
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,97% Agg. 2,03%	1%	7%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 3.553,44 t. 888,36 m. 296,12	592,20 148,05 49,35	4.145,64 1.036,41 345,47
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,41%	1,87%	9,78%	45.940,00 annui	1.1.2011	a. 3.633,84 t. 908,46 m. 302,82	859,08 214,77 71,59	4.492,92 1.123,23 374,41
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,46%	1,87%	9,83%	45.940,00 annui	1.1.2014	a. 3.656,82 t. 914,20 m. 304,73	859,08 214,77 71,59	4.515,90 1.128,97 376,32

## Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (3° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,51%	1,87%	9,88%	45.940,00 annui	1.1.2016	a. 3.679,80 t. 919,95 m. 306,65	859,08 214,77 71,59	4.538,88 1.134,72 378,24
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,98
ASS. ANTONIO PASTORE	-	-	-	-	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,12 t. 32,28 m. 10,76	129,12 32,28 10,76	258,24 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.

Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.

### Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
	1.6.2011	350	56	406
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: [www.quas.it](http://www.quas.it) - Codice IBAN IT43W0832703399 00000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. \*Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 03202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

### EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini

Tipologia lavoratori	Quota di iscrizione (una tantum)	Contributo mensile	
		Datore di lavoro	Lavoratore <sup>1</sup>
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
Apprendisti full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----
Apprendisti part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----

<sup>1</sup> Dal 1° gennaio 2014

\* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:

Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);

F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).

### Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo <sup>1</sup>			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore <sup>2</sup>	Datore di lavoro <sup>3</sup>	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale <sup>4</sup>
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% <sup>5</sup>	0,55%	1,55%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.

(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.

(4) Istruzioni al sito [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)

(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.

**Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano**

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 030690179800005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da novembre 2016		Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da novembre 2016	
<b>Quadri</b>		3,55		<b>Apprendisti 2a metà</b>			
1		3,27		2		2,61	
2		2,94		3		2,37	
3		2,61		4		2,21	
4		2,37		5		2,06	
5		2,21		6		2,06	
6		2,06					
7		1,88		<b>Operatori di vendita</b>			
<b>Apprendisti 1a metà</b>				1a categoria		2,28	
2		2,37		2a categoria		2,04	
3		2,21					
4		2,06					
5		1,88					
6		1,88					

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,30% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

**Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto**

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%

## Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente) dei contributi
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	e 21.691,00	e 247,90	e 12.395,00	e 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	e 24.548,00	e 248,00	e 14.027,00	e 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	e 24.548,00	e 700,00	e 14.027,00	e 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	e 25.481,00	e 727,00	e 14.561,00	e 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	e 26.603,00	e 759,00	e 15.202,00	e 381,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010	e 27.667,00	e 789,00	e 15.810,00	e 396,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2012	30.000,00	800,00	20.000,00	400,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2013	32.500,00	824,00	22.000,00	412,00	6,875%+6,875%
Dal 1°/1/2014	35.000,00	834,00	23.000,00	417,00	7,10%+7,10%
Dal 1°/1/2015	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,325%+7,325%
Dal 1°/1/2016	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,55%+7,55%
Dal 1°/1/2017	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,775%+7,775%

\* Da aggiornare annualmente in base all'indice Istat

## Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali

Provvigioni annue	Aliquota contributiva dal 1.1.2016
Fino a euro 13.000.000,00	4%
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00	2%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00	1%
Oltre euro 26.000.000,00	0,5%

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.



**TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)**

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
<b>Limite scaglione mensile</b>					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

**TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito**

Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dall'1.1.2015

ANNO 2012	
Scaglioni	Aliquota
Fino a euro 15.000,00	1,23%
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	1,58%
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	1,72%
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	1,73%
Oltre euro 75.000,00	1,74%

(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36

**TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico**

**A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)**

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.880 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 €	978 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: 902 € X $\frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{20.000}$
reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 €	978 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

**B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)**

**Coniuge**

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazione per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

**Figli a carico**

figlio di età inferiore a 3 anni	1.220 €	figlio di età superiore a 3 anni	950 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni	1.620 €	superiore a 3 anni	1.350 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacità è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

**Altri familiari a carico**

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.

**UNIEMENS (Denuncia individuale)**

**Assegno per il nucleo familiare**

Codice Uniemens	Causale restituzione
F101	Restitut. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
F110	Restitut. assegni nucleo famil. indebiti
Codice Uniemens	Causale recupero
H017	Recupero assegni familiari arretrati
H301	Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
L036	Recupero assegni nucleo familiare arretrati

**Malattia**

Codice Uniemens	Causale restituzione
E705	Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
E775	Restituzione indennità malattia indebita
E790	Restituzione indennità donatori midollo osseo
E791	Restituzione indennità donatori di sangue
Codice Uniemens	Causale recupero
E778	Differenze indennità malattia
S110	Indennità donatori di sangue
S111	Conguaglio differenze per donatori di sangue
S112	Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
S113	Differenza indennità donatori midollo osseo

**Maternità**

Codice Uniemens	Causale restituzione
E776	Restituzione indennità maternità indebita
E780	Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
M070	Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Codice Uniemens	Causale recupero
D900	Indennità riposi per allattamento arretrati
E779	Differenze indennità maternità già liquidata
L053	Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
L054	Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
L055	Differenza indennità maternità facoltativa
L056	Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
L057	Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6)
L058	Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
L070	Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)

Tabelle codici "Tipi di contribuzione" di uso più frequente per argomento:

**Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011**

Tipologia di apprendista	Codice Uniemens
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%	J0 (J zero)
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%	J1
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%	J2
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J3
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J4
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J5

## UNIEMENS (Denuncia individuale)

### Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003

Tipologia	Codice Uniemens	Misura agevolazione
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici	A0	Lavoratori esclusi dagli incentivi
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento	B1	Riduzione del 25%
	B2	Riduzione del 40%
	B3	Riduzione del 50%
	B4	Riduzione del 100%
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento	C1	Riduzione del 25%
	C2	Riduzione del 40%
	C3	Riduzione del 50%
	C4	Riduzione del 100%
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento	D1	Riduzione del 25%
	D2	Riduzione del 40%
	D3	Riduzione del 50%
	D4	Riduzione del 100%
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento	E1	Riduzione del 25%
	E2	Riduzione del 40%
	E3	Riduzione del 50%
	E4	Riduzione del 100%
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico assunti con contratto di inserimento	F1	Riduzione del 25%
	F2	Riduzione del 40%
	F3	Riduzione del 50%
	F4	Riduzione del 100%

### Agevolazioni per l'assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi

Tipologia	Codice Uniemens
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	58
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	M8
<b>Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità</b>	
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	75
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	76
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	77
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S5
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S6
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	S7
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	M5
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	M6
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	M7

## UNIEMENS (Denuncia individuale)

### Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs

Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	P5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	P6
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriore 12 mesi (art. 8, comma 4)	P7
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S1
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S2
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S3
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	F5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	F6
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	F7

### Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi

Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	86
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	S4
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	M4

### Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità

Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	82
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	68

### Incentivo al reimpiego dei dirigenti

Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi	92
---	----

### Altri codici di uso comune

00	Nessuna particolarità contributiva
01	Versamento del contributo lvs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
04	Versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
05	Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
06	Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
07	Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
08	Versamento del contributo per l'indennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
09	Versamento del contributo per l'indennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
10	Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
11	Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
13	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
14	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
35	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
36	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
41	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
42	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
51	Cittadini Usa con opzione per lvs nel paese di origine
52	Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 863/84

**UNIEMENS (Denuncia individuale)**

59	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cas-sintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
66	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001)
67	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
G0	Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
H0	Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005

**UNIEMENS (Denuncia aziendale)****Fondo Interprofessionale - Adesione**

FITE	FOR.TE
FODI	FON.DIR

**Fondo Interprofessionale - Revoca**

REDI	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
REVO	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali

**Contribuzione assistenza contrattuale**

W020	Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
W030	Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali

**Trattamento fine rapporto**

CF11	Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
CF30	Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
PA10	Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
PA20	Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
PF10	Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
PF20	Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
PE30	Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
RF01	Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria

**Altri**

A700	Multe disciplinari
A800	Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
D100	Interessi differimento
M000	Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
M001	Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
M110	Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
M119	Restituzione incentivo programma Pari 2007
M217	Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
M900	Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
M980	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
S060	Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Q900	Oneri accessori al tasso legale
Q920	Sanzioni civili
A810	Rest. sanzioni ex L. 146/90
G800	Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
L401	Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
L402	Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
L405	Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
L407	Arretrati beneficio Legge 291/2004
L424	Conguaglio incentivo programma Pari 2007
L508	Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
L601	Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
L613	Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
L615	Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
N954	Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009

### TABELLE VARIE

#### Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Dicembre	135,8	0,966	2,224
ANNO 2010	Dicembre	138,4	1,914	2,936
ANNO 2011	Dicembre	104,0	3,173	3,880
ANNO 2012	Dicembre	106,5	2,403	3,302
ANNO 2013	Dicembre	107,1	0,563	1,922
ANNO 2014	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2015	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2016	Dicembre	100,30	0,295	1,795
ANNO 2017	Gennaio	100,60	0,224	0,349

(\*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

### Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio)	Esente fino a € 46,48 giornalieri	Esente fino a € 77,47 giornalieri	Esente fino a € 46,48 giornalieri	Esente fino a € 77,47 giornalieri
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio	Esente fino a € 30,99 giornalieri	Esente fino a € 51,65 giornalieri	Esente fino a € 30,99 giornalieri	Esente fino a € 51,65 giornalieri
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio	Esente fino a € 15,49 giornalieri	Esente fino a € 25,82 giornalieri	Esente fino a € 15,49 giornalieri	Esente fino a € 25,82 giornalieri
Rimborso altre spese anche non documentabili	Esente fino a € 15,49 giornalieri	Esente fino a € 25,82 giornalieri	Esente fino a € 15,49 giornalieri	Esente fino a € 25,82 giornalieri
Spese di vitto e alloggio	Esente	Esente	Esente	Esente
Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci)	Esente	Esente	Esente	Esente
Ogni altra spesa	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%



## Indice

### AMBIENTE

▶ Proroghe relative a Mud e Sistri .....	Pag. 63
▶ Conai - Diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica .....	Pag 64
▶ Centri di raccolta per i Raee - Nuovo bando .....	Pag. 64
▶ Iscrizione albo gestori. Reciprocità Unione europea e Confederazione svizzera. ....	Pag 65

## In primo piano

### Proroghe relative a Mud e Sistri

Con la legge n. 19 del 27 febbraio 2017 è stato approvato in via definitiva il decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (cosiddetto “Milleproroghe”) dalla Camera dei deputati che ha licenziato il testo legislativo dal Senato con modifiche. ▼

Per quanto riguarda il settore ambientale occorre segnalare che per il Mud 2017 (Modello unico di dichiarazione ambientale) non è stata introdotta alcuna novità relativa alla compilazione della dichiarazione.

Resta quindi confermato quanto abbiamo già descritto nella precedente circolare n. 5 del 9 febbraio 2017. Si sottolinea che la scadenza, invece, è prorogata a martedì 2 maggio 2017, essendo il 30 aprile (data ormai consolidata negli anni) giorno festivo.

Il testo della legge prevede altresì la proroga, per la ennesima volta e fino al 31 dicembre 2017, circa il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti al Sistri.



## Ambiente - Politiche energetiche

Pertanto, per tutto il 2017, resterà in vigore il sistema del “doppio binario” con le stesse procedure del 2016: la sopravvivenza dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione del rifiuto in forma cartacea insieme alla formulazione digitale del rifiuto (schede Sistri).

Viene anche prorogato, fino al subentro del nuovo concessionario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, il dimezzamento delle sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo inerente l'iscrizione stessa (art. 260 bis commi 1 e 2 del Dlgs 152/2006).

Il pagamento e l'iscrizione si devono effettuare entro il 30 aprile.

## Conai - Diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica

Il Conai sta trasmettendo a un campione di ditte consorziate (selezionato tra le aziende che producono/importano imballaggi in plastica, oggetto di dichiarazioni a Conai tramite i moduli 6.1, 6.2 e 6.10 per l'anno 2016) una comunicazione che riguarda un questionario via web.

Prende forma quindi, come avevamo già annunciato l'iniziativa sulla plastica volta a conoscere lo stato del settore.

Tale azione mira ad avere sia indicazioni di carattere generale in merito al progetto di diversificazione contributiva, sia informazioni più precise (i quantitativi sono espressi nella misura della tonnellata) rispetto ad altre tipologie di imballaggi prodotte/importate dalla ditta consorziate e già oggetto di dichiarazione a Conai per l'anno 2016.

Il test durerà almeno sei mesi prima che venga decisa l'entrata in vigore del nuovo sistema per la plastica (presumibilmente l'operazione comincerà agli inizi del 2018).

## Centri di raccolta per i Raee - Nuovo bando

Lo speciale programma di contributi denominato “Fondo 13 euro/tonnellata premiata”, previsto dall'Accordo di programma tra Anci, centro di coordinamento Raee (in sigla Cdc Raee), produttori di Aee e associazioni che riuniscono le aziende della raccolta, è finalizzato alla realizzazione, allo sviluppo e all'adeguamento dei centri di raccolta dei Raee.

I Comuni che non hanno ancora realizzato i centri di raccolta Raee (Cdr) potranno beneficiare del bando e ottenere contributi al fine di incentivare la raccolta dei Raee domestici.

La novità del bando è l'introduzione di una specifica “Misura 4” riservata unicamente ai soggetti che non hanno ancora un Cdr registrato al Cdc Raee, in aggiunta alle altre 3 già esistenti.

## Ambiente - Politiche energetiche

Il nuovo bando si articola quindi come segue:

- Misura 1. Realizzazione delle opere presso il Cdr e/o acquisto di beni per l'operatività dello stesso, già effettuati entro i 12 mesi precedenti la pubblicazione del bando.
- Misura 2. Realizzazione delle opere presso il Cdr e/o acquisto di beni per l'operatività dello stesso, che non siano già effettuati al momento della pubblicazione del bando (da ultimare però entro 12 mesi).
- Misura 3. Realizzazione di sistemi per la raccolta continuativa dei Raee domestici sul territorio (ad esempio: sistemi innovativi per il ritiro domiciliare, per la raccolta puntuale dei Raee presso scuole e centri commerciali).
- Misura 4. Interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi Cdr.

Per quest'ultima specifica situazione, totalmente nuova, occorre tuttavia registrarsi prima sul sito Cdc Raee ([www.cdcrree.it](http://www.cdcrree.it)) e poi presentare richiesta, esclusivamente on line, di contributo, compilando l'apposito "Modello di domanda" disponibile sui portali web del Cdc Raee e dell'Anci ([www.anci.it](http://www.anci.it)).

I contributi destinati al finanziamento del bando vengono raccolti attraverso la costituzione, da parte dei sistemi collettivi presso il Cdc Raee, di un apposito fondo con una contribuzione pari a 13 euro per ogni tonnellata di Raee ritirata dai centri di raccolta (Cdr) iscritti al Cdc Raee e premiata ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo di programma.

La dotazione del fondo è pari a 1.555.523 euro (comprensivi delle risorse economiche avanzate dai precedenti bandi Raee). Il 50% del fondo finanzia l'ammodernamento dei Cdr già esistenti (Misure 1, 2 e 3), mentre il restante 50% sarà destinato alla realizzazione di nuovi Cdr (Misura 4).

## Iscrizione Albo gestori Reciprocità Unione europea e Confederazione svizzera

L'Albo gestori ambientali ha fornito chiarimenti in merito al trattamento di reciprocità Unione europea-Confederazione svizzera per l'applicazione dell'art. 10 comma 2 lett. a) del Dm 120/2014 sulla possibilità di iscrizione all'Albo delle imprese stabilite in uno Stato estero non comunitario.

Il tema in questione riguarda l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ratificato con legge del 15 novembre 2000 n. 364.

La circolare del 26 ottobre 2016 dell'Albo gestori cita infatti l'articolo 5 dell'accordo sopra richiamato, che prevede la possibilità per le società di svolgere, sul territorio dell'altra parte contraente, un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

È importante anche che siano verificate tutte le condizioni di cui all'allegato 1, parte IV, della legge 15/11/2000 n. 364.

Per quanto sopra detto il comitato nazionale dell'Albo gestori ritiene quindi che il provvedimento di iscrizione dovrà contenere la seguente prescrizione:

"L'impresa risulta iscritta con la limitazione di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile ai sensi dell'art. 5 legge 364 del 15/11/2000".





## Indice

### IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

▶ Disposizioni varie – Spesometro – Decreto Milleproroghe – Conversione in legge n. 19 del 27 febbraio 2017. . . . .	<b>Pag.</b>	<b>67</b>
▶ Acquisti senza applicazione dell' Iva oltre i limiti del plafond – Regolarizzazione violazione – Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 16 del 6 febbraio 2017. . . . .	<b>Pag.</b>	<b>71</b>
▶ Detrazione spese universitarie – Scontrino parlante – Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 24 del 27 febbraio 2017. . . . .	<b>Pag.</b>	<b>72</b>
▶ Anagrafe italiani residenti all' estero – Approvazione modalità di acquisizione dati dei richiedenti l' iscrizione – Definizione criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati – Provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2017. . . . .	<b>Pag.</b>	<b>73</b>
▶ Dichiarazione annuale Iva/2017 – Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 26 del 6 marzo 2017. . . . .	<b>Pag.</b>	<b>74</b>

## In primo piano

### Disposizioni varie - Spesometro - Decreto Milleproroghe Conversione in legge n. 19 del 27 febbraio 2017

Il cosiddetto decreto Milleproroghe è stato convertito in legge. In sede di conversione in legge sono state inserite numerose novità, tra le quali si segnalano:

- la trasmissione telematica all' Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (cosiddetto nuovo spesometro) su base semestrale;
- la soppressione dell' obbligo di comunicazione dei beni dati in godimento ai soci;
- l' obbligo di comunicazione per acquisti intracomunitari fino al 31 dicembre 2017. ▶



## Tributario

Sul supplemento ordinario n. 14/L alla Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 è stata pubblicata la legge 27 febbraio 2017 n. 19, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative" (cosiddetto decreto Milleproroghe).

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni fiscali, introdotte in sede di conversione in legge ed entrate in vigore il 1° marzo 2017.

**Lavoratori rimpatriati (articolo 3, comma 3-novies)**

Si ricorda che i lavoratori rimpatriati hanno la facoltà di scegliere fra due differenti regimi fiscali per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo.

Il primo regime fiscale stabilisce che i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche in esame concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'Irpef, in misura ridotta, pari al 20% per le lavoratrici e al 30% per i lavoratori.

Il secondo regime prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del suo ammontare.

È stato prorogato al 30 aprile 2017 il termine per l'esercizio dell'opzione per i lavoratori dipendenti cosiddetti rimpatriati che non l'hanno già esercitata.

Le modalità attuative saranno individuate con successivo ed apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

**Detrazione Irpef in caso di acquisto di abitazione direttamente dalle imprese costruttrici (articolo 9, comma 9-octies)**

È prorogata dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 la possibilità di detrarre, ai fini Irpef, dall'imposta lorda, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva, in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

**Obbligo di comunicazione per acquisti intracomunitari (articolo 13, commi da 4-ter a 4-quinquies)**

È prorogato al 31 dicembre 2017 l'obbligo di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea.

In base alle novità introdotte dal DL n. 193/2016, i modelli Intrastat per gli acquisti ed i servizi ricevuti erano stati soppressi con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

**Soppressione dell'obbligo di comunicazione dei beni dati in godimento ai soci (articolo 13, comma 4-sexies)**

Le disposizioni, di seguito illustrate, sono state abrogate.

In merito ai beni dati in godimento ai soci, si ricorda che, al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi in cui i costi relativi ai beni dell'impresa erano concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicavano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento.

Era demandato all'Agenzia delle Entrate il compito di controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che avevano utilizzato i beni concessi in godimento, tenendo conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

**Soppressione della disposizione sul presidio a contrasto dell'evasione internazionale (articolo 13, comma 4-septies)**

Le disposizioni, di seguito illustrate, sono state soppresse.



## Tributario

Era demandato ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale (art.1, comma 147, L n. 208/2015).

**Semplificazione in tema di contratti di affitto a canone concordato (articolo 13, comma 4-octies)**

È abrogata, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, la disposizione che subordinava la facoltà di usufruire dell'abbattimento, in misura pari al 30%, del reddito imponibile derivante da contratti di affitto a canone concordato, all'indicazione, da parte del locatore, nella dichiarazione dei redditi, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'Ici (art. 8, comma 2, L n. 431/1998).

**Coordinamento della disciplina Ires e Irap con le disposizioni di cui al Dlgs n. 139/2015 (articolo 13-bis)**

Sono estese le modalità di determinazione del reddito, previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs, anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali, redatti dall'Organismo italiano di contabilità (Oic), ad eccezione delle micro-imprese (comma 2, lettera a), n. 1) che modifica l'art. 83/Tuir).

Si consente a tali soggetti il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale (art. 109, commi 1 e 2, Tuir, come previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto Mef 1 aprile 2009, n. 48, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali) ovvero delle ipotesi in cui la rappresentazione di bilancio per ragioni di ordine fiscale cede il passo alla gestione degli effetti fiscali sulla base della natura giuridica delle operazioni (come nelle fattispecie aventi ad oggetto titoli partecipativi recata dall'art. 3 del predetto Dm n. 48/2009), al fine di garantire l'applicazione di istituti fiscali quali l'esenzione delle plusvalenze e l'esclusione dei dividendi (comma 2, lettera a), n. 2), che aggiunge un nuovo comma 1-bis all'art. 83, Tuir).

A tal fine, ai soggetti che adottano in nuovi Oic si applicano le disposizioni contenute nei decreti di attuazione dell'art.1, comma 59, L n. 244/2007 e dell'art. 4, comma 7-quater, Dlgs n. 38/2005 in materia di principi contabili internazionali.

Coerentemente con le modifiche apportate dalle norme in esame, viene prorogato di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni Irap in favore delle imprese interessate dalle novità contabili in esame, con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Sono quindi apportate alcune modifiche di coordinamento al Tuir.

Ai fini della determinazione del Rol (risultato operativo lordo, cioè la differenza tra il valore e i costi della produzione) non si tiene conto dei componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda (comma 2, lettera b)); si introduce un unico limite di deducibilità delle spese relative a più esercizi, costituito dalla quota delle stesse imputabile a ciascun esercizio, ad eccezione delle spese di rappresentanza (lettera c)); si consente il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dei componenti negativi anche ai soggetti che adottano i nuovi Oic, con riferimento a quei componenti di reddito che non transitano più al conto economico, pur se rilevati nello stato patrimoniale (lettera d)); si introduce la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio alternativi rispetto a quelli della Bce, purché si tratti di quotazioni fornite da operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità (lettera e)); si disciplina il trattamento fiscale della nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, che sono iscritti a bilancio al valore di fair value (lettera f)).

In merito alle modalità di determinazione della base imponibile, anche a fini Irap, sono esclusi i componenti positivi e negativi derivanti da trasferimenti di azienda.

Le nuove norme decorrono dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, anche ai fini Irap.

È previsto un regime transitorio per i derivati diversi da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, la cui valutazione assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo.



## Tributario

Sono previste norme speciali finalizzate a garantire, ai fini fiscali (anche a fini Irap), la cristallizzazione delle rettifiche operate in sede di prima applicazione dei nuovi Oic.

Le nuove norme si applicano anche in caso di successivo aggiornamento dei principi contabili nazionali da parte dell'Oic.

È previsto un regime transitorio per le spese "fiscamente capitalizzate" dai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (cosiddetti Ias/Ifrs Adopter), i quali possono mantenere il precedente regime fiscale.

Viene autorizzato il Ministro dell'Economia e delle Finanze ad adottare disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap in caso di approvazione o aggiornamento dei principi contabili nazionali.

È demandato a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze la revisione delle disposizioni, recate dal citato Dm 1° aprile 2009, n. 48 e dal Dm 8 giugno 2011 (recante disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap) per la determinazione della base imponibile Ires e Irap dei soggetti Ias/Ifrs Adopter ora applicabili anche ai soggetti che adottano i nuovi Oic, nonché, al comma 11, delle disposizioni recate dal Dm 14 marzo 2012, concernente l'attuazione della disciplina dell'aiuto alla crescita economica (Ace).

**Disposizione recante misure per il recupero dell'evasione (articolo 14-ter)**

Per il primo anno di applicazione, la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (cosiddetto nuovo spesometro) è effettuata su base semestrale.

Il termine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017 (per un esame completo vedi ns. circ. n. 174/2016).

Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.

Per quanto riguarda l'adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva rimangono ferme le scadenze trimestrali.

**Disposizione in materia di lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali (articolo 14-quater)**

La legge di bilancio 2017 ha previsto l'inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, previa richiesta, in considerazione dell'istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali (vedi ns. circ. n. 184/2016).

Allo scopo di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, si prevede che la probabilità di vincita dei premi della lotteria legata allo scontrino fiscale è aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

È prorogato dal 1° marzo 2017 al 1° novembre 2017 l'avvio dell'applicazione sperimentale della lotteria nazionale legata agli scontrini, limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.



## Acquisti senza applicazione dell'Iva oltre i limiti del plafond Regolarizzazione violazione Risoluzione n. 16 dell'Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2017

### Sintesi

*Forniti chiarimenti sulla regolarizzazione della violazione commessa nel caso di acquisti senza applicazione dell'Iva oltre i limiti del plafond.*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 16 del 6 febbraio 2017, recante: "Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Acquisti senza applicazione dell'Iva oltre i limiti del plafond. Regolarizzazione della violazione".

È prevista la non imponibilità delle cessioni e delle prestazioni di servizi fatte agli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni senza il pagamento dell'imposta (art. 8, comma 1, lett. c), Dpr n. 633/1972).

Nel caso di operazioni senza addebito dell'imposta effettuate oltre il limite del plafond disponibile, nei confronti del cessionario/committente, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento dell'imposta, oltre al recupero dell'imposta non assolta e degli interessi.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha soffermato la propria attenzione sulla possibilità di ravvedere la violazione commessa nel caso di acquisti oltre il limite del plafond disponibile, senza il pagamento dell'imposta in esame.

L'Agenzia delle Entrate afferma che è possibile regolarizzare la suddetta violazione secondo le seguenti procedure:

#### • procedura a)

richiesta al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell'Iva, restando, comunque, a carico dell'acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l'istituto del ravvedimento.

#### • procedura b)

1. emissione di un'autofattura, in duplice esemplare, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata;
2. versamento dell'imposta e degli interessi;
3. annotazione dell'autofattura nel registro degli acquisti;
4. presentazione di una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
5. indicazione in dichiarazione di una posta a debito pari all'Iva assolta, al fine di evitare una doppia detrazione;
6. versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione in misura ridotta.

#### • procedura c)

1. emissione di un'autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento;
2. assolvimento dell'Iva in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro Iva delle vendite, nonché annotazione dell'autofattura anche nel registro Iva degli acquisti;
3. presentazione di una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
4. versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione prevista.

La presentazione dell'autofattura al competente ufficio costituisce l'adempimento finale della procedura di regolarizzazione; tale obbligo può essere assolto anche in un momento successivo alla liquidazione/versamento dell'imposta e al conseguente esercizio del diritto alla detrazione mediante annotazione dell'autofattura nel registro degli acquisiti, purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva, nella quale sono riepilogati i risultati delle singole liquidazioni periodiche ed è determinata l'imposta a debito o a credito relativa all'anno in cui la violazione è stata regolarizzata.

La presentazione all'ufficio dell'autofattura in un momento successivo all'esercizio della detrazione, purché entro il termine della presentazione della dichiarazione Iva, non pregiudica il controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate della posizione del cessionario, autore della violazione, senza alcuna conseguenza sulla posizione del cedente.





## Detrazione spese veterinarie - Scontrino parlante Risoluzione n. 24 dell'Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2017

### Sintesi

*Per le spese sostenute per l'acquisto di farmaci veterinari serve solo lo scontrino parlante, non è più necessaria la prescrizione medica.*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 24 del 27 febbraio 2017, recante: "Consulenza giuridica – detrazione spese veterinarie".

È prevista una detrazione Irpef del 19% delle spese veterinarie sostenute nell'anno fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (art. 15, comma 1, lettera c-bis), Tuir).

Tale limite è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

È possibile portare in detrazione solo le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

Con la risoluzione in esame viene precisato che le spese veterinarie ammesse alla detrazione riguardano:

- le prestazioni professionali rese dal veterinario;
- l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario;
- le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.

L'amministrazione finanziaria ritiene che le spese relative all'acquisto di medicinali, anche veterinari, sono detraibili a condizione che siano certificate da scontrino "parlante", il quale dovrà riportare, oltre al codice fiscale del soggetto destinatario, anche la natura e la quantità dei medicinali acquistati.

Inoltre, i farmaci certificati da scontrino "parlante" sono detraibili anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal ministero della salute.

Pertanto, per le spese sostenute per l'acquisto di farmaci veterinari serve lo scontrino parlante, non è più necessaria la prescrizione medica.

Per le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia prescritti dal veterinario, tali spese non sono detraibili, poiché non possono essere considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all'area alimentare.



## **Anagrafe italiani residenti all'estero - Approvazione modalità di acquisizione dati dei richiedenti l'iscrizione - Definizione criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati** **Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2017**

### **Sintesi**

*Definiti le modalità di acquisizione dei dati dei richiedenti l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e i criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 3 marzo 2017, recante: "Modalità di acquisizione dei dati dei richiedenti l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e definizione dei criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati".

I dati dei richiedenti l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) sono resi disponibili all'Agenzia delle Entrate entro i sei mesi successivi alla richiesta, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

Con il provvedimento in esame è previsto che, in via transitoria e fino alla completa attuazione del piano Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente), che subentrerà alle anagrafi esistenti (Aire) tenute dai comuni, le modalità di trasmissione dei dati dei richiedenti l'iscrizione all'Aire sono quelle stabilite dagli accordi convenzionali di cooperazione informatica tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Interno, che già assicurano l'accesso ai dati contenuti nell'Aire centrale e la trasmissione delle informazioni sui richiedenti l'iscrizione.

In relazione ai criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi alle attività finanziarie e agli investimenti patrimoniali esteri non dichiarati, il provvedimento in esame definisce i principali elementi da utilizzare per l'attività di analisi del rischio con riferimento a tale tipologia di contribuenti.

In particolare, i controlli saranno prioritariamente indirizzati nei confronti dei soggetti, richiedenti l'iscrizione all'Aire, che presentano significativi elementi segnaletici di una effettiva permanenza in Italia, individuati secondo i seguenti criteri:

- residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata;
- movimenti di capitale da e verso l'estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell'ambito del monitoraggio fiscale;
- informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all'estero, trasmesse dalle amministrazioni fiscali estere nell'ambito di direttive europee e di accordi di scambio automatico di informazioni;
- residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
- atti del registro segnaletici dell'effettiva presenza in Italia del contribuente;
- utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
- disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
- titolarità di partita Iva attiva;
- rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
- titolarità di cariche sociali;
- versamento di contributi per collaboratori domestici;
- informazioni trasmesse dai sostituti d'imposta con la Cu e con il modello 770;
- informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva.

Con riferimento, invece, all'individuazione delle attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati, assumo particolare rilievo i dati pervenuti dalle autorità fiscali estere, nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sulla base delle direttive europee o di accordi internazionali mentre, a livello extra-Ue, la stessa tipologia di informazioni viene scambiata nell'ambito di accordi con i governi di altri Stati esteri.

In particolare, le informazioni che possono essere oggetto di scambio, tra le altre, sono quelle relative alle proprietà immobiliari estere detenute dai soggetti residenti oppure quelle di natura finanziaria relative ai conti detenuti all'estero.



## Dichiarazione annuale Iva/2017 Risoluzione n. 26 dell' Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2017

### Sintesi

*In merito alle dichiarazioni annuali Iva/2017 considerate tempestive se pervenute entro il 3 marzo 2017, gli adempimenti fiscali aventi scadenza successiva al 28 febbraio 2017 e connessi al "termine di presentazione" di tale dichiarazione dovranno essere eseguiti con riferimento al 28 febbraio 2017.*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 26 del 6 marzo 2017, recante: "Dichiarazione annuale Iva/2017 - Chiarimenti sulle scadenze".

Con il comunicato stampa del 1° marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha avvisato che erano eccezionalmente considerate tempestive le dichiarazioni Iva 2017 (per l'anno d'imposta 2016) pervenute entro il 3 marzo 2017 (vedi ns. circ. n. 34/2017).

Con la risoluzione in esame, l'Agenzia precisa che il termine per la presentazione della dichiarazione non è stato prorogato, ma è stato solo consentito di inoltrare la stessa entro il 3 marzo 2017 a quei soggetti che per problemi di rallentamento nel canale di trasmissione non sono riusciti ad inviarla all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio.

Ne consegue che tutti gli adempimenti fiscali aventi scadenza successiva al 28 febbraio 2017 e connessi al "termine di presentazione" del modello di dichiarazione annuale Iva dovranno essere eseguiti facendo riferimento esclusivamente alla data del 28 febbraio 2017.

Per la compensazione cosiddetta "orizzontale" del credito Iva annuale nel modello F24, per importi superiori a euro 5.000 annui l'Agenzia precisa che la stessa potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese di marzo 2017 anche se la dichiarazione annuale è stata presentata dopo il 28 febbraio, ma entro il 3 marzo 2017.

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Decreto legge Milleproroghe - Legge di conversione n. 19 del 27 febbraio 2017 - Pubblicazione in Gazzetta ufficiale ..... **Pag. 75**

### LEGGI E PROVVEDIMENTI

#### Disciplina igienico-sanitaria

- ▶ Etichettatura degli alimenti: schema di decreto sanzioni per violazioni al reg. (Ce) 1169/2011 e al Dlgs 109/1992. .... **Pag. 78**
- ▶ Nuova legge sul vino - Registro sostanze zuccherine - Istruzioni Icqrf e circolare. .... **Pag. 88**

## In primo piano

### Decreto legge Milleproroghe - Legge di conversione n. 19 del 27 febbraio 2017 - Pubblicazione in Gazzetta ufficiale

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 14/L del 28 febbraio 2017 la legge di conversione n. 19, con modificazioni, del Dl 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” (cosiddetto decreto Milleproroghe commentato l’articolo pubblicato nell’Informatore del mese di marzo 2017).

È, pertanto, opportuno evidenziare, per gli ambiti di competenza, le principali modificazioni e integrazioni che il Dl Milleproroghe ha subito in sede di conversione in legge, rinviando, per gli aspetti che non hanno subito variazioni, all’articolo pubblicato nell’Informatore del mese di marzo 2017.

In particolare, la parte I della presente circolare analizza le modificazioni apportate alle norme già commentate del Dl n. 244/2016, mentre la parte II esamina le nuove disposizioni introdotte in sede di conversione in legge. ▶

**I - MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DEL DL 244/2016****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE D'IMPRESA****Concessioni per commercio su aree pubbliche (articolo 6, comma 8)**

La norma in commento è stata integralmente sostituita in sede di conversione.

Al riguardo viene ora previsto che, al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data.

Viene, inoltre, stabilito che le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data.

La norma, infine, specifica che, nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI****Disciplina di taxi e noleggio con conducente (articolo 9, comma 3)**

Il primo periodo della norma in esame dispone (come già commentato nella circolare n. 6) la proroga al 31.12.2017 del termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art. 2, comma 3, del DI n. 40/2010.

In sede di conversione è stato aggiunto un secondo periodo che stabilisce che la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7 bis, comma 1, del DI n. 5/2009 si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017.

Al riguardo giova precisare che l'art. 7bis sopra citato prevede che "nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge n. 21/1992, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l'efficacia dell'art. 29, comma 1 quater, del DI n. 207/2008 è sospesa fino al 31 marzo 2010".

In tale ottica, si segnala che l'art. 29, comma 1 quater, menzionato modifica la disciplina del noleggio con conducente contenuta nella legge n. 21/1992, individuando appositi requisiti, obblighi e sanzioni.

**Termine di pagamento del contributo per gli iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (articolo 9, comma 5)**

La disposizione in commento proroga ulteriormente per l'anno 2017 dal 28 febbraio al 31 marzo il pagamento del contributo dovuto dagli iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all'art. 63, comma 4, della legge n. 298/1974.

**II - NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE D'IMPRESA****Delimitazione dei distretti turistici (articolo 11, comma 3 bis)**

La norma in commento, modificando l'art. 3, comma 5, del DI n. 70/2011, proroga dal 30.6.2016 al 31.12.2017 il termine entro il quale deve essere effettuata la delimitazione dei distretti turistici dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei Beni

## Legale

e delle attività culturali e del Turismo e con i comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori; lo stesso comma 5, inoltre, prevede che il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.

A tal riguardo merita precisare che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 sopra citato, possono essere istituiti, con decreto del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate, i distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

**Servizi automobilistici interregionali di competenza statale (articolo 9, comma 2 bis)**

La norma in esame, aggiungendo un nuovo periodo all'art. 3, comma 3, del Dlgs n. 285/2005, stabilisce che per riunione di imprese ai fini del comma 3 citato si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Viene, inoltre, stabilito con la medesima modifica che gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi (ai sensi del comma 2, lett. g), dell'art. 3 suddetto) relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.

Con riferimento a questa modifica, è opportuno precisare che l'art. 3 del Dlgs n. 285/2005 individua le condizioni che i servizi automobilistici interregionali di competenza statale (ovvero i servizi di linea di trasporto di persone su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni, ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, come definiti dall'art. 2, comma 1 lett. a, del medesimo decreto) devono avere per ottenere l'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Al riguardo, il comma 3 dell'art. 3 citato prevede che, nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, alcune condizioni devono intendersi riferiti alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese, mentre altri alla riunione di imprese.

La norma in commento, infine, impone ai soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale di adeguarsi a tali previsioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, dandone comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevedendo che il Ministero effettua le verifiche entro 90 giorni da tale comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI

**Iscrizione degli avvocati nell'albo speciale per il patrocinio nelle giurisdizioni superiori (articolo 10, comma 2 ter)**

La norma in commento proroga di un ulteriore anno (da 4 a 5) la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo degli avvocati per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori in base ai requisiti previsti prima della riforma forense.

Il testo della legge è a disposizione presso la Segreteria della scrivente Direzione.

**DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA****Etichettatura degli alimenti - Schema di decreto  
Sanzioni per violazioni al reg. (Ce) 1169/2011 e al Dlgs 109/1992**

Con la presente circolare si anticipa il testo dello schema di decreto legislativo che è all'ordine del giorno del prossimo pre-Consiglio dei ministri e che riguarda l'importante tematica delle sanzioni per le violazioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (di cui al reg. 1169/2011) e concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (di cui al Dlgs 109/1992).

Ciò significa che il testo dello schema di decreto sopra menzionato non è ancora definitivo, tuttavia può essere utile anticipare i contenuti di talune disposizioni di maggior rilievo in esso contenute.

Premesso che lo schema di decreto, nel suo complesso, individua dei limiti edittali ricompresi tra 500 e 40.000 euro, di particolare interesse sono:

**Le indicazioni obbligatorie (articolo 5 dello schema)**

Lo schema di decreto prevede che la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie relative agli allergeni (di cui all'articolo 9, par. 1, lett. c), del regolamento europeo di cui in oggetto) comporti l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria più elevata, con importo ricompreso tra 5.000 e 40.000 euro. La sanzione, tuttavia, non si applica nel caso in cui l'operatore abbia avviato le procedure di ritiro/ricambio del prodotto (previste dall'art. 19 del reg. (Ue) 178/2002).

La mancata apposizione di una o più delle altre indicazioni obbligatorie (ai sensi dell'art. 9, par. 1 e dell'art. 10, par. 1, il quale rimanda all'allegato III del regolamento), comporta, invece, l'applicazione di una sanzione compresa tra 3.000 e 24.000 euro.

**Le dichiarazioni nutrizionali (articolo 15 dello schema)**

Tale previsione sanziona la violazione delle disposizioni relative a modalità di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale (di cui agli articoli da 30 a 35 del regolamento e agli allegati XIII, XIV e XV). La sanzione è compresa tra 2.000 e 16.000 euro.

**Gli alimenti non preimballati venduti attraverso distributori automatici (articolo 18 dello schema)**

L'articolo 18 stabilisce che la violazione delle disposizioni relative ai prodotti alimentari non preimballati attraverso distributori automatici (di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 109/1992) è punita con una sanzione tra 1.000 e 8.000 euro, e specifica che la stessa sanzione si applica nel caso in cui tali indicazioni obbligatorie non siano riportate in lingua italiana (in conformità, cioè, a quanto previsto sempre dall'articolo 15, comma 3, dello stesso decreto).

Il secondo comma dell'articolo stabilisce, poi, che l'omissione dell'apposizione, sui distributori, dell'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie (prevista obbligatoriamente dall'articolo 44, par. 1, lett. a), del regolamento), comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria tra 5.000 e 40.000 euro.

Si segnala, in tale ambito, che l'articolo 15 del Dlgs 109/1992 dovrebbe essere modificato al fine di renderlo conforme al nuovo reg. 1169/2011 e che anche tale revisione è in fase di elaborazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico.

Tuttavia, si tenga a mente che il richiamo all'obbligo di indicazione degli allergeni ha la funzione di indicare che il mancato rispetto dell'obbligo sarà sanzionabile non appena entrerà in vigore il provvedimento in oggetto, senza che sia necessario attendere l'adeguamento del decreto legislativo 109/1992.

**Gli alimenti non preimballati (articolo 19 dello schema)**

Lo schema sanziona, al comma 1 del proprio art. 19, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del Dlgs 109/1992 [Articolo 16: *I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti. 2. Sul cartello devono essere riportate: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione; c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario; d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187; e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati. 3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi. 4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso. 5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata" se è stata addizionata di anidride carbonica. 6. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente. 7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa], in materia di prodotti non preimballati, con una sanzione da 1.000 a 8.000 euro.*

Al comma 2 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione nella vendita dei prodotti non preimballati e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività, dell'indicazione degli allergeni (prevista obbligatoriamente dall'articolo 44, par. 1, lett. a), del regolamento), comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 3.000 a 24.000 euro.

Il comma 3 specifica, poi, che l'indicazione di cui al comma 2, "resa con modalità difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali emanate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento", comporta l'applicazione di una sanzione da 1.000 a 8.000 euro. Se la violazione riguarda solo aspetti formali, la sanzione è da 500 a 4.000 euro.

Anche l'articolo 16 del Dlgs 109/1992 (il cui testo integrale si è riportato nella nota 1) dovrà essere aggiornato e tuttavia, anche in questo caso, non appena sarà in vigore il decreto, il mancato rispetto dell'obbligo di indicazione degli allergeni potrà essere sanzionato. Tuttavia, soltanto quando sarà formalizzato il testo ufficiale del decreto di adeguamento del Dlgs 109/1992, sarà possibile conoscere precisamente le modalità secondo le quali gli operatori dovranno adempiere all'obbligo di indicazione degli allergeni.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo 19 dello schema dispone che l'omissione delle indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo 109/1992, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, sia sanzionata con una somma ricompresa tra 500 e 4.000 euro.

**Le procedure per le irrogazioni delle sanzioni (articolo 22 dello schema)**

L'articolo 22 dello schema stabilisce in generale che, per l'irrogazione delle sanzioni, si procede ai sensi della legge 689/1981. Il secondo comma, tuttavia, specifica che, alle violazioni sanzionate dal decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 91/2014.

Ciò significa che si tratta, rispettivamente, delle disposizioni relative alla diffida per il caso in cui sia accertata, per la prima volta, una violazione sanabile di una disposizione per la quale è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, e della riduzione del trenta per cento delle somme dovute per la violazione di norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, ammesso che sia consentito il pagamento in misura ridotta, qualora il pagamento sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.



## Legale

A seguito della diffida, l'interessato è tenuto ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e a rimuovere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida, l'organo di controllo procede con la contestazione ed è esclusa la possibilità del pagamento in misura ridotta.

Il terzo comma dell'articolo 22, inoltre, reca un'ulteriore possibilità di temperamento delle sanzioni, in quanto stabilisce che, se la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/Ce, la sanzione è irrogata nella misura della metà degli importi minimi e massimi della sanzione edittale. Ai sensi della raccomandazione citata, "si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro".

**Passaggi successivi**

Ribadendo che quello in commento è "solo" uno schema normativo ancora da vagliare al prossimo pre-Consiglio dei ministri, si segnala che per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi (ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, della l. 170/2016 attributiva della delega), il Governo è tenuto ad acquisire il parere delle competenti commissioni parlamentari e il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ad oggi, inoltre, lo schema di decreto non contiene la previsione di un periodo transitorio, pertanto bisogna ritenere che, una volta espletati i passaggi legislativi, il provvedimento entrerà in vigore secondo la modalità ordinaria, e quindi il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

- ▶ **SCHEMA di decreto legislativo. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (Ue) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.**

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 33;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015" e, in particolare, gli articoli 2 e 5, comma 3, lettera b);

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (Ce) n. 1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/Cee della Commissione, la direttiva 90/496/Cee del Consiglio, la direttiva 1999/10/Ce della Commissione, la direttiva 2000/13/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/Ce e 2008/5/Ce della Commissione e il regolamento Ce n. 608/2004 della Commissione e, in particolare, il Capo VI, recante "Disposizioni nazionali" e l'articolo 55, concernente l'entrata in vigore del regolamento stesso;

**Legale**

Visto il regolamento (Ce) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vista la direttiva n. 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

Visto il considerato n. 52 del citato regolamento (Ue) n. 1169/2011 con il quale si afferma che “Gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento conformemente alle disposizioni del regolamento (Ce) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/395/Cee e 89/396/Cee concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante attuazione della direttiva 90/496/Cee del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del ministro della Giustizia, del ministro dello Sviluppo economico, del ministro della Salute, del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e il ministro per gli Affari regionali e le autonomie;

emana il seguente decreto legislativo

**CAPO I**  
***Principi generali***

**Articolo 1**  
***Campo di applicazione***

1. Il presente decreto legislativo, di seguito “decreto”, reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di seguito indicato “regolamento”, nonché per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, ai sensi del Capo VI del regolamento.

**Articolo 2**  
***Definizioni***

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento è responsabile delle violazioni del presente decreto, di seguito “soggetto responsabile”, l'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione. L'identificazione del soggetto responsabile si ha anche nei casi in cui il nome o la ragione sociale siano riportati per il tramite di un marchio depositato o registrato.

**CAPO II*****Violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni sugli alimenti*****Articolo 3*****Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento***

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del presente decreto o da altre disposizioni di legge speciale, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 3.000,00 ad € 24.000,00.

**Articolo 4*****Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 8 del regolamento***

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare diverso dal soggetto responsabile, che non influisce sulle informazioni relative agli alimenti e che, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, fornisce alimenti di cui conosce o presume, in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a € 4.000,00.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare diverso dal soggetto responsabile che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 16.000,00.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto responsabile che viola le disposizioni relative alla fornitura delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00. La medesima sanzione si applica alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento, nel caso in cui le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma, siano state riportate solo sul documento commerciale.

**CAPO III*****Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione*****Articolo 5*****Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del regolamento***

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento relativa alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, fatte salve le deroghe previste dal regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 40.000,00. La sanzione non si applica nel caso in cui l'operatore abbia avviato le procedure previste dall'articolo 19 del reg.(Ue) 178/2002 prima dell'accertamento della violazione da parte dell'autorità di controllo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione di una o più delle altre indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del regolamento, fatte salve le deroghe previste dal regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 3.000,00 ad € 24.000,00. La mancata apposizione dell'indicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), è sanzionabile ove essa sia obbligatoria.

3. L'indicazione in etichetta del nome, ragione sociale e indirizzo del produttore o confezionatore in luogo, se diverso, del nome, ragione sociale ed indirizzo del soggetto responsabile di cui all'art. 8, paragrafo 1, del regolamento, si configura, in capo al responsabile delle informazioni, quale mancato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera h) del regolamento, sanzionabile ai sensi del comma 2.

#### **Articolo 6**

*Violazione degli obblighi relativi alle modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 12 e 13 e all'allegato IV del regolamento*

1. La mancata osservanza delle modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie come prescritte all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, nonché delle condizioni di presentazione e di posizionamento delle indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 12 e 13 e dell'allegato IV del regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.

#### **Articolo 7**

*Vendite a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 16.000,00.

### **CAPO IV**

#### **Violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie**

#### **Articolo 8**

*Violazioni in materia di denominazione dell'alimento di cui all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2 e all'allegato VI del regolamento*

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate da altre disposizioni di legge speciale, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, del regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 16.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 4.000,00.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 4.000,00.

4. La violazione delle disposizioni relative alla denominazione degli alimenti e alle indicazioni specifiche che la accompagnano di cui all'allegato VI del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.

5. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento, le medesime sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono applicate anche alle rispettive violazioni in materia di denominazione e designazione degli ingredienti.

#### **Articolo 9**

*Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, ed all'allegato VII del regolamento*

1. Fatte salve le deroghe previste agli articoli 19 e 20 del regolamento, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, nonché la violazione delle disposizioni di cui all'allegato VII del regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 16.000,00.

## Legale

2. Se la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 4.000,00.

3. La violazione delle disposizioni relative all'indicazione e designazione degli ingredienti di cui all'allegato VII del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.

**Articolo 10**

*Violazioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento*

1. La mancata apposizione dell'indicazione obbligatoria di alcune sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'allegato II del regolamento, si configura quale violazione all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, sanzionabile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del presente decreto.

2. La violazione delle disposizioni relative ai requisiti dell'etichettatura di alcune sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 21 ed all'allegato II del regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 16.000,00.

**Articolo 11**

*Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all'articolo 22 e all'allegato VIII del regolamento e in materia di indicazione della quantità netta, di cui all'articolo 23 e all'allegato IX del regolamento*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti di cui all'articolo 22 ed all'allegato VIII del regolamento, nonché la violazione delle disposizioni relative all'indicazione della quantità netta di cui all'articolo 23 ed all'allegato IX del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.

**Articolo 12**

*Violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all'articolo 24 e all'allegato X del regolamento*

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 ed all'allegato X, paragrafo 1, del regolamento relative all'indicazione del termine minimo di conservazione, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 ed all'allegato X, paragrafi 2 e 3 del regolamento, relative all'indicazione rispettivamente della data di scadenza e della data di congelamento per la carne, le preparazioni di carne e i prodotti non trasformati a base di pesce congelati, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 16.000,00. Le diciture relative alle carni, alle preparazioni di carne ed ai prodotti della pesca non trasformati, surgelati conformemente alle norme dell'Unione europea, per le quali gli obblighi di cui all'allegato X, paragrafo 3, del regolamento vengono ottemperati riportando in etichetta l'espressione "Surgelato il ...", in luogo dell'espressione "Congelato il ..." prevista alla lettera a), non sono sanzionabili.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, se un alimento è ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, ai sensi dell'articolo 24 e dell'allegato X del regolamento, il cedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 40.000,00.

**Articolo 13**

*Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed all'allegato XI del regolamento*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalità dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di cui all'articolo 26 del regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 ad € 16.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 riguarda solo errori ed omissioni formali essa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 4.000,00.

#### **Articolo 14**

*Violazioni in materia di titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 ed all'allegato XII del regolamento*

1. La violazione delle disposizioni relative alla modalità di indicazione del titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 ed all'allegato XII del regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a € 4.000,00.

#### **Articolo 15**

*Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento*

1. La violazione delle disposizioni relative a modalità di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale, di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento, fatte salve le deroghe previste dal regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 16.000,00.

### **CAPO V**

#### ***Violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti***

#### **Articolo 16**

*Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui all'articolo 36 del regolamento*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione alle informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento, per le violazioni rese su base volontaria, comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli da 5 a 15 del presente decreto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la fornitura di informazioni volontarie non conformi all'articolo 36, paragrafi 2 e 3, del regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 3.000,00 a € 24.000,00. La sanzione per la violazione delle fattispecie previste al paragrafo 3 è subordinata all'applicazione degli atti di esecuzione previsti dal medesimo paragrafo.

### **CAPO VI**

#### ***Violazioni di disposizioni nazionali***

#### **Articolo 17**

*Violazioni in materia di indicazione obbligatoria del lotto di appartenenza del prodotto di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 109 del 1992*

1. L'omissione dell'indicazione del lotto nei casi previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 3.000,00 a € 24.000,00.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'indicazione del lotto con modalità differenti da quelle previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 109 del 1992 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.

**Articolo 18**

*Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie nella distribuzione di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 109/1992*

1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1992 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00. La medesima sanzione è applicata nel caso in cui tali indicazioni obbligatorie non siano riportate in lingua italiana in conformità con le disposizioni dell'articolo 15, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione dell'apposizione sui distributori automatici dell'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento, prevista obbligatoriamente dall'articolo 44, par.1, lettera a) del medesimo regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 40.000,00.

**Articolo 19**

*Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 109 del 1992*

1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 109 del 1992 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione, nella vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 109 del 1992 e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività, dell'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, prevista obbligatoriamente dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 3.000,00 a € 24.000,00.

3. L'indicazione del comma 2, resa con modalità difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali emanate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00. Se la violazione riguarda solo aspetti formali, essa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 4.000,00.

4. L'omissione, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore o alle collettività, delle indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1992, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 4.000,00.

**Articolo 20**

*Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 109 del 1992*

1. La violazione delle indicazioni obbligatorie e delle modalità di apposizione delle stesse previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 109 del 1992 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 4.000,00.

**CAPO VII****Disposizioni generali****Articolo 21**

*Autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni*

1. Il dipartimento dell'Ispezzato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto.

2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

3. I soggetti che svolgono attività di controllo ufficiale in materia sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformità alla vigente legislazione.

#### **Articolo 22**

##### *Procedure per le irrogazioni delle sanzioni*

1. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si procede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Alle violazioni sanzionate dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è irrogata nella misura della metà degli importi minimi e massimi della sanzione edittale.

4. Non è sanzionabile la fornitura ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che presentano irregolarità di etichettatura non riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza e alle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.

5. L'immissione sul mercato di un alimento che presenta informazioni non conformi al regolamento e al decreto legislativo n. 109 del 1992, corredato da adeguata rettifica scritta non è sanzionabile.

#### **Articolo 23**

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Le amministrazioni pubbliche interessate all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 24**

##### *Norme transitorie ed abrogazioni*

1. L'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992 è abrogato e i riferimenti ad esso contenuti nelle vigenti disposizioni si intendono fatti ai corrispondenti articoli del presente decreto.

2. Le disposizioni dell'articolo 22 del presente decreto si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento amministrativo sanzionatorio non sia stato definito con ordinanza di ingiunzione o di archiviazione.

3. Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante attuazione della direttiva 90/496/Cee del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



## Nuova legge sul vino Registro sostanze zuccherine - Istruzioni Icqrf e circolare

La legge n. 238/2016, recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" (vedasi articolo pubblicato nell'Informatore del mese di marzo 2017) ha modificato la disciplina relativa alla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine (Articolo 60: *Registri per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine*

1. *I produttori, gli importatori e i grossisti diversi da quelli che commercializzano esclusivamente zucchero confezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione, sono soggetti alla tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico. Il registro è dematerializzato ed è tenuto nell'ambito del Sian secondo le prescrizioni e le modalità stabilite con decreto del ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.*
2. *A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nel registro di cui al comma 1, ad eccezione delle industrie farmaceutiche, dei commercianti al dettaglio, di quelli che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, e di quelli in possesso di un registro di carico e scarico ai sensi dell'articolo 58, comma 1, o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli competente per territorio, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 1 del presente articolo) escludendo dalla registrazione la commercializzazione dello zucchero confezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi di saccarosio.*

Con riguardo a tale esclusione onde evitare che, in assenza di comunicazioni formali registrate dal sistema, le imprese che avessero smesso di aggiornare il registro potessero essere ritenute inadempienti nei confronti degli obblighi di legge, il Settore commercio e legislazione d'impresa di Confcommercio - Imprese per l'Italia, ha interpellato l'Icqrf (Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, facente capo al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali) in merito alle procedure da seguire per comunicare correttamente al sistema la cessazione delle operazioni di tenuta del registro.

L'Icqrf, come riportato nella com. n. 14 del 14 febbraio 2017 della Confederazione, ha risposto che gli operatori non più tenuti, e che hanno attivato il registro telematico ai sensi delle disposizioni precedenti, possono procedere a chiuderlo provvedendo a:

- scaricare la giacenza contabile delle sostanze zuccherine dal registro, azzerando i saldi con l'operazione generica (Opge) e riportando nella causale una frase del tipo: "operatore esente (art. 60 legge 283/2016) scarico zucchero per chiusura registro";
- chiudere il registro con l'apposita funzione presente sul Sian ("chiusura definitiva del registro").

Confcommercio nazionale suggerisce, in aggiunta alle istruzioni fornite dall'Ispettorato in discorso, di far seguire alla chiusura del registro anche l'invio di una comunicazione all'indirizzo Pec dell'ufficio dell'Icqrf territorialmente competente, in modo da assicurare che sia nota anche all'Ispettorato l'avvenuta chiusura; a tal fine ha messo a disposizione l'elenco di detti uffici con relativa casella Pec (Allegato n. 1 alla presente).

Con l'occasione, la Confederazione tende a precisare che secondo l'Icqrf "l'abrogazione del comma relativo alle modalità di registrazione minute vendite di sostanze zuccherine da parte del grossista, non rileva anche sull'ammissibilità di tale vendita da parte del medesimo operatore, ma per tale fattispecie è necessario riferirsi alla disciplina del commercio attualmente vigente".

Sempre l'Ispettorato del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, come riferisce la Confederazione con la com. n. 14, ha specificato che "per quanto riguarda la violazione dell'art. 60 della legge 238/2016, relativo alla tenuta del registro delle sostanze zuccherine, non essendo prevista una specifica disposizione sanzionatoria, si ritiene che debba applicarsi quella prevista dall'art. 78, comma 4, che prevede la sanzione per la violazione degli obblighi relativi alla tenuta dei registri e alla documentazione prevista come ufficiale dalla vigente normativa".

In chiusura si segnala che l'Icqrf, con nota del 30 dicembre 2016, fornisce le indicazioni operative (per il cui contenuto si rinvia all'Allegato n. 2) per l'applicazione omogenea sul territorio nazionale delle disposizioni di competenza dello stesso Ispettorato in relazione alla legge in premessa.

Tale nota contiene, peraltro, anche un'utile tabella di raffronto tra le nuove sanzioni e quelle precedentemente vigenti in materia.

Le relative normative sono a disposizione nella Segreteria della presente Direzione.

## Bandi e finanziamenti

## Indice

## IN PRIMO PIANO

► Inail: bando Isi – Incentivi per la sicurezza delle imprese (Edizione 2017) ..... Pag. 89

## FINANZIAMENTI

► Ministero dello Sviluppo economico: bando "Marchi 1967" ..... Pag. 90

## In primo piano

## Inail, bando Isi - Incentivi per la sicurezza delle imprese

Il 19 aprile 2017 l'Inail aprirà il bando Isi (incentivi per la sicurezza delle imprese) che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto alle imprese di ogni settore economico che realizzano progetti finalizzati a conseguire un effettivo e concreto miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. ▼

Sono ammissibili al contributo:

- 1) programmi di investimento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori ambienti di lavoro (es: ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro; acquisto di macchinari/attrezzature; adeguamento di impianti elettrici);
- 2) progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- 3) progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (es: rimozione di intonaci, coibentazioni, canne fumarie, condotte di vapore, comignoli, pareti, condutture, piastrelle e pavimentazioni);
- 4) progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività: intervento riservato esclusivamente alle imprese dei settori del commercio al dettaglio di prodotti alimentari e dei servizi alla ristorazione e relativo a: ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro; adeguamento impianti; acquisto di attrezzature di lavoro).

Il contributo ottenibile è pari al 65% dell'investimento complessivo ammissibile e per un importo compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro.

Nel periodo compreso tra il 19 aprile e le ore 18 del 5 giugno 2017 sarà possibile procedere alla compilazione telematica del modulo di domanda registrandosi con le rispettive credenziali di accesso (nome utente e password) alla sezione "Accedi ai servizi on line" all'interno del sito Inail ([www.inail.it](http://www.inail.it)). Le imprese sprovviste delle credenziali di accesso dovranno richiedere le credenziali, registrandosi al sito Inail.

Dalla procedura di compilazione sarà possibile conoscere immediatamente il punteggio attribuito al progetto inserito; nel dettaglio:

- i progetti che ottengono un punteggio inferiore a 120 punti non verranno salvati dal sistema informatico in quanto non ammissibili;
- i progetti che raggiungono e superano i 120 punti verranno registrati nel sistema informatico dell'Inail e otterranno un codice di identificazione.

## Bandi e finanziamenti

Il codice di identificazione dovrà essere inviato in forma telematica ("click day") entro i termini (date e orari) che verranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 12 giugno 2017.

Le domande con i relativi progetti verranno valutate con procedura "a sportello", in base all'ordine cronologico di ricevimento del codice di identificazione.

## Bandi e finanziamenti

## Bando "Marchi 1967" del Ministero dello Sviluppo economico

Il Ministero dello Sviluppo economico ha emesso il bando "Marchi 1967" che prevede agevolazioni a favore di imprese titolari (o in accordo licenza) di un marchio la cui domanda di deposito risulti antecedente al 1° gennaio 1967. Possono partecipare al bando micro, piccole e medie imprese di ogni settore economico con sede legale e operativa in Italia, iscritte al Registro delle imprese e in regola con il pagamento dei diritti camerali annuali. Il bando, gestito da Unioncamere, si aprirà il 04 aprile 2017 ed è costituito da due fasi distinte:

- **fase 1** – valorizzazione produttiva e commerciale del marchio che prevede agevolazioni per attività finalizzate alla valorizzazione del marchio e dei prodotti e servizi ad esso correlati.

Sono ammissibili alla fase 1 le spese sostenute a partire dal 29 dicembre 2016 e relative a: realizzazione di prototipi e stampi; acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, hardware e software ad uso produttivo e strettamente connessi allo sviluppo del progetto; consulenze finalizzate all'ammodernamento/efficienza della catena produttiva e all'approccio di mercato.

La partecipazione alla fase 1 è obbligatoria.

- **fase 2** – servizi di supporto che prevede agevolazioni per le attività finalizzate al rafforzamento del marchio, alla sua estensione a livello comunitario e/o internazionale e all'ampliamento della sua protezione.

Sono ammissibili alla fase 2 le spese sostenute a partire dal 29 dicembre 2016 e relative a: consulenze per la tutela e la salvaguardia del marchio; realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio per la sua estensione a livello comunitario e/o internazionale; tasse e assistenza per il deposito.

La partecipazione alla fase 2 è facoltativa.

L'agevolazione è costituita da un contributo a fondo perduto fino all'80% dell'investimento complessivo ammissibile e per un importo massimo di:

- 65.000 euro per la fase 1
- 15.000 euro per la fase 2.

La domanda di contributo può essere compilata (a partire dalle ore 9.00 del 4 aprile) esclusivamente in forma telematica accedendo al sito: [www.marchistorici.it](http://www.marchistorici.it) e dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo: [marchistorici@legalmail.it](mailto:marchistorici@legalmail.it).

Il bando è ad esaurimento fondi e pertanto non è previsto un termine di chiusura.

Le domande verranno valutate da Unioncamere con procedura "a sportello", in base all'ordine cronologico di presentazione; il contributo verrà erogato in un'unica soluzione a titolo di saldo.

## Indice

**IN PRIMO PIANO**

- Codice doganale Ue: istruzioni per le merci presentate in luoghi diversi dalla dogana..... **Pag. 91**

**NORMATIVA NAZIONALE**

- Nota Agenzia delle Dogane prot. n. 27517/RU del 6 marzo 2017 - Codice doganale dell'Unione (Cdu) -  
Novità introdotte ed istruzioni operative a decorrere dal 1° maggio 2016..... **Pag. 93**

## In primo piano

### Codice doganale Ue - Istruzioni per le merci presentate in luoghi diversi dalla dogana

L'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in ordine alle novità introdotte a decorrere dal 1° maggio 2016 dal Codice doganale Ue per quanto concerne la presentazione delle merci in luoghi che differiscono dalla dogana. Con la nota n. 27517/RU del 6 marzo 2017 viene analizzato l'invio della dichiarazione telematica, consentito solo per merci presentate in dogana o c/o luogo approvato e nei casi in cui si assumono come presentate (i.e. sdoganamento in mare).

Con la nota n. 27517/RU del 6 marzo 2017, l'Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alle novità introdotte nel Codice doganale dell'Unione, che decorrono dal 1° maggio 2016.

La nota integra a tutti gli effetti il contenuto della nota 19 aprile 2016, n. 45998, contenente istruzioni operative relativamente alle condizioni e ai requisiti che devono essere soddisfatti per l'utilizzo di luoghi diversi dalla dogana ai fini della presa delle merci. ►

## Commercio estero

**Rappresentanza diretta in dogana**

Diverse sono le tipologie di soggetti ai quali viene riconosciuto il potere di rappresentanza diretta in dogana.

Per quanto riguarda, nello specifico, coloro che sono in possesso dello status di Aeoc/F, l'Agenzia si limita a richiamare le varie precisazioni che sono già state fornite al paragrafo A. 5.1) della circolare n. 8/D del 2016 emessa dalla stessa Agenzia, relativamente al corretto utilizzo della rappresentanza diretta da parte di tali soggetti.

A titolo esemplificativo, nel citato paragrafo viene innanzitutto precisato che è necessario che il soggetto integri i criteri di cui all'art. 39, lettere da a) a d), del Codice doganale dell'Unione.

**Ordinaria c/o luogo: gestione dei luoghi approvati**

La nota contiene nuove istruzioni anche in relazione ai luoghi approvati validi ai fini della presentazione della dichiarazione "Ordinaria c/o luogo" per i regimi import/export.

In particolare l'Agenzia descrive le funzioni che svolgono i luoghi che sono compresi nelle autorizzazioni di cui al paragrafo n. 1, lettera c), dell'art. 76 del regolamento n. 2913/92, ossia:

- luoghi approvati per le merci in arrivo ai sensi dell'art. 139 del Cdu;
- luoghi diversi dalla dogana per le operazioni di export in ragione della definizione di "presentazione delle merci in dogana" recata dall'art. 5 (33) Cdu - così come indicato al punto 3.3.1 delle linee guida unionali sulle semplificazioni.

Nella nota viene messo in evidenza che, per quanto concerne l'inserimento di nuovi luoghi approvati, vi possono provvedere anche i soggetti che, pur non disponendo di autorizzazioni della specie, intendano comunque operare presso "luogo approvato" all'import e all'export. Anche in tale ipotesi è necessaria la presentazione di un'istanza all'Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al luogo dove è tenuta la contabilità principale doganale del richiedente e, nel caso in cui l'istanza sia presentata da un Cad, anche alla competente direzione interregionale/regionale/interprovinciale che avviano la relativa istruttoria.

L'istanza va peraltro corredata da elementi giustificino l'utilizzo del luogo in ragione del volume delle operazioni da effettuare e ne escludano l'occasionalità.

Il procedimento per il rilascio dell'approvazione dei luoghi deve essere concluso dall'Ufficio entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza in questione.

La nota in esame fornisce altresì precisazioni in ordine all'ambito soggettivo nonché alle condizioni che devono essere soddisfatte ai fini dell'approvazione di luogo diverso dalla dogana per la presentazione delle merci, sia per le operazioni di import sia per le operazioni di export.

(Fonte: Ipsoa)

## Codice doganale dell'Unione (Cdu) Novità introdotte e istruzioni operative a decorrere dal 1° maggio 2016 Nota dell'Agenzia delle Dogane del 6 marzo 2017

- NOTA dell'Agenzia delle Dogane del 6 marzo 2017. **Codice doganale dell'Unione (Cdu). Novità introdotte ed istruzioni operative a decorrere dal 1° maggio 2016.**

Con la presente si integrano le istruzioni diramate con nota prot. n 45898 del 19 aprile 2016, a seguito di richieste di chiarimenti in merito alle condizioni ed ai requisiti necessari per l'utilizzo dei luoghi diversi dalla dogana per la presentazione delle merci. Pertanto la presente sostituisce integralmente la nota sopracitata. Le parti modificate sono evidenziate in grigio.

### Introduzione

Nel corso del tavolo ecustoms dell'8 marzo 2016 sono stati condivisi con la platea degli operatori economici la strategia e il piano operativo per l'implementazione del nuovo Codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>.

Strategia e piano operativo sono stati elaborati per limitare gli impatti su operatori economici e uffici, conservando le semplificazioni nazionali già disponibili (sdoganamento in mare, sportello unico, fast corridors, etc.) ed affiancandone altre (sdoganamento H24, 7 giorni su 7, gestione totalmente telematica del ciclo di vita della dichiarazione con l'utilizzo del Fascicolo elettronico, etc.).

Le nuove semplificazioni sono basate su una più intensa digitalizzazione del dialogo tra impresa e dogana e mirano sia a ridurre i tempi di sdoganamento sia a fornire anche all'utenza esterna la tracciabilità dell'intero ciclo di import/export e dello svolgimento dei controlli connessi, onde individuare e rimuovere i colli di bottiglia.

### 1. Principali novità

#### 1.1 Validità e uso delle autorizzazioni alle procedure di domiciliazione

Le disposizioni del Cdu da applicare sin dal 1° maggio 2016 a maggior impatto sull'operatività dell'utenza riguardano l'eliminazione delle procedure di domiciliazione <sup>(2)</sup> che interessano circa l'85% delle dichiarazioni doganali (4.500.000 importazioni e 11.000.000 esportazioni – dati 2015).

Secondo quanto previsto dal nuovo codice, le autorizzazioni alle procedure di domiciliazione, rimangono valide sino al loro riesame (art. 250 e 251 Rd) - da concludersi entro il 30 aprile 2019 - ma possono essere utilizzate secondo le nuove regole (art. 254 Rd). Pertanto sono state apportate le opportune modifiche al sistema informatico affinché i luoghi autorizzati censiti nella banca dati delle autorizzazioni alle domiciliate e alle semplificate per il transito (speditore/destinatario autorizzato) possano svolgere la funzione di "luoghi approvati" e possano essere così utilizzati nell'ambito della dichiarazione "normale in dogana" (art. 162 del Cdu) con presentazione delle merci presso un luogo approvato (art. 139 del Cdu), nel seguito richiamata come "Ordinaria c/o luogo".

Gli operatori possono così usufruire delle medesime modalità di dialogo telematico e dei medesimi benefici previsti dalla procedura di domiciliazione, nonché di ulteriori semplificazioni nel seguito descritte, apportando ai propri sistemi informatici minime modifiche.

Le modifiche ai tracciati e alle regole e condizioni, sono state pubblicate <sup>(3)</sup> sul portale dell'Agenzia il 24 marzo 2016. Dal 15 aprile 2016 sono disponibili in ambiente di addestramento <sup>(4)</sup> le applicazioni aggiornate e la nuova versione del manuale per l'utente del Servizio telematico doganale (Std), per le consuete verifiche degli adeguamenti apportati ai sistemi informatici degli operatori, prima dell'entrata in esercizio, fissata per il 1° maggio 2016.

Considerata la portata delle modifiche introdotte si raccomanda agli operatori sia di procedere celermente con le verifiche, sia di consultare costantemente la sezione dedicata sul portale dell'Agenzia per avere contezza di ulteriori nuove comunicazioni/Faq.

## Commercio estero

**1.2 Presentazione dei documenti di accompagnamento**

Un'importante novità introdotta dal Cdu riguarda i documenti che accompagnano la dichiarazione necessari all'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale. Tali documenti dal 1° maggio sono forniti alla dogana, non più sistematicamente, ma solo se la normativa dell'Unione lo richiede o se sono necessari per controlli doganali (art. 163 (2) del Cdu).

Questa sostanziale novità ha consentito di introdurre semplificazioni nazionali, descritte nel seguito, anche per la dichiarazione "normale in dogana" (art. 162 del Cdu) con presentazione delle merci all'ufficio doganale designato (art. 139 del Cdu), nel seguito richiamata come "Ordinaria c/o dogana", basate sull'utilizzo del fascicolo elettronico (d'ora in poi "Fe").

Gli operatori hanno facoltà di utilizzare le nuove funzionalità collegate al Fe sia per la dichiarazione "Ordinaria c/o dogana" sia per la dichiarazione "Ordinaria c/o luogo", onde beneficiare delle semplificazioni connesse.

Tramite il ricorso al Fe, che consente di effettuare l'upload dei documenti di accompagnamento della dichiarazione, si ottiene inoltre la tracciabilità dell'intero ciclo di vita della dichiarazione doganale e dell'iter di esecuzione dei controlli.

Il Fe e le nuove applicazioni di gestione delle dichiarazioni sono state progettate nella prospettiva del loro riutilizzo nell'ambito dello sdoganamento centralizzato nazionale. I processi digitali per l'implementazione dello sdoganamento centralizzato nazionale sono in corso di definizione e, come di consueto, saranno presentati per la condivisione e la successiva sperimentazione in ambiente di addestramento al tavolo tecnico permanente ecustoms.

Le istruzioni per l'utilizzo e la gestione del Fe sono contenute nell'Allegato 1, parte integrante della presente, che sostituisce integralmente le disposizioni diramate con nota prot. n. 144636/RU dell'11 gennaio 2016 con oggetto "Digitalizzazione del processo di importazione in procedura ordinaria di accertamento tramite presentazione documentazione a sostegno con fascicolo elettronico".

**1.3 Nuova disciplina per la rappresentanza (art. 19 Cdu)**

È costituita in Aida la "Banca dati dei rappresentanti", contenente i soggetti cui è riconosciuto il potere di rappresentanza in dogana.

Tale banca dati è stata precaricata con le informazioni in possesso dell'Agenzia, inserendo, in qualità di rappresentanti diretti, ai sensi dell'art. 18 del Cdu e delle disposizioni nazionali:

- i doganalisti iscritti all'albo;
- i centri di assistenza doganale – Cad, iscritti all'albo;
- i soggetti ai quali è stato concesso lo status di Aeoc/F. Si richiamano le precisazioni e le condizioni stabilite nella circolare 8/D del 2016, par. A. 5.1), per quanto concerne il corretto utilizzo della rappresentanza diretta da parte di tali soggetti.

Saranno successivamente inseriti in tale banca dati i soggetti stabiliti in Italia o in altro Stato membro che richiedano di agire in qualità di rappresentanti previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 39 del Cdu, lettere da a) a d) e rilascio dell'apposita abilitazione da parte del competente ufficio centrale.

Le nuove funzionalità per la gestione della banca dati in parola e le istruzioni per l'utilizzo sono contenute nell'Allegato 2, parte integrante della presente.

**1.4 Modifica del termine di scadenza delle partite di temporanea custodia (art. 149 Cdu)**

Le partite di temporanea custodia generate dal sistema a partire dal 1° maggio 2016 hanno termine di scadenza a 90 giorni. Il termine di scadenza delle partite generate in data antecedente al 1° maggio e ancora valide, è ricalcolato a 90 giorni a partire dalla data di introduzione in temporanea custodia.

**1.5 Operazioni di transito: garanzie isolate ad uso multiplo**

Il campo "GRN – identificativo della garanzia" del messaggio ET non è più valorizzabile con l'identificativo di una garanzia isolata ad uso multiplo. <sup>(5)</sup>

## Commercio estero

**1.6 Facilitazioni per “ordinaria c/o luogo” e per semplificate transito (speditore autorizzato)**

- trasmissione H24 <sup>(6)</sup> - 7 giorni su 7 per le dichiarazioni con firma digitale di: o import (msg IM); o export e di export abbinata a transito (msg ET); o transito (msg ET);
- ricezione immediata <sup>(7)</sup> di svincolata/non svincolabile;
- disponibilità immediata sul portale del canale di controllo determinato dal circuito doganale di controllo (Cdc);
- in caso di utilizzo di Fe colloquio via portale tra dogana e dichiarante per l'esecuzione dei controlli.

**1.7 Facilitazioni per “ordinaria c/o dogana” subordinate all'utilizzo del Fe**

- “convalida” automatica della dichiarazione, senza necessità di recarsi in dogana;
- disponibilità immediata dell'esito del Cdc sul portale;
- rilascio automatico dei movimenti di esportazione;
- rilascio automatico dei movimenti di transito che utilizzano una garanzia globale nazionale;
- apposizione immediata del “visto uscire” per le esportazioni di merci che lasciano il territorio unionale sulla base di un contratto di trasporto unico a destinazione di un paese terzo, a condizione che l'Ufficio competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico coincida con l'ufficio di esportazione diverso da porto/aeroporto; <sup>(8)</sup> in tale condizione il documento di trasporto va indicato nel primo articolo del msg. ET1, valorizzando il campo 44.7.1 “Tipo documento” con il codice “05AO”;
- invio H24 delle dichiarazioni;
- svincolo on-line per le dichiarazioni selezionate CA non soggette ad ulteriori controlli <sup>(9)</sup>;
- disponibilità del download del prospetto di svincolo/Dae/Dat per le dichiarazioni svincolate;
- esecuzione dei controlli sulla base del Fe e, in caso di Cd con esito conforme, svincolo on-line;
- colloquio via portale tra dogana e dichiarante per l'effettuazione dei controlli.

**2. Presentazione della dichiarazione telematica**

L'invio della dichiarazione telematica è consentito solo per merci presentate in dogana o c/o luogo approvato (e quindi disponibili per eventuali controlli) e nei casi in cui si assumono come presentate (i.e. sdoganamento in mare).

È fatto obbligo al soggetto che invia la dichiarazione garantire il rispetto della condizione di “merci presentate”. Qualora l'ufficio accerti la violazione di tale condizione, procede senza indugio a contestarla al trasgressore applicando le misure previste quali, ad esempio, la sospensione/revoca delle autorizzazioni concesse, essendo venute a mancare i presupposti per un rapporto fiduciario con l'amministrazione.

La dichiarazione telematica può essere presentata dall'importatore/esportatore/speditore o da un suo rappresentante (indiretto/diretto) preventivamente autorizzati al servizio telematico doganale.

Si rammenta che la dichiarazione telematica è firmata digitalmente dal sottoscrittore, ovvero la persona fisica delegata dall'importatore/esportatore/speditore o dal suo rappresentante all'atto dell'adesione <sup>(10)</sup> al servizio telematico doganale. Pertanto, la casella 54 del Dau si intende automaticamente valorizzata dal sistema con il codice fiscale del sottoscrittore.

**3. “Ordinaria c/o luogo”****3.1 Esclusioni**

Sono escluse dalla “ordinaria c/o luogo” le merci elencate all'art. 3 della determinazione direttoriale prot. n. 158326/RU del 14 dicembre 2010 <sup>(11)</sup>:

1. armi e materiali di armamento di cui al Dm 28 ottobre 1993;
2. stupefacenti, ivi compresi i precursori di droghe, e sostanze psicotrope di cui all'allegato del testo unico n. 309 del 9 ottobre 1990 e successive modifiche;
3. materiale radioattivo, così come definito dal Dlgs 230/95;



## Commercio estero

4. quadri ed oggetti di antiquariato, come definiti dall'allegato della direttiva 93/7/Cee del Consiglio;
5. esemplari (specimens) delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (Cites) di cui al regolamento (Ce) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche.

I prodotti sottoposti ad accise di cui al Dlgs 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modifiche sono ammessi alla procedura in parola solo qualora il soggetto autorizzato risulti titolare di deposito fiscale, di deposito doganale o di deposito doganale gestito anche in regime di deposito fiscale ovvero risulti tra i soggetti individuati dall'art. 26, comma 7, del Dlgs 504/95.

Per le operazioni oggetto di esclusione va utilizzata la dichiarazione "Ordinaria c/o dogana".

### 3.2. Gestione dei luoghi approvati

I luoghi già censiti nelle attuali banche dati delle domiciliatè e nelle autorizzazioni ad operare in qualità di destinatario autorizzato per il transito vengono automaticamente considerati come luoghi approvati validi per la presentazione della dichiarazione "Ordinaria c/o luogo" per i regimi all'import e all'export.

In proposito si rammenta che, i luoghi compresi in autorizzazioni ex art. 76, par. 1, lett. c), del previgente reg. (Ce) n. 2913/92 (Cdc), svolgono la funzione:

- di luoghi approvati per le merci in arrivo ai sensi dell'art. 139 Cdu;
- di luoghi diversi dalla dogana per le operazioni di export in ragione della definizione di "presentazione delle merci in dogana" recata dall'art. 5 (33) Cdu - così come indicato al punto 3.3.1 delle linee guida unionali sulle semplificazioni.

Per la presentazione della dichiarazione di transito da parte dello speditore autorizzato sono validi i soli luoghi già autorizzati per tale regime. Tali luoghi sono considerati come luoghi approvati validi per la presentazione della dichiarazione di esportazione.

Per l'inserimento di nuovi luoghi approvati <sup>(12)</sup>, i titolari di autorizzazioni (alla domiciliatè o alla semplificata transito) o i soggetti che, non essendo titolari di autorizzazioni della specie, intendano operare presso "luogo approvato" all'import e/o all'export, producono istanza all'Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al luogo dove è tenuta la contabilità principale doganale del richiedente e, nel caso in cui l'istanza sia presentata da un Cad, anche alla competente direzione interregionale/regionale/interprovinciale che avviano la relativa istruttoria.

L'istanza presentata da soggetti diversi da titolari di autorizzazioni (alla domiciliatè o alla semplificata transito) va corredata da elementi che giustifichino l'utilizzo del luogo in ragione del volume delle operazioni da effettuare e ne escludano l'occasionalità <sup>(13)</sup>.

Gli uffici concluderanno il procedimento per il rilascio dell'approvazione dei luoghi entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### 3.2.3. Ambito soggettivo e condizioni per l'approvazione di luogo diverso dalla dogana per la presentazione delle merci.

##### Import

###### Soggetti e condizioni

Si richiama l'attenzione sul novero dei soggetti, previsti dall'art. 139 del Cdu, che possono presentare le merci presso luoghi approvati.

Per le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione le condizioni per l'approvazione dei luoghi di cui all'art. 139 paragrafo 1 del Cdu sono stabilite dall'art. 115 Rd e precisate dalla prassi nazionale vigente <sup>(14)</sup>.

##### Export

###### Soggetti e condizioni

Per la presentazione in luogo diverso dalla dogana di merci unionali destinate all'export, in ragione della definizione di "presentazione delle merci in dogana" recata dall'art. 5 (33) Cdu, il luogo deve essere idoneo all'effettuazione dei controlli doganali. L'istanza per l'approvazione del luogo all'export può essere prodotta da:

- dichiaranti (aziende esportatrici o loro intermediari) che effettuino con continuità operazioni di esportazione presso il luogo da approvare a condizione che siano in possesso del titolo giuridico per l'utilizzo del luogo per la presentazione delle merci (es: diritto di proprietà, contratto di locazione, comodato, contratto di servizio);

## Commercio estero

- titolari di depositi doganali e di magazzini di temporanea custodia società di gestione di nodi logistici (terminal ferroviari, autoporti, interporti, ...) che mettono a disposizione dei dichiaranti (aziende 10 esportatrici o loro intermediari) spazi per l'effettuazione dei controlli doganali.

Si rinvia alla cir. 8/D del 2016 per le modalità procedurali di rilascio delle autorizzazioni mentre le istruzioni per l'utilizzo delle nuove funzionalità per la gestione dei luoghi da parte degli uffici, sono contenute in Allegato 3, parte integrante della presente.

### 3.3 "Ordinaria c/o luogo" - presentazione senza Fe

Nel caso in cui il dichiarante non ha manifestato la volontà di avvalersi della presentazione del Fe, valorizzando nella dichiarazione doganale l'apposito campo, nulla è mutato riguardo la presentazione dei documenti di accompagnamento. Di conseguenza valgono le modalità di presentazione diramate con circolare n. 22/D del 26 novembre 2009 e con nota prot. n. 23415 del 4 agosto 2010 <sup>(15)</sup>. Si rammenta che, in caso di dichiarazione doganale selezionata per il controllo (non svincolabile) il dichiarante invia per posta elettronica, all'ufficio competente, il relativo "Fascicolo light".

### 3.4 "Ordinaria c/o luogo" - Presentazione con Fe

Il dichiarante si impegna alla presentazione del Fe, in caso di selezione della dichiarazione per un controllo, valorizzando la casella 30 del tracciato dei messaggi IM/ET della dichiarazione, secondo quanto previsto nell'appendice per il manuale per l'utente del Std.

Come di consueto, dopo l'invio della dichiarazione telematica, il dichiarante riceve gli estremi di registrazione della dichiarazione e con successivo messaggio la comunicazione di svincolata/non svincolabile. Il dichiarante, per il tramite del sottoscrittore, può consultare sul portale il canale di controllo selezionato dal Cdc e lo stato dei controlli in carico ad altre amministrazioni.

In caso di CD, CS, VM, il sottoscrittore procede all'upload del Fe mediante la funzione di "Consultazione della dichiarazione e upload fascicolo elettronico" <sup>(16)</sup>, descritta in Allegato 1. L'effettuazione dei controlli avviene seguendo le modalità descritte nel successivo paragrafo 6.

## 4. "Ordinaria c/o dogana"

### 4.1 "Ordinaria c/o dogana" - Presentazione senza Fe

Nel caso in cui il dichiarante non ha manifestato la volontà di avvalersi della presentazione del Fe, valorizzando nella dichiarazione doganale l'apposito campo, resta ferma la necessità di presentarsi al front-office dell'ufficio doganale, ai fini della c.d. convalida e degli altri adempimenti previsti dallo specifico regime nonché per conoscere la selezione operata dal Cdc.

I documenti di accompagnamento sono consegnati al front-office in caso di selezione della dichiarazione per un controllo (CD, CS, VM) (art. 163 Cdu) o su richiesta dell'ufficio.

Nulla muta relativamente alle formalità a carico dell'operatore di front-office in merito alle operazioni da effettuare in Aida per la convalida/riciesta esito Cdc e lo svincolo delle merci nei diversi regimi (import, export e transito).

### 4.2 "Ordinaria c/o dogana" - Presentazione con Fe

Il dichiarante si impegna alla presentazione del Fe in caso di selezione della dichiarazione per un controllo, valorizzando la casella 30 del tracciato dei messaggi IM/ET secondo quanto previsto nell'appendice per il manuale per l'utente del Std.

Dopo l'invio della dichiarazione telematica il dichiarante riceve gli estremi di registrazione della dichiarazione, già automaticamente convalidata. Il sottoscrittore, mediante la funzione di "Consultazione della dichiarazione e upload fascicolo elettronico" disponibile sul portale, descritta in Allegato 1, procede alla consultazione dell'esito del Cdc e, nel caso di selezione della dichiarazione per un controllo (CD, CS, VM), esegue l'upload del Fe.

Si sottolinea che nel caso in parola (ricorso al Fe) nelle dichiarazioni di transito e di esportazione abbinata a transito diviene obbligatoria la compilazione del campo "data limite". Tale campo va opportunamente valorizzato, calcolando i tempi in funzione del mezzo di trasporto utilizzato e dell'itinerario previsto al momento dell'invio della dichiarazione, per raggiungere l'ufficio di destinazione.

## Commercio estero

Sono escluse dalla presentazione con FE le dichiarazioni a pronta riscossione <sup>(17)</sup> (modalità di pagamento "A") e le dichiarazioni di transito e di esportazione abbinata a transito che utilizzano una garanzia diversa dalla garanzia globale nazionale <sup>(18)</sup>, salvo casi di esonero.

### 5. Consultazione del canale di controllo e svincolo delle merci

Per le dichiarazioni CA svincolate, il sottoscrittore può, tramite la funzione "Consultazione della dichiarazione e upload fascicolo elettronico", procedere al download del prospetto di svincolo o del Dae o del Dat, senza recarsi in dogana per la stampa.

Per le dichiarazioni CA che non hanno ricevuto il codice di svincolo, il prospetto di svincolo o il Dae o il Dat viene reso disponibile per il download alla conclusione dei controlli in carico ad altre amministrazioni, avviati nell'ambito dello Sportello unico doganale, nonché degli eventuali controlli Safety and Security <sup>(19)</sup>.

Per le dichiarazioni CD, CS, VM il prospetto di svincolo/Dae/Dat viene reso disponibile per il download alla conclusione delle attività di controllo (compresa la registrazione della eventuale rettifica) da parte della dogana e degli eventuali controlli in carico ad altre amministrazioni avviati nell'ambito dello Sportello unico doganale.

### 6. Modalità di effettuazione dei controlli per dichiarazioni in "ordinaria c/o luogo" e "ordinaria c/o dogana" con Fe Colloquio telematico tra ufficio e operatore economico

Nel caso di selezione della dichiarazione per un controllo (CD, CS o VM) il sottoscrittore procede all'upload del Fe mediante la funzione di "Consultazione della dichiarazione e upload fascicolo elettronico". La medesima funzione è utilizzabile per monitorare le modifiche allo stato del fascicolo e consultare le motivazioni e le note inserite dall'ufficio doganale.

L'ufficio doganale utilizza le funzionalità aggiornate del menu controlli di Aida per monitorare le dichiarazioni con Fe ed effettuare il colloquio con il sottoscrittore in caso di dichiarazione sottoposta a controllo.

Ad ogni Fe è associato uno dei seguenti stati, in relazione all'avanzamento dell'attività di controllo: • "-- Non richiesto": il dichiarante si è impegnato alla presentazione del Fe, la dichiarazione è stata selezionata al canale di controllo CA che non richiede l'upload del Fe;

- "ND - Non disponibile": il dichiarante si è impegnato alla presentazione del Fe, la dichiarazione è stata selezionata per un controllo e non è stato effettuato l'upload del Fe;
- "SI - Completo": il sottoscrittore ha completato l'operazione di upload sul portale;
- "RI - Richiesta integrazione": l'ufficio doganale ha richiesto una integrazione dei documenti di accompagnamento, da effettuarsi con upload;
- "RC - Richiesta cartaceo": l'ufficio doganale ha richiesto la presentazione cartacea dei documenti di accompagnamento, da effettuarsi in dogana;
- "PD - Procedura difforme": il dichiarante si è impegnato alla presentazione del Fe, la dichiarazione è stata selezionata per un controllo, non è stato effettuato/completato l'upload, ma è stato consegnato il fascicolo cartaceo in dogana.

L'ufficio controlli visualizza <sup>(20)</sup> le dichiarazioni selezionate a controllo per le quali il dichiarante si è impegnato a presentare il Fe.

Se l'esito del circuito doganale di controllo è CD, non appena lo stato del Fe assume il valore "SI - Completo", l'ufficio procede direttamente al controllo documentale sulla base del Fe, consultabile attraverso il link inserito nella visualizzazione della dichiarazione:

- qualora il fascicolo contenga tutti i documenti necessari, si procede all'inserimento dell'esito del controllo in Aida (conforme o difforme). Il sottoscrittore prende visione attraverso il portale del completamento dell'attività di controllo;
- qualora l'ufficio richieda integrazioni della documentazione ricevuta, il funzionario sospende l'attività di controllo e inserisce, senza indugio, la motivazione "Richiesta integrazione doc" nella maschera per la registrazione/modifica dell'esito del controllo. Lo stato di Fe muta in "RI - Richiesta integrazione". Il sottoscrittore prende visione della richiesta dell'ufficio, attraverso la consultazione sul portale, e procede ad integrare la documentazione mediante il caricamento di uno o più file e conferma il completamento dell'upload. Lo stato muta in "SI - Completo" e il funzionario riprende l'attività di controllo. Se il sottoscrittore non è in grado di effettuare l'upload delle integrazioni richieste presenta l'intero fascicolo

## Commercio estero

cartaceo in dogana. L'ufficio ne registra l'avvenuta ricezione mediante la nuova funzione disponibile in Operazioni doganali -> Completamenti -> Fascicolo elettronico - Accettazione documenti cartacei. Di conseguenza lo stato del fascicolo diventa "PD – Procedura difforme" e l'attività di controllo prosegue sulla base del fascicolo cartaceo.

- Qualora l'ufficio ritenga necessario ricevere il fascicolo cartaceo, sospende l'attività di controllo selezionando la motivazione "Richiesta cartaceo". Lo stato del fascicolo muta in "RC - Richiesta cartaceo". Il sottoscrittore prende visione della richiesta dell'ufficio, attraverso la consultazione disponibile sul portale. Il fascicolo cartaceo deve essere presentato all'Ufficio controlli, che ne registra l'avvenuta ricezione mediante la nuova funzione disponibile in Operazioni doganali -> Completamenti -> Fascicolo elettronico - Accettazione documenti cartacei.
- Qualora l'ufficio proceda ad elevare il controllo a CS o VM, sospende l'attività di controllo selezionando, rispettivamente, la motivazione "Richiesto controllo scanner" o "Richiesta visita merce". Il sottoscrittore prende visione del nuovo canale di controllo, mediante la 15 consultazione disponibile sul portale. Il fascicolo cartaceo quindi deve essere presentato all'Ufficio controlli. Nel caso in cui il dichiarante, pur avendo indicato di volersi avvalere del Fe, presenti il fascicolo cartaceo al front-office, l'ufficio ne registra l'avvenuta ricezione mediante la nuova funzione disponibile in Operazioni doganali -> Completamenti -> Fascicolo elettronico - Accettazione documenti cartacei. Di conseguenza lo stato del fascicolo muta da "ND - Non disponibile" a "PD – Procedura difforme".

Si richiama l'attenzione sull'obbligo per gli uffici di inserire tempestivamente a sistema ogni (21) interruzione dell'attività di controllo, ai fini della tracciabilità dell'iter e dei tempi connessi. Ad ogni interruzione l'ufficio inserisce nel campo "Note operatore" la relativa motivazione, consultabile dal sottoscrittore sul portale dell'Agenzia. Nel caso in cui l'esito del circuito doganale di controllo è CS o VM, la presentazione del Fe consente di anticipare i tempi di esecuzione del controllo documentale propedeutico al controllo scanner o fisico, fermo restando l'obbligo di presentare all'atto dell'effettuazione di tale controllo il fascicolo cartaceo contenente i documenti di accompagnamento.

#### 7. Vidimazione dei documenti di accompagnamento della dichiarazione doganale

Si rammenta che, certificati, licenze, nulla osta e ogni altro documento che richiede la vidimazione e/o lo scarico sono presentati all'ufficio doganale competente entro i termini previsti dalle relative norme di riferimento. L'informazione relativa alla necessità di effettuare la vidimazione e/o lo scarico presso la dogana di un documento di accompagnamento è consultabile sulla Taric utilizzando le funzioni certificati/comunitari e certificati/nazionali.

#### 8. Consegna e archiviazione del fascicolo cartaceo – Controlli a posteriori e revisione dell'accertamento

I fascicoli cartacei ricevuti sono archiviati secondo le procedure già in uso, allegandoli allo "Stampato delle bollette contabilizzate" del giorno di contabilizzazione della dichiarazione cui ciascun fascicolo si riferisce, per il tramite della funzione disponibile in Operazioni doganali -> Consultazione -> Produzione elenchi -> Bollette -> Bollette contabilizzate.

Ogni ufficio, d'intesa con la Direzione centrale antifrode e controlli, individua un campione di dichiarazioni da sottoporre a revisione, al fine di verificare, tra l'altro, la concordanza tra i documenti originali in possesso del dichiarante e il fascicolo elettronico trasmesso.

#### 9. Procedura di soccorso

Ai fini delle procedure di soccorso, si intende per indisponibilità del sistema informatico doganale:

- a) l'indisponibilità del Std;
- b) l'indisponibilità delle applicazioni di Aida destinate alla gestione delle dichiarazioni doganali;

e per indisponibilità del sistema dell'operatore economico:

- c) l'impossibilità ad utilizzare il Std (interruzione della linea di connessione, etc.);
- d) l'impossibilità nel predisporre i file telematici.

L'operatore economico pone in essere le seguenti procedure di soccorso dopo aver atteso un tempo ritenuto consono per il ripristino del sistema anche in base alle indicazioni disponibili sul portale dell'Agenzia (semafori e comunicazioni sugli orari di fermo e riattivazione del sistema).

## Commercio estero

**9.1 Procedura di soccorso all'importazione**

Nei casi a) e/o c), deve essere presentata la dichiarazione cartacea (il cui layout è indicato nell'appendice B1 e segg. del Rdt) unitamente al supporto informatico (dispositivi Usb, Cd, Dvd, etc.) contenente i dati di quest'ultima, predisposti secondo il tracciato del messaggio IM-IM1 (cfr. Appendice del manuale utente per il servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati") e preceduti dai campi previsti per la "presentazione su floppy disk" (cfr. Assistenza online per i servizi dell'Agenzia delle Dogane). Il funzionario doganale con l'ausilio delle funzionalità presenti provvede alla registrazione in Aida.

Nel caso b), la dichiarazione deve essere presentata osservando la procedura cartacea alternativa (il cui layout è indicato nell'appendice B1 e segg. del Rdt) che prevede la presa in carico sugli appositi registri cartacei e la successiva registrazione a sistema a carico dell'ufficio doganale (Pms - Procedure manuali sostitutive).

Nel caso d), la dichiarazione deve essere presentata osservando la procedura cartacea alternativa (il cui layout è indicato nell'appendice B1 e segg. del Rdt) che prevede l'immediata registrazione a sistema a carico dell'ufficio doganale con l'ausilio dell'apposita funzionalità presente in Aida.

**9.2 Procedura di soccorso all'export e transito**

*All'atto della presentazione della dichiarazione:*

1) Nei casi b) e d), la dichiarazione di esportazione o di transito deve essere presentata osservando la procedura cartacea alternativa. Tale procedura consiste nel presentare all'ufficio di esportazione o di partenza uno dei seguenti documenti:

- per le operazioni di esportazioni, il "Dau esportazione/sicurezza (Des)" (il cui layout è indicato nell'appendice I1 del Rdt) e se ricorre il caso anche l'"Elenco degli articoli Dau esportazione/sicurezza Eades" (il cui layout è indicato nell'appendice I2 del Rdt);
- per le operazioni di transito comunitarie/comuni senza i dati sicurezza: il "Dau";
- per le operazioni di transito comunitarie/comuni con i dati sicurezza: il "Dau", il "documento di sicurezza (Ds)" (il cui layout è indicato nell'appendice J1 del Rdt) e se ricorre il caso anche l'"Elenco degli articoli sicurezza (Eas) (il cui layout è indicato nell'appendice J2 del Rdt)";
- per le operazioni Tir senza i dati sicurezza: il carnet Tir;
- per le operazioni Tir con i dati sicurezza: il carnet Tir, il "documento di sicurezza (Ds)" (il cui layout è indicato nell'appendice J1 del Rdt) e se ricorre il caso anche l'"Elenco degli articoli sicurezza (Eas) (il cui layout è indicato nell'appendice J2 del Rdt)".

Nel caso d), l'ufficio provvede all'immediata registrazione a sistema con l'ausilio dell'apposita funzionalità presente in Aida mentre nel caso b), le dichiarazioni relative vengono prese in carico sugli appositi registri cartacei e successivamente le sole operazioni di esportazione vengono registrate a sistema dall'ufficio doganale.

2) Nei casi a) e/o c), deve essere presentata la dichiarazione cartacea accompagnata dai dati di quest'ultima registrati preventivamente su supporto informatico, secondo il tracciato del messaggio ET (cfr. Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni doganali - tracciati unificati") e preceduti dai campi previsti per la presentazione su floppy disk (cfr. Assistenza online per i servizi dell'Agenzia delle Dogane).

*All'atto della conclusione dell'operazione*

In caso di interruzione dell'applicazione Strada e/o dell'applicazione Aes che impedisce, rispettivamente, l'invio dei messaggi "notifica di arrivo" ed "esito del controllo" per le operazioni di transito o del messaggio "risultati di uscita" per le operazioni di esportazione, l'ufficio di destinazione o di uscita devono:

- annotare il risultato del controllo sul Dat o il risultato dell'uscita sul Dae;
- attivare, al riavvio del sistema, le specifiche funzionalità di Strada o dell'Aes al fine di registrare nel sistema le informazioni precedentemente riportate sul Dat o sul Dae.

**10. Disposizioni finali**

I signori direttori regionali, interregionali e interprovinciali, avvalendosi del supporto delle task forces once, vigileranno sulla corretta e integrale applicazione della presente, adottando le misure necessarie affinché sia garantita la



## Commercio estero

massima assistenza agli operatori interessati, e provvederanno ad informare tempestivamente la task force once centrale su eventuali criticità che dovessero emergere al riguardo ed a trasmettere eventuali istruzioni integrative diramate.

Per richiedere assistenza e segnalare malfunzionamenti attenersi alle istruzioni pubblicate sul sito internet dell'Agenzia nella sezione "Assistenza online" seguendo il percorso "Come fare per Richiedere assistenza" (<http://assistenza.agenziadogane.it/dogane/allegati/Modalita-utilizzo-Assistenza-20101209.pdf>).

### Allegato 1

#### "CONSULTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E UPLOAD FASCICOLO"

##### Accesso e abilitazione alla funzione

A partire dal 1° maggio è disponibile, sul portale dell'Agenzia, la nuova funzionalità "Consultazione della dichiarazione e upload fascicolo" a cui il sottoscrittore della dichiarazione doganale accede utilizzando le credenziali del servizio telematico doganale (di seguito Std) ovvero una carta nazionale dei servizi registrata al Std in accordo alle indicazioni già fornite con nota prot. n. 29830/RU del 5 aprile 2016.

Per l'accesso alla nuova funzionalità, l'operatore economico:

- seleziona la voce "Dogane" dal menu "Area riservata" (posto in alto a destra della home page);
- seleziona successivamente il link "Accedi con le credenziali del servizio telematico doganale o Cns registrata al Std";
- inserisce le credenziali d'accesso del Std o il pin della carta nazionale dei servizi.

Al primo accesso il sistema abilita tra i "Servizi online" (sulla parte sinistra della pagina) un'unica funzionalità denominata "Mio Profilo". L'utente deve obbligatoriamente selezionare tale funzionalità, successivamente, nel corpo centrale della pagina deve cliccare sulla lente d'ingrandimento posta all'interno del riquadro "Dichiarazioni doganali" e, infine, deve cliccare sul tasto "Conferma". Questa operazione è necessaria per l'assegnazione del profilo applicativo "Dichiarazioni doganali", che abilita l'utente alle funzionalità di consultazione delle dichiarazioni, di scarico del prospetto di svincolo/Dae/Dat e di upload del fascicolo elettronico.

Ad esito positivo dell'assegnazione del profilo, tra i "Servizi online" compare quindi anche la funzionalità "Consultazione della dichiarazione e upload fascicolo".

Se l'operazione non ha buon esito, ovvero non si procede all'assegnazione del profilo, l'unica funzionalità abilitata rimane "Mio Profilo".

##### Consultazione delle dichiarazioni doganali

Il sottoscrittore consulta il ciclo di vita della dichiarazione doganale inserendo alternativamente:

- gli estremi di registrazione della dichiarazione;
- l'MRN;
- il codice file attribuito dal Servizio telematico doganale in fase di invio della dichiarazione.

È inoltre disponibile anche una funzione di ricerca generalizzata delle dichiarazioni che consente di ottenere la lista delle dichiarazioni che rispettano i parametri di ricerca inseriti (data di registrazione, ufficio doganale, registro, stato del fascicolo elettronico, etc.).

## Commercio estero

**Download del prospetto di svincolo/Dae/Dat**

In fase di consultazione della dichiarazione doganale, se la dichiarazione è svincolata, il sottoscrittore può procedere al download del prospetto di svincolo/Dae/Dat, mediante l'apposito pulsante senza recarsi in dogana.

Si sottolinea il caso in cui lo svincolo delle merci potrebbe non essere disponibile nonostante la dichiarazione sia stata selezionata al canale di controllo CA. In tale evenienza lo svincolo delle merci e il relativo prospetto di svincolo/Dae/Dat è reso disponibile per il download alla conclusione dei controlli in carico ad altre amministrazioni, avviati nell'ambito dello Sportello unico doganale, nonché degli eventuali controlli Safety and Security

**Stato del fascicolo elettronico**

Si riportano di seguito i diversi valori relativi all'informazione stato del Fe visualizzabili attraverso il portale:

- "-- Non richiesto": il dichiarante si è impegnato alla presentazione del Fe, la dichiarazione è stata selezionata al canale di controllo CA che non richiede l'upload del Fe;
- "ND - Non disponibile": il dichiarante si è impegnato alla presentazione del Fe, la dichiarazione è stata selezionata per un controllo e non è stato effettuato l'upload del Fe;
- "AC - Acquisito": il sottoscrittore ha iniziato l'operazione di upload del Fe sul portale ma deve ancora concluderla;
- "SI - Completo": il sottoscrittore ha completato l'operazione di upload sul portale;
- "RI - Richiesta integrazione": l'ufficio doganale ha richiesto una integrazione dei documenti di accompagnamento, da effettuarsi con upload <sup>(22)</sup>;
- "RC - Richiesta cartaceo": l'ufficio doganale ha richiesto la presentazione cartacea dei documenti di accompagnamento <sup>(23)</sup> da effettuarsi in dogana;
- "PD - Procedura difforme": il dichiarante si è impegnato alla presentazione del Fe, la dichiarazione è stata selezionata per un controllo, non è stato effettuato/completato l'upload, ma è stato consegnato il fascicolo cartaceo in dogana;
- "CO - Controllato": il Fe è stato controllato e le attività di controllo in carico all'ufficio doganale sono concluse;
- " " nessun valore : il dichiarante non si è impegnato alla presentazione del Fe.

**Upload del fascicolo elettronico**

Il Fe comprende le rappresentazioni digitali dei documenti di accompagnamento della dichiarazione doganale, la cui presentazione è richiesta per l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate.

Per la costituzione del Fe si applicano le seguenti regole:

- le rappresentazioni digitali dei documenti devono essere prodotte in formato Pdf/A;
- la rappresentazione digitale di un singolo documento è contenuta in un file;
- un file può contenere uno o più documenti;
- un Fe si compone di uno o più file;
- la dimensione complessiva di ciascun file non può in nessun caso eccedere i 5 Mbyte.

Non vanno inclusi nel Fe i documenti elettronici (ad esempio i titoli elettronici Agrim/Agrex) e i documenti che sono controllati via interoperabilità <sup>(24)</sup> sulla base dati dell'ente emittente, come ad esempio, le certificazioni/nulla osta sanitari e veterinari emesse in Italia dal Ministero della Salute e i titoli Agrim/Agrex cartacei emessi in Italia dal Ministero dello Sviluppo economico.

L'upload del fascicolo si esegue con il caricamento del/i file e la conferma del completamento dell'operazione da parte del sottoscrittore.

**Caricamento dei file**

Dalla funzione di consultazione della dichiarazione doganale, il sottoscrittore verifica <sup>(25)</sup> se deve procedere con l'upload del Fe. In caso affermativo cliccando sulla colonna stato del Fe accede alla funzione di upload.

## Commercio estero

Il caricamento del/i file avviene selezionando il singolo file attraverso il tasto “sfoglia”.

Cliccando sul tasto “carica”, se non vengono riscontrate anomalie (verifica del tipo file, dimensionamento, antivirus, etc.) il/i file selezionato/i vengono trasferiti sul sistema Aida.

**Conferma del completamento dell'operazione di upload**

Una volta trasferito/i il/i file, per confermare l'operazione di upload occorre selezionare il tasto “completa”. Questa operazione muta lo stato del Fe in “SI – Completo” che consente di dare seguito all'attività di controllo in carico all'ufficio doganale.

In caso l'operatore riscontri degli errori nella selezione o nel caricamento del/i file può eliminare i file trasferiti nel sistema Aida tramite l'apposita funzione, sempreché non sia stata già eseguita la conferma del completamento dell'operazione di upload.

## Allegato 2

**BANCA DATI DEI RAPPRESENTANTI**

È stata realizzata la nuova funzionalità “Rappresentanza doganale” disponibile nel menu “Autorizzazioni” di Aida per la gestione dei soggetti abilitati all'esercizio della rappresentanza.

I soggetti economici, non precaricati in base dati come descritto nel paragrafo 2.3), stabiliti in Italia e interessati all'abilitazione alla rappresentanza diretta e i soggetti stabiliti in altro Stato membro che richiedono di operare in Italia in rappresentanza diretta ed indiretta si attengono al seguente percorso di abilitazione:

- il soggetto presenta, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito dell'Agenzia, link Cdu - sezione modulistica, l'istanza all' Ufficio delle Dogane competente in relazione al luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali;
- l'ufficio svolge l'istruttoria sulla base delle istruzioni fornite dalla Direzione centrale procedure e legislazione doganale (Dclpd);
- l'ufficio invia la relazione contenente le risultanze dell'attività svolta, per il tramite della Direzione territoriale, alla Dclpd - Ufficio Aeo, altre semplificazioni e rapporto con l'utenza;
- l'ufficio centrale provvede, in caso di valutazione positiva, ad attestare l'abilitazione e ad inserire <sup>(26)</sup> il soggetto nella banca dati dei rappresentanti. Al riguardo:
  1. seleziona la funzione “Acquisizione” dalla linea di lavoro “Rappresentanza doganale”;
  2. inserisce le informazioni relative al rappresentante;
  3. procede all'abilitazione del soggetto, tramite la funzione “Modifica”.

Mediante la funzione “Consultazione” dalla linea di lavoro “Rappresentanza doganale” il personale degli uffici centrali e territoriali <sup>(27)</sup> può visualizzare le informazioni relative ai soggetti presenti in banca dati.

All'atto della registrazione della dichiarazione doganale, nel caso di rappresentanza diretta (codice 2 in casella 14, seguito da codice Eori del rappresentante), il sistema verifica che il soggetto sia presente, con la qualifica di rappresentante diretto, nella banca dati dei rappresentanti, in caso contrario la registrazione della dichiarazione è inibita.

Lo stesso tipo di controllo viene effettuato in caso di dichiarazioni in rappresentanza indiretta (codice 3 in casella 14, seguito da codice Eori del rappresentante) per soggetti non stabiliti in Italia. Per i soggetti stabiliti in Italia, il sistema registra comunque la dichiarazione e se il soggetto non è presente in banca dati provvede ad inserirlo (con la qualifica di rappresentante indiretto).



## Allegato 3

## GESTIONE DEI LUOGHI APPROVATI

Di seguito si elencano le modifiche introdotte dal 1° maggio alle funzionalità del menù "Autorizzazioni" di Aida (cfr. punto 4.2 della nota):

**a) "Autorizzazioni domiciliate"**

Tali autorizzazioni restano attive, ai fini dell'effettuazione dei controlli automatizzati, per la parte relativa ai dati anagrafici degli operatori economici e ai luoghi autorizzati che possono essere utilizzati come "luoghi approvati" per la procedura ordinaria c/o luogo, senza ulteriori adempimenti.

È inibita la funzionalità di inserimento di nuove autorizzazioni, in quanto la procedura di domiciliazione non rientra tra le semplificazioni contemplate dal Cdu.

Per le autorizzazioni già presenti in archivio è possibile:

- inserire, modificare e cancellare un luogo
- aggiornare le semplificazioni relative al regime del transito al termine del relativo iter autorizzativo.

L'inserimento di un nuovo luogo approvato, non riguardante il transito, afferente un soggetto non titolare di una autorizzazione, è gestito dalla linea di lavoro descritta al successivo punto c).

**b) "Autorizzazioni semplificate transito"**

Nulla muta in merito all'utilizzo delle funzionalità disponibili in questa linea di lavoro che va utilizzata per la gestione delle autorizzazioni relative a:

- soggetti che alla data del 1° maggio risultano titolari della sola procedura semplificata transito;
- soggetti autorizzati alla semplificata transito dopo il 1° maggio e non censiti nella banca dati delle autorizzazioni alla domiciliata.

**c) "Banca dati luoghi approvati"**

Nel menù "Autorizzazioni" di Aida è inserita la nuova linea di lavoro che consente l'acquisizione e la gestione in Aida dei "luoghi approvati" e dei dati anagrafici dei corrispondenti titolari, che alla data del 1° maggio non sono titolari di una autorizzazione.

La richiesta di approvazione di un luogo è presentata all'Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al luogo dove è tenuta la contabilità principale del richiedente e, nel caso in cui l'istanza sia presentata da un Cad, anche alla competente Direzione interregionale/regionale/interprovinciale. Al completamento della relativa istruttoria, l'ufficio procede all'acquisizione dei dati relativi al titolare del luogo, unitamente agli estremi identificativi della istanza presentata e prosegue con l'acquisizione dei dati identificativi dei luoghi approvati.

Il sistema rilascia in risposta un codice di identificazione associato al soggetto composto di 6 caratteri numerici e di un carattere alfanumerico di controllo (Cin) – da indicare nel caso di ordinaria c/o luogo nel campo "AUT.1" del msg. ET e nei campi "AUT.1" e "AUT.2" del msg. IM - e per ciascun luogo autorizzato un codice avente la medesima struttura – da indicare nel campo "30.3" del msg. ET e "30.1" del msg. IM.

Un luogo diviene "attivo" - e può quindi essere indicato in dichiarazione - solo dopo l'inserimento dei dati relativi alla garanzia (garanzia prestata o esonero dal prestare garanzia).

Sono disponibili per l'ufficio delle dogane competente le funzioni <sup>(28)</sup> di consultazione, inserimento, modifica, cancellazione e revoca.

Per le Direzioni centrali e territoriali, per gli Uffici delle dogane e per le Sot è disponibile la funzione <sup>(29)</sup> di ricerca e di interrogazione.

Per le disposizioni sul sistema di gestione delle abilitazioni si rimanda alla nota della scrivente prot. n. 150409/RU del 29 dicembre 2011 "Sistema di workflow per il tracciamento delle richieste di abilitazione".

## Commercio estero

## Note

- (1) Si riportano i riferimenti al complesso delle disposizioni che saranno richiamati nella presente con l'acronimo in grassetto:  
*Cdu* - Codice doganale dell'Unione: regolamento (Ue) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione.  
*Rd* - Regolamento delegato (Ue) n. 2446 del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale dell'Unione.  
*Re* - Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2447 del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione.  
*Rdt* - Regolamento delegato (Ue) n. 341/2016 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che stabilisce misure transitorie relative ai mezzi per lo scambio e l'archiviazione di dati di cui all'art. 278 del codice fino a quando i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non siano operativi.
- (2) Articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (Cee) n. 2913/92.
- (3) Comunicazione del 24 marzo 2016 relativa all'“Adeguamento a partire dal 1° maggio 2016 dei tracciati a seguito dell'entrata in vigore del codice doganale dell'Unione”. Comunicazione dell'8 aprile 2016 relativa all'“Aggiornamento a partire dal 1° maggio 2016 dei tracciati pubblicati a seguito dell'entrata in vigore del codice doganale dell'Unione - Ucc”.
- (4) Comunicazione del 13 aprile 2016 relativa al “Rilascio delle modifiche al sistema Aida in ambiente di addestramento dal 15 aprile”.
- (5) Prevista nel caso di divieto temporaneo relativo all'uso temporaneo della garanzia globale (art. 96 (1b) del Cdu).
- (6) Nell'intervallo tra le ore 00:00 e l'01:00 il sistema può non essere disponibile per manutenzioni.
- (7) In precedenza l'invio era effettuato nell'arco del tempo di intervento collegato al luogo autorizzato.
- (8) Per le merci che lasciano il territorio unionale da porti e aeroporti nazionali il visto uscire è già apposto automaticamente dal Mmp elettronico.
- (9) Controlli in carico ad altre amministrazioni (avviati nell'ambito dello Sportello unico doganale) e/o Safety and Security.
- (10) I sottoscrittori sono indicati nell'apposita sezione della scheda di adesione al Std. L'importatore/esportatore/speditore o il suo rappresentante possono consultare ed aggiornare l'elenco dei sottoscrittori tramite il Std.
- (11) Come anche circolare n. 8/D/2016, par. E.2.4.8
- (12) Confronta circ. n. 8/D/2016 (par. E.2.1).
- (13) Per operazioni occasionali permane il ricorso al c.d. “fuori circuito”
- (14) Confronta circ. n. 8/D/2016 (E.2.4.1 e E.2.4.2), alla quale si rinvia anche per ciò che concerne le modalità operative riguardanti il rilascio di tali autorizzazioni.
- (15) Con tale nota è stato introdotto l'utilizzo del fascicolo elettronico “light”, composto non necessariamente da documenti formati o prodotti secondo le regole stabilite dalla vigente normativa e che, pur non potendosi considerare valido ai fini della conservazione sostitutiva dei documenti, consente di introdurre semplificazioni nei processi doganali.
- (16) Tale funzionalità è disponibile, in sola consultazione, anche per i funzionari doganali ai quali è attribuito uno dei seguenti profili:
- D02\_Operatore\_Front\_Office
  - D02\_Funzionario\_Controlli
  - D02\_Funzionario\_Manifesti
  - D02\_OpD\_Lettore\_Centrale (per utenti centrali)
- (17) In tal caso il dichiarante, o un suo rappresentante, essendo fisicamente presente presso l'ufficio per l'effettuazione del pagamento, consegna il fascicolo cartaceo al front office.
- (18) In tal caso l'ufficio di partenza è tenuto a verificare la congruità della garanzia prestata rispetto agli eventuali diritti da garantire.
- (19) Tale evenienza non si verifica per dichiarazioni relative a merci presentate a dogane interne relative a merci ivi inoltrate via fast corridor, in quanto il controllo S&S è eseguito, se del caso, nel punto di ingresso.
- (20) Mediante gli elenchi riepilogativi consultabili in Aida – Controlli, valorizzando il check “Bollette con fascicolo elettronico” vengono ricercate tutte le dichiarazioni per le quali l'operatore economico ha indicato la volontà di utilizzare il fascicolo elettronico.
- (21) È ora possibile inserire più di una interruzione, in relazione alla modalità di svolgimento del controllo.

## Commercio estero

- (22) *Occorre procedere al caricamento del/i file relativi ai soli documenti richiesti in fase di RI – Richiesta integrazione. Non occorre quindi ritrasmettere i documenti già inviati.*
- (23) *L'informazione relativa alla necessità di includere un documento nel fascicolo cartaceo di una dichiarazione doganale è fruibile in consultazione della Taric utilizzando le funzioni certificati/comunitari e certificati/nazionali.*
- (24) *L'informazione relativa alla necessità di includere il documento nel fascicolo elettronico di una dichiarazione doganale è fruibile in consultazione della Taric utilizzando le funzioni certificati/comunitari e certificati/nazionali.*
- (25) *La dichiarazione doganale con Fe è stata selezionata per un controllo (CD, CS e VM).*
- (26) *Funzione riservata al personale dell'ufficio in possesso del profilo D02\_AEO\_gestore\_ACGT.*
- (27) *In possesso del profilo D02\_Lettore\_Autorizzazioni.*
- (28) *Per il personale cui è attribuito il profilo utente D02\_Funzionario\_Aut\_Domic*
- (29) *Per il personale al quale è attribuito il profilo utente D02\_Lettore\_Autorizzazioni*

## Indice

### STUDI

- L'andamento dell'economia della Città metropolitana di Milano nel 2016 ..... Pag. 107

### INDICATORI STATISTICI

- Il costo della vita in Italia ..... Pag. 113  
 ► Indice delle vendite al dettaglio ..... Pag. 114

## Studi

### L'andamento dell'economia della Città metropolitana di Milano nel 2016

Sulla base dell'indagine della Camera di commercio di Milano e di Unioncamere Lombardia è possibile seguire l'andamento della nostra economia nel periodo 2007-2016, focalizzando l'attenzione sull'ultimo anno ed in particolare sul quarto trimestre.

L'analisi si riferisce essenzialmente alla dinamica della produzione industriale e all'evoluzione del fatturato del commercio al dettaglio e dei servizi nel territorio della città metropolitana di Milano, coniugando questa prospettiva con quella del comportamento delle stesse variabili in ambito regionale.

Nel complesso i risultati del 2016 deludono rispetto a quelli del 2015, perché la produzione industriale riduce il ritmo di crescita, la distribuzione al dettaglio deve affrontare una vera e propria contrazione dei ricavi e il sistema dei servizi non ripete la performance positiva del secondo semestre del 2015, smorzando l'ampiezza dell'incremento. ►

## Formazione / Studi

La ripresa si conferma, ancora una volta, incapace di sostenere in maniera robusta la domanda di lavoro e gli investimenti.

Non possiamo dimenticare, infatti, che nel periodo 2010-2014 la base occupazionale della nostra provincia si è ridotta del 3,7% con una perdita di 54.150 addetti prevalentemente concentrata nell'industria manifatturiera (- 28.182 unità).

Il sistema del terziario di mercato non è riuscito ad esprimere un saldo occupazionale positivo, registrando una riduzione di 9.857 addetti quale sintesi di andamenti contrapposti all'interno dei singoli segmenti di attività.

La domanda di lavoro è diminuita di 41.985 addetti a causa del contributo negativo registrato in diversi ambiti del settore dei servizi ( commercio all'ingrosso, al dettaglio, riparazioni, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione, servizi di informazione e comunicazione, attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività artistiche, di intrattenimento e divertimento), mentre è aumentata di 33.060 nuovi addetti per l'apporto positivo di un'altra parte del terziario di mercato ( attività professionali, scientifiche, tecnologiche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, istruzione, sanità e assistenza sociale, altre attività di servizi).


Troppi i segmenti dell'offerta di beni ( industria) e di servizi ( terziario), che si confrontano con una debole dinamica della domanda finale e/o con un vero e proprio affollamento competitivo, che limita la possibilità di espandere il volume dei ricavi e di ottenere una redditività sufficiente a sostenere gli investimenti e l'occupazione.

## Industria

La dinamica del settore manifatturiero è riferita alle variazioni tendenziali e all'indice destagionalizzato della produzione industriale con anno base 2005=100, focalizzando l'attenzione sulla performance dell'ultimo periodo.

Gli indicatori sono il fatturato e gli ordini, suddivisi tra il comparto estero e quello interno, al fine di offrire all'analisi il quadro della domanda interna ed internazionale sia in relazione alla dinamica delle quantità, sia in rapporto all'evoluzione dei ricavi, che incorporano la dimensione monetaria.

Il quarto trimestre del 2016 registra una lieve flessione di questa variabile sia rispetto al congiunturale destagionalizzato (-0,3%), sia in rapporto al tendenziale (-0,5%).



Fonte: Elaborazione Servizio Studi e Statistica Camera di Commercio di Milano su dati Unioncamere Lombardia – Indagine Congiunturale Industria

Questo risultato rappresenta un segnale d'inversione rispetto alla serie di variazioni positive, che si possono osservare dal primo trimestre 2015 al terzo trimestre 2016, particolarmente incoraggianti nella parte centrale del periodo stesso.

## Formazione / Studi

Una battuta d'arresto si verifica anche a livello regionale secondo quanto documentato dall'indagine di Unioncamere Lombardia, Confindustria Lombardia e Regione.

Nei primi nove mesi del 2016 la produzione industriale è, infatti, aumentata dell'1,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma, depurando la serie storica dagli effetti della stagionalità, si prospetta un andamento discontinuo con un primo trimestre di debole incremento, un'accelerazione nel secondo periodo e una diminuzione nel terzo.

I dati di Banca d'Italia indicano per i primi tre trimestri del 2016 un'espansione continua dell'attività, seppur a ritmi moderati, che ha indotto le imprese a formulare piani di investimenti più ottimistici per il periodo successivo.

Nel territorio della città metropolitana milanese gli indicatori congiunturali relativi al fatturato confermano la rilevanza dei mercati esteri con una crescita del volume d'affari doppia rispetto ai mercati domestici (0,4% contro 0,2%), ma questo segnale positivo non può essere interpretato in maniera univoca, perché la serie trimestrale degli ordinativi evidenzia una marcata contrazione della componente extra-nazionale (-2,2%) cui si associa una frenata della componente interna (-2%), entrambe destinate a ripercuotersi negativamente sulla dinamica del fatturato nel 2017.

Nella lettura dell'attività manifatturiera lombarda da parte della Banca d'Italia si osserva come il maggior ottimismo delle imprese esportatrici nel 2015 abbia portato ad una revisione al rialzo dei piani di investimento formulati per l'anno successivo.

I dati del 2016, tuttavia, hanno in parte deluso queste aspettative e l'incremento delle esportazioni si è attestato solo al +0,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Questo sviluppo è stato assicurato prevalentemente dall'industria farmaceutica, dall'industria chimica e dal comparto dell'automazione, mentre la contrazione più marcata ha riguardato le vendite di metalli (-3,3%), seguendo un profilo decrescente che dura da più di tre anni.

Il raffronto territoriale tra la regione e l'area milanese indica un'altra differenza sostanziale riguardo agli ordini, con segno positivo nella prima (+0,5%), in netta frenata nella seconda (-1,5%).

L'andamento del fatturato risulta invece positivo per entrambe le ripartizioni territoriali, segnando una variazione del +0,6% in Lombardia e del +0,2% nell'area milanese; il divario si è inoltre sensibilmente ridotto rispetto a quello che si è manifestato nella dinamica degli ordini.

La manifattura milanese è, purtroppo, ancora lontana dai livelli precrisi e preoccupa in particolare la spiccata contrazione degli ordini nell'ultima parte del 2016, che ha interessato sia quelli interni, che quelli esteri.

Questa situazione rischia di compromettere le aspettative di recupero della produttività, che erano apparse promettenti nel 2015, come è possibile osservare dall'andamento della curva dell'indice destagionalizzato della produzione industriale.

## Servizi

L'indagine congiunturale dei servizi assume l'indice del fatturato come variabile di riferimento, segmentando il campione per classe dimensionale e per settore di attività.

Le classi dimensionali si riferiscono al numero di addetti, da 3 a 9, da 10 a 49, da 50 a 199 addetti e oltre i 199 addetti.


I settori di attività considerati sono commercio all'ingrosso, alberghi e ristoranti, servizi alle imprese e servizi alle persone.

Negli ultimi tre anni, 2014-2016, la situazione non è allarmante come quella che si è potuta osservare per l'industria.

Le variazioni tendenziali sono positive fin dal 2014 a differenza di quanto accadeva per la produzione manifatturiera, che ha evidenziato i primi segnali di ripresa solo nel 2015.

L'indice destagionalizzato mostra un profilo di incremento dal terzo trimestre del 2014 fino al quarto trimestre del 2015, in seguito si verifica un'episodica riduzione all'inizio del 2016, fortunatamente superata da una continua crescita nei trimestri successivi, che culmina nell'incremento dello 0,6% dell'ultimo periodo.

Fatturato del settore dei servizi in provincia di Milano. Anni 2007-2016 indice base 2007=100



Fonte: elaborazione Servizio Studi e Statistica Camera di Commercio di Milano su dati Unioncamere Lombardia - Indagine Congiunturale Servizi

Nel complesso il fatturato dei servizi nella città metropolitana milanese aumenta del 1,8% nel quarto trimestre del 2016 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tale ripresa è la sintesi di andamenti differenziati per classe dimensionale con le imprese oltre i 199 addetti, che sperimentano un aumento del 3,6%, quelle da 50 a 199 addetti con una performance del 2,6% di incremento e le micro aziende da 3 a 9 addetti con una variazione positiva dello 0,8%.

Solo le imprese da 10 a 49 addetti non crescono e, purtroppo, subiscono una lieve regressione (-0,1%).

In relazione ai vari segmenti che compongono il sistema dei servizi spicca la battuta d'arresto delle attività alberghiere e della ristorazione (-8,6%), probabilmente dovuta all'effetto residuale di Expo 2015 nel mese di ottobre, mentre tutte le altre tipologie manifestano variazioni di segno positivo.

Nel commercio all'ingrosso il fatturato del quarto trimestre cresce del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2015, quello dei servizi alle imprese aumenta del 2,3%, quello dei servizi alle persone conosce una vera e propria impennata con un aumento del +11,4%.

Il comparto più incidente sulla dinamica dell'intero settore, quello dei servizi alle imprese, ha registrato una modesta progressione (+2,3%), che è comunque stata sufficiente a sostenere l'incremento complessivo.

Nella comparazione con la dinamica regionale non si apprezzano scostamenti significativi.

Il sistema dei servizi lombardo registra nel quarto trimestre del 2016 un incremento del 1,5%, leggermente più attenuato di quello della città metropolitana di Milano, che mostra performance migliori di quelle regionali in tre casi su quattro.

Nell'ambito dei servizi alle imprese e del commercio all'ingrosso il divario è relativamente contenuto, rispettivamente 1,7% contro 2,3% nel primo caso, 2,8% contro 4,8% nel secondo.

La distanza si dilata nei servizi alle persone, che in Lombardia aumentano solo del 2,7% e e nel sistema degli alberghi e ristoranti, che a livello regionale limitano significativamente la flessione del fatturato rispetto a quanto accade nella città metropolitana milanese.

Il tendenziale del quarto trimestre del 2016 della Lombardia segna infatti una riduzione del 1,3% contro quella milanese del 8,6%.

## Formazione / Studi

**Commercio al dettaglio**

I dati riguardanti l'andamento della distribuzione al dettaglio a livello provinciale e regionale sono disaggregati per dimensione d'impresa e per tipologia.


Le classi dimensionali si riferiscono al numero di addetti, da 3 a 9, da 10 a 49, da 50 a 199 addetti e oltre i 199 addetti.

Le tipologie sono due, il commercio al dettaglio specializzato, a sua volta distinto per settore merceologico, alimentare e non alimentare, e il commercio al dettaglio despecializzato, che comprende i format del supermercato, del discount, dell'ipermercato e in generale delle unità di vendita con superficie superiore a 400 metri quadri che trattano prodotti a prevalenza alimentare e non alimentare.

Nella Città metropolitana di Milano il commercio al dettaglio registra nel quarto trimestre 2016 una nuova battuta d'arresto (-1,6%), che purtroppo consolida la dinamica decelerativa già in atto dai trimestri precedenti.

Nella rappresentazione dell'indice destagionalizzato emerge un andamento decrescente, che alla fine del 2016 riporta il livello del fatturato indietro di due anni, annullando gli effetti del trend positivo emersi nel 2015.

Fatturato del commercio al dettaglio in provincia di Milano. Anni 2007-2016 anno base 2007=100



Fonte: elaborazione Servizio Studi e Statistica Camera di Commercio di Milano su dati Unioncamere Lombardia - Indagine Congiunturale Commercio

La flessione subita dal settore nel suo insieme non si rispecchia nella dinamica delle imprese delle diverse classi di grandezza.

Le vendite delle micro aziende, da 3 a 9 addetti, arretrano del 4,1%, quelle delle imprese da 50 a 199 addetti diminuiscono del 5,9%, mentre la contrazione del fatturato non ha riguardato né le grandi aziende, oltre i 199 addetti, che hanno aumentato i ricavi dello 0,8%, né le piccole imprese, da 10 a 49 addetti, che hanno sperimentato l'incremento maggiore del fatturato, +1,6%.

Anche la lettura per tipologia distributiva presenta risultati diversi rispetto al tendenziale del quarto trimestre 2016; in particolare nella distribuzione despecializzata i ricavi diminuiscono del 3,4%, nella distribuzione specializzata non alimentare si contraggono nella misura del 1,4%, mentre la flessione delle imprese specializzate non alimentari è contenuta nell'ordine dello 0,4%.



## Formazione / Studi

L'unica realtà che si distacca da questa situazione è quella della grande distribuzione di prodotti del largo consumo confezionato nei format dei supermercati, degli ipermercati e dei discount.

Nell'ultimo periodo del 2016, infatti, il fatturato di questo canale è aumentato del 3,5%, segnando un incremento delle quantità vendute pari al 2,6%.

Anche la dinamica dei ricavi del commercio al dettaglio in Lombardia ha registrato nell'ultimo quadrimestre del 2016 una contrazione in tutti e tre i segmenti che lo compongono, ma in misura decisamente più contenuta rispetto all'area metropolitana milanese (despecializzato -0,5%, specializzato non alimentare -0,3%, specializzato alimentare -0,4%).

Questo divario a favore dell'ambito regionale è probabilmente collegato al minore affollamento di operatori che caratterizza il mercato nelle altre province lombarde rispetto a quella milanese.

### Previsioni e conclusioni

In ciascuna delle tre indagini è prevista una sezione dedicata alle aspettative delle imprese, che segnalano la loro ipotesi di crescita, stabilità o riduzione della domanda e dell'occupazione per il trimestre successivo a quello della rilevazione, in questo caso il primo trimestre 2017.

Nell'industria le aspettative degli imprenditori sono improntate ad un rallentamento della crescita, dovuto al recepimento dei fattori di incertezza relativi al quadro economico internazionale e al contesto economico, politico nazionale.

Nei servizi si affermano le aspettative di aumento del volume d'affari alle quali corrisponde una previsione di sostanziale stasi dell'occupazione.

Nel commercio al dettaglio l'andamento decrescente dell'ultimo trimestre del 2016 ha orientato le aspettative delle imprese verso un'ipotesi pessimistica della variazione dell'indice del fatturato nel primo trimestre del 2017.

Tale clima di sfiducia si ripercuote sugli ordini rivolti ai fornitori e sull'occupazione, che è destinata a rimanere stabile, come purtroppo accade anche per il settore industriale.

In definitiva l'unico ambito che sembra essere capace di sostenere la domanda di lavoro è quello dei servizi, ma tale contributo non è sufficiente a rilanciare la crescita.

La concorrenza dei Paesi con un costo del lavoro estremamente basso continua a gravare sulla capacità delle economie mature di compensare questo serio svantaggio competitivo con adeguati investimenti in capitale e lavoro per innalzare la produttività dei fattori e non essere costretti a rivedere al ribasso il livello delle retribuzioni del personale dipendente e dei redditi dei lavoratori autonomi e degli imprenditori.

L'Italia incontra maggiori difficoltà rispetto alle altre nazioni "ricche" nel perseguire questa strategia, perché dispone di un minore numero di imprese di grande scala e perché non stanziava adeguate risorse finanziarie pubbliche per sostenere l'innovazione nel sistema delle piccole imprese.

In diversi ambiti dell'industria e dei servizi il grado di concentrazione dell'offerta sta crescendo per effetto dei meccanismi di mercato e per l'apporto del capitale estero, un fenomeno che è destinato ad avere ripercussioni favorevoli sulla propensione ad investire in ricerca e nuovi prodotti e processi.

Le opportunità di innovazione delle piccole aziende continuano, invece, ad essere ostacolate dalle difficoltà di accesso al credito e da una politica economica, che non riesce ad adottare efficaci misure di supporto.

Bisogna, quindi, cercare di recuperare il tempo e le occasioni perdute nell'offerta di finanziamenti agevolati e nell'erogazione di servizi efficienti per sostenere gli investimenti nella tecnologia e nel capitale umano delle piccole aziende, il cui gran numero in quasi tutti i settori di attività dell'economia sottende un importante contributo alla domanda di lavoro.

Questa strategia potrebbe richiedere tempo per essere impostata e avviata a pieno regime, ma sembra essere quella più efficace per competere con tutti i Paesi che impiegano mano d'opera a costi estremamente ridotti.

Il suo successo consentirebbe, infatti, di ridurre il divario competitivo con queste nazioni senza dover correggere troppo al ribasso il livello delle retribuzioni del personale dipendente e dei redditi dei lavoratori autonomi, misura che finisce per deprimere ulteriormente la domanda finale e, quindi, compromettere le possibilità di rilancio degli investimenti e dell'occupazione.

## Formazione / Studi

## Il costo della vita in Italia

## NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI (senza tabacchi)

Base 2010=100	AL	ALCOL	ABB	ABT	ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
<b>Aprile 2014</b>	107,8	111,3	105,6	114,3	105,3	101,3	115,7	84,6	100,9	108,2	106,7	107,0	107,4	107,4	0,468	0,351
Maggio	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,4	114,9	84,2	100,5	108,2	107,1	107,0	107,3	107,3	0,374	0,281
Giugno	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,3	115,5	83,8	100,6	108,2	107,1	106,9	107,4	107,4	0,280	0,210
Luglio	107,1	111,3	105,6	112,8	105,4	101,2	116,6	83,7	100,9	108,2	107,1	106,8	107,3	107,3	0,093	0,070
Agosto	107,0	111,5	105,5	112,8	105,4	101,2	118,5	82,7	101,6	108,2	106,8	106,8	107,5	107,5	-0,093	-0,070
Settembre	107,2	111,5	105,7	112,8	105,5	101,3	115,6	82,4	101,0	108,9	107,2	106,8	107,1	107,1	-0,093	-0,070
Ottobre	107,2	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	114,9	82,7	101,1	110,1	107,3	106,9	107,2	107,2	0,093	0,070
Novembre	107,8	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	113,5	83,4	100,7	110,1	106,6	106,9	107,0	107,0	0,187	0,140
Dicembre	107,9	111,6	105,9	113,9	105,5	101,3	113,6	83,7	101,1	110,1	106,3	106,8	107,0	107,0	-0,093	-0,070
<b>Media annua</b>	<b>107,7</b>	<b>111,5</b>	<b>105,7</b>	<b>114,0</b>	<b>105,4</b>	<b>101,3</b>	<b>115,2</b>	<b>83,9</b>	<b>101,0</b>	<b>108,7</b>	<b>106,6</b>	<b>106,9</b>	<b>107,2</b>	<b>107,2</b>	<b>1,002</b>	<b>0,752</b>
<b>Gennaio 2015</b>	108,5	111,6	105,8	113,4	105,5	101,5	110,2	83,8	100,5	110,1	106,3	106,9	106,5	106,5	-0,746	-0,559
Febbraio	109,2	114,9	105,8	113,6	105,5	101,6	110,9	83,8	100,9	110,1	106,4	107,0	106,8	106,8	-0,373	-0,280
Marzo	109,0	115,0	105,9	113,7	105,6	101,7	112,3	83,2	100,4	110,1	106,7	107,0	107,0	107,0	-0,187	-0,140
Aprile	108,9	115,0	105,9	112,8	105,6	101,7	112,8	82,3	101,0	110,1	107,6	107,0	107,1	107,1	-0,279	-0,209
Maggio	109,0	115,1	106,0	112,8	105,6	101,7	113,4	81,7	100,6	110,1	108,2	107,0	107,2	107,2	-0,093	-0,070
Giugno	109,0	114,8	106,0	112,8	105,6	101,8	113,6	81,4	101,0	110,2	108,4	107,0	107,3	107,3	-0,093	-0,070
Luglio	107,9	114,8	106,0	112,6	105,6	101,8	114,3	80,4	102,1	110,2	108,2	107,0	107,2	107,2	-0,093	-0,070
Agosto	108,0	114,9	106,0	112,6	105,6	101,8	114,9	82,0	102,4	110,2	108,0	106,9	107,4	107,4	-0,093	-0,070
Settembre	108,7	114,9	106,2	112,6	105,7	101,8	111,7	82,6	101,0	110,9	108,6	107,1	107,0	107,0	-0,093	0,093
Ottobre	109,1	114,9	106,4	113,5	105,7	101,8	111,1	82,6	101,3	111,5	109,0	107,1	107,2	107,2	0,000	0,000
Novembre	109,4	115,0	106,4	113,7	105,8	101,7	110,3	83,0	100,9	111,5	107,7	107,0	107,0	107,0	0,000	0,000
Dicembre	109,1	114,8	106,4	113,7	105,8	101,7	110,1	84,0	101,8	111,5	107,6	106,9	107,0	107,0	0,000	0,000
<b>Media annua</b>	<b>108,8</b>	<b>114,6</b>	<b>106,1</b>	<b>113,2</b>	<b>105,6</b>	<b>101,7</b>	<b>112,1</b>	<b>82,6</b>	<b>101,2</b>	<b>110,5</b>	<b>107,7</b>	<b>107,0</b>	<b>107,1</b>	<b>107,1</b>	<b>-0,171</b>	<b>-0,128</b>
<b>Base 2015=100</b>																
<b>Gennaio 2016</b>	100,1	100,2	100,2	99,8	100,3	100,2	97,2	102,0	100,8	100,9	99,8	100,0	99,7	99,7	0,262	0,196
Febbraio	100,0	100,2	100,2	99,8	100,3	100,3	96,4	101,0	100,8	100,9	99,9	100,0	99,5	99,5	-0,221	-0,165
Marzo	99,9	100,2	100,4	99,9	100,3	100,3	97,1	100,9	100,5	100,9	100,2	100,1	99,6	99,6	-0,307	-0,230
Aprile	100,0	100,2	100,4	97,6	100,3	100,3	97,7	100,3	100,3	100,9	100,9	100,2	99,6	99,6	-0,400	-0,300
Maggio	100,4	102,0	100,4	97,6	100,3	100,4	98,2	101,3	100,0	100,9	101,2	100,2	99,7	99,7	-0,393	-0,295
Giugno	100,5	102,4	100,4	97,6	100,3	100,4	99,0	100,3	100,0	100,9	101,3	100,2	99,9	99,9	-0,286	-0,215
Luglio	99,8	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	99,9	99,2	101,2	100,9	101,4	100,4	100,0	100,0	-0,093	-0,070
Agosto	100,1	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	100,5	99,2	101,5	100,9	101,4	100,4	100,2	100,2	-0,080	-0,060
Settembre	100,0	102,3	100,5	98,5	100,3	100,4	99,5	99,2	100,2	101,3	101,7	100,5	100,0	100,0	0,093	0,070
Ottobre	100,1	102,3	100,6	98,5	100,3	100,4	99,3	98,8	100,2	100,2	101,6	100,7	100,0	100,0	-0,093	-0,070
Novembre	100,6	102,3	100,7	98,6	100,4	100,4	99,1	98,0	99,9	100,2	100,9	100,8	100,0	100,0	0,093	0,070
Dicembre	101,0	102,1	100,7	98,7	100,3	100,5	100,2	98,5	101,0	100,2	100,8	100,9	100,3	100,3	0,394	0,295
<b>Media annua</b>	<b>100,2</b>	<b>101,6</b>	<b>100,4</b>	<b>98,5</b>	<b>100,3</b>	<b>100,4</b>	<b>98,7</b>	<b>99,9</b>	<b>100,5</b>	<b>100,8</b>	<b>100,9</b>	<b>100,4</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>-0,086</b>	<b>-0,065</b>
<b>Gennaio 2017</b>	102,2	102,1	100,7	99,4	100,3	100,6	100,4	98,3	100,3	100,3	100,9	100,9	100,6	100,6	0,903	0,677
Febbraio	103,5	102,1	100,6	99,8	100,3	100,7	101,0	98,4	100,6	100,3	101,1	101,1	101,0	101,0	1,508	1,131

In conformità con le regole di armonizzazione delle statistiche dell'Unione Europea ogni 5 anni cambia l'anno base dei numeri indice FOI, che da gennaio 2016 non è più espresso nella base 2010=100, ma nella base 2015=100. Il calcolo della variazione percentuale tra indici mensili di anni con base diversa comporta l'utilizzo di un coefficiente di raccordo, che nella fattispecie dell'indice generale senza tabacchi è 1,071. Il metodo di calcolo è quello descritto nell'esempio che segue: variazione percentuale di gennaio 2016 su gennaio 2015  $[(99,7:106,5) \times 1,071 \times 100]-100$

**INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI**

(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
<b>2014</b>						
Gennaio	93,9	83,0	92,0	87,4	93,0	86,6
Febbraio	89,2	79,3	75,4	73,2	83,2	74,3
Marzo	101,5	88,6	85,9	85,8	94,7	86,3
Aprile	104,8	91,5	89,1	89,5	98,0	89,8
Maggio	102,0	90,5	94,1	93,8	98,5	93,2
Giugno	99,1	84,4	89,7	86,6	95,0	86,2
Luglio	101,6	95,8	95,3	100,1	98,9	99,3
Agosto	100,5	97,8	92,2	76,0	96,9	80,0
Settembre	100,3	89,1	93,7	87,1	97,4	87,5
Ottobre	103,6	92,8	99,0	96,8	101,6	96,1
Novembre	100,5	81,9	98,4	88,7	99,6	87,5
Dicembre	122,0	117,0	134,1	125,4	127,3	123,8
<b>2015</b>						
Gennaio	96,8	82,9	95,0	87,0	96,0	86,2
Febbraio	90,2	78,4	75,7	72,8	83,9	73,8
Marzo	103,4	86,6	85,9	84,7	95,7	85,1
Aprile	104,1	90,3	90,0	89,8	104,1	90,3
Maggio	103,3	88,6	95,8	93,0	100,0	92,2
Giugno	101,4	86,4	90,0	88,0	96,4	87,7
Luglio	105,9	96,1	97,8	100,1	102,4	99,3
Agosto	103,1	97,4	93,4	76,6	98,9	80,5
Settembre	103,5	88,9	96,2	87,3	100,3	87,6
Ottobre	105,8	92,8	101,3	98,5	103,8	97,4
Novembre	100,1	81,6	97,5	89,0	99,0	87,7
Dicembre	123,9	117,5	134,1	126,3	128,4	124,7
<b>2016</b>						
Gennaio	96,8	80,6	96,5	85,2	96,7	84,3
Febbraio	93,6	80,1	78,0	74,2	86,8	75,3
Marzo	107,3	89,1	86,7	85,9	98,3	86,5
Aprile	102,8	88,1	90,6	89,5	97,5	89,2
Maggio	102,0	86,2	93,6	92,2	98,3	91,1
Giugno	101,8	86,3	91,0	88,8	97,1	88,3
Luglio	107,3	94,9	98,4	98,7	103,4	98,0
Agosto	103,4	85,4	95,9	85,5	100,1	85,5
Settembre	103,2	85,3	96,0	85,4	100,1	85,4
Ottobre	106,2	90,8	102,8	97,6	104,7	96,3
Novembre	100,3	82,1	98,1	90,0	99,3	88,6
Dicembre	124,5	116,6	134,2	125,6	128,8	123,9
<b>2017</b>						
<b>Gennaio (*)</b>	<b>98,6</b>	<b>79,2</b>	<b>97,0</b>	<b>84,0</b>	<b>97,9</b>	<b>83,1</b>

(\*) Dati provvisori

**Nota indice vendite**

A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100.

L'aggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con l'obiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare l'andamento delle vendite.

